

A

Mod. LTR015/COM



n. 09. LEG. 19/09/2014. 0008189.E

C2014  
3/4 64  
[Signature]

**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

N. [Signature]

19 SET. 2014

Roma, addì

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero  
**1564/2014**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

**DISPOSIZIONI PER IL  
CONSEGUIMENTO E IL  
MANTENIMENTO DEL TITOLO DI  
AVVOCATO SPECIALISTA, A  
NORMA DELL'ARTICOLO 9 DELLA  
LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N.247**

Allegati N. \_\_\_\_\_

Segretario Generale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
UFFICIO LEGISLATIVO  
(.....)

[Signature]

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

28/1 2014  
Numero \_\_\_\_\_ e data 19 SET. 2014



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 28 agosto 2014

**NUMERO AFFARE 01564/2014**

**OGGETTO:**

Ministero della giustizia - ufficio legislativo.

Schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente  
"Regolamento recante disposizioni per il conferimento e il  
mantenimento del titolo di avvocato specialista a norma dell'articolo  
9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

### LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota n. 0007095 dell'Ufficio  
legislativo dell' 8.8.2014, con la quale il Ministero della Giustizia  
chiede di acquisire il parere del Consiglio di Stato sullo schema di  
regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore – estensore, consigliere Sabato  
Malinconico;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che, nell'ambito della riforma dell'ordinamento forense approvata con la legge 31 dicembre 2012, n. 247, è stata prevista la possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista a conclusione di un percorso formativo non inferiore a due anni svolto presso le facoltà di giurisprudenza delle università o sulla base di comprovata esperienza professionale nel settore di specializzazione prescelto. Tale possibilità è contemplata dall'art. 9 della legge citata, la quale al precedente art. 1, c. 3 affida ad un regolamento del Ministro della Giustizia, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Consiglio Nazionale Forense, la disciplina delle modalità di attuazione dei percorsi formativi e la individuazione dei parametri e dei criteri di valutazione dell'esercizio assiduo, prevalente e continuativo dell'attività professionale in uno specifico settore, necessario a realizzare il requisito della comprovata esperienza nell'area di specializzazione.

Lo schema di regolamento inviato per il parere si compone di 15 articoli nei quali sono compendiate le disposizioni elaborate dall'Amministrazione con l'obiettivo di dare vita alla regolamentazione attuativa delle previsioni contenute nella normativa primaria; detto schema è stato già sottoposto all'esame del Consiglio Nazionale Forense, il quale dopo aver acquisito il punto di vista dei Consigli territoriali dell'ordine e delle associazioni forensi

maggiormente rappresentative, nella seduta amministrativa del 16 luglio 2014 ha espresso il proprio parere di competenza, trasmesso al Ministro della Giustizia con nota del 22 luglio 2014 a firma del Presidente.

L'Amministrazione referente nella relazione menzionata in epigrafe chiede espressamente a questa Sezione di esprimere il proprio avviso tenendo anche conto delle osservazioni formulate dal Consiglio Nazionale Forense con il parere di cui sopra.

Considerato:

Preliminarmente il Collegio ritiene di segnalare talune questioni di carattere formale sullo schema trasmesso: a tal riguardo suggerisce di unificare nel preambolo i primi due capoversi, trattandosi di riferimenti ad articoli della stessa legge; ritiene inoltre che l'articolo 1 del testo sia pleonastico e suggerisce pertanto di sopprimerlo.

Con riferimento alle altre disposizioni contenute nello schema di regolamento, nel considerare contestualmente anche le osservazioni formulate dal Consiglio nazionale forense, rileva quanto segue: a) art. 2, comma 3; la disposizione appare da un lato superflua, in quanto la condotta in questione dovrebbe già ritenersi ex se riconducibile a comportamenti sanzionabili disciplinarmente secondo le norme del codice etico, dall'altro potrebbe risultare limitativa riducendo a semplice illecito disciplinare una fattispecie che appare contigua a talune ipotesi di reato. La Sezione ritiene, pertanto, che, qualora intenda mantenere tale previsione, l'Amministrazione dovrebbe

tipizzare la sanzione.

b) Artt. 3 e 4. Il collegio reputa opportuno rimettere alla valutazione dell'Amministrazione ogni apprezzamento circa le osservazioni formulate dal Consiglio nazionale forense sulle aree di specializzazione, che vertono essenzialmente su scelte di merito; in ogni caso suggerisce di definire un elenco quanto più possibile esaustivo e puntuale e a tal fine rileva che occorrerebbe, quanto meno, introdurre tra dette aree specialistiche quella concernente il diritto della navigazione e dei trasporti; rimette poi all'apprezzamento dell'Amministrazione di integrare l'elenco anche con l'indicazione dell'area relativa al diritto dell'informatica, attesa l'evoluzione raggiunta dalla normazione prodotta in materia.

Con riferimento al limite di una sola area di specializzazione per il conseguimento del titolo specialistico, fissato dall'art. 3, la Sezione esprime il parere che tale vincolo sia altrettanto riduttivo e non giustificato rispetto alle previsioni contenute nella norma primaria; suggerisce pertanto all'Amministrazione di estendere la possibilità di conseguire il titolo specialistico almeno a due aree di specializzazione, comunque ricomprese in ambiti omogenei. Quanto all'art. 4 in particolare sottolinea la necessità di precisare se la tabella costituisca (come il Collegio ritiene debba essere) parte integrante dello schema di regolamento dal che consegue la natura regolamentare anche dei decreti di aggiornamento, che dovranno pertanto essere adottati dal Ministro con l'osservanza della medesima

procedura stabilita per il presente regolamento;

c) Artt. 6 e 7. Pur non condividendo le osservazioni formulate dal Consiglio nazionale forense sull'art. 6 circa il presupposto di mancata applicazione di sanzioni interdittive anzichè definitive, e ciò nella considerazione che dalle sanzioni interdittive deriverebbe comunque l'effetto di vietare non solo l'attribuzione del titolo specialistico ma l'esercizio della stessa attività professionale, la Sezione ritiene che la disposizione in argomento andrebbe comunque ancorata ad un sistema fondato sulla graduazione della sanzione e sulla eventuale recidiva della condotta. Con riferimento poi ai suggerimenti e alle osservazioni formulate dal Consiglio nazionale forense sull'art. 7 ritiene che, trattandosi nel caso di specie di scelte di merito attinenti alle politiche formative e organizzative, ogni valutazione al riguardo debba essere rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione; osserva inoltre che il comma 8 di detto articolo appare del tutto ripetitivo del precedente comma 7.

d) Art. 8. La disposizione, che fissa i requisiti di comprovata esperienza per il conferimento del titolo specialistico, assume particolare rilevanza ed ha costituito il punto di maggiore dissenso da parte dei consigli territoriali dell'ordine e delle associazioni di categoria; in particolare le maggiori critiche si sono concentrate sulla previsione dei cinquanta incarichi annuali fissati sia per il conferimento della specializzazione che per il suo mantenimento. Al riguardo la Sezione non condivide il rilievo espresso dal Consiglio

Nazionale Forense, stante il disposto dell'articolo 9 della legge, che, al comma 5, prevede espressamente che "il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione"; a fronte di tale previsione appare evidente che la proposta formulata dal Consiglio Nazionale Forense di eliminare in toto il parametro quantitativo non risulta praticabile. Tuttavia, al fine di superare il contrasto emerso, la Sezione invita l'amministrazione a riconsiderare la questione nello sforzo di pervenire ad una soluzione più equilibrata, che, ferma restando l'indicazione di un numero minimo di cause specialistiche trattate, tenga conto dell'aspetto qualitativo, escludendo dal computo numerico le cosiddette cause seriali e valorizzando in tal modo la professionalità dimostrata a livello specialistico;

e) Art. 11. La norma contempla le ipotesi di mantenimento del titolo e riproduce i requisiti già indicati all'art. 8, cosicchè si ripropongono le questioni già evidenziate con riferimento a tale ultima disposizione e la necessità di riequilibrare anche in questo caso il sistema di valutazione della "comprovata esperienza".

La Sezione, con riguardo poi all'ipotesi formulata dal Consiglio nazionale forense di introdurre una disposizione transitoria, ne condivide le finalità non senza rilevare comunque che ogni valutazione in proposito compete all'Amministrazione nel quadro dei rapporti con le organizzazioni rappresentative della categoria e per la

gestione delle istanze da queste avanzate.

f) Art. 12. Anche in ordine a tale norma, che concerne l'ipotesi di revoca del titolo specialistico, la Sezione ritiene di richiamare quanto già illustrato con riferimento all'art. 6 circa le sanzioni assunte a fondamento del provvedimento di revoca.


P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto nei termini e con le osservazioni indicati in motivazione.

L'ESTENSORE  
Sabato Malinconico




IL PRESIDENTE  
Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*  
*Avv. Prof. Guido Alpa*

Roma, 22 luglio 2014

A. S. E.  
il MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
On.le Andrea Orlando

via pec

*e, per conoscenza :*

*Ill.mo*  
CAPO DI GABINETTO  
del Ministro della Giustizia  
Dott. Giovanni Melillo

*Ill.mo*  
CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
del Ministero della Giustizia  
Dott. Domenico Carcano



Numero di protocollo : AMM22/07/14 016599U

L O R O   S E D I

OGGETTO :            schema di regolamento recante "disposizioni per il conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista", a norma dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247

*Eccellenza,*

Le trasmetto, in allegato, il parere reso dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa straordinaria del 16 luglio scorso, in relazione allo schema di regolamento in oggetto, corredato da allegati.

Con i migliori saluti



*Avv. Prof. Guido Alpa*

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Schema di regolamento recante disposizioni per il conseguimento e mantenimento del titolo di Avvocato specialista a norma dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247**

**Il parere del Consiglio nazionale forense**  
*(Roma, 16 luglio 2014)*



***Consiglio nazionale forense***

## **Il Consiglio nazionale forense, riunito nella seduta amministrativa del 16 luglio 2014**

- visto l'articolo 24 della Costituzione, che garantisce il pieno esercizio del diritto di difesa, riconoscendone l'inviolabilità anche attraverso il principio della garanzia della difesa tecnica;
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* e, in particolare, l'art. 9, comma 1, ove è previsto che "è riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'art. 1°";
- visto lo schema di regolamento recante disposizioni per il conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista a norma dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 pervenuto a questo Consiglio in data 18 marzo 2014;
- viste le osservazioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute da:
  - a) i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di *Agrigento, Alessandria, Bari, Como, Crema, Ferrara, Frosinone, Lecce, Pescara, Prato, Roma, Sassari, Sulmona*;
  - b) le seguenti Unioni di Ordini: *Unione Fori Campani, Unione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, Unione Lombarda degli Ordini Forensi (U.L.O.F.), Consiglio degli Ordini Forensi dell'Abruzzo (C.O.F.A.)*;
  - c) le seguenti associazioni: *Associazione Giuslavoristi Italiani (A.G.I.), Associazione Giovani Amministrativisti (A.G. AMM.), Associazione Italiani degli Avvocati per la Famiglia e i Minori (A.I.A.F.), Associazione di Diritto della Navigazione e dei Trasporti (A.I.DI. NA.T.), Associazione Nazionale Forense (A.N.F.), Unione Camere Penali Italiane (U.C.P.I.), Unione Nazionale Camere Civili (U.N.C.C.), Unione Nazionale Camere Minorili (UNCM), Unione Nazionale Camere degli Avvocati Tributaristi (U.N.C.A.T.)*;
- considerato che attraverso le osservazioni pervenute sono state formulate alcune ipotesi di modifica allo schema ricevuto dal Ministero della giustizia, un riepilogo delle quali è allegato al presente parere e ne costituisce parte integrante;
- considerato che tra le osservazioni più ricorrenti viene segnalato:
  - a) l'eccessivo ruolo conferito alle Università attraverso la possibilità che i percorsi formativi di cui all'art. 7 della bozza di regolamento ministeriale siano organizzati "dalle" Facoltà, i Dipartimenti o gli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con ciò privilegiando e favorendo una preparazione prettamente accademica piuttosto che valorizzare una preparazione eminentemente pratica;
  - b) la quasi totale assenza del ruolo delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 con riferimento all'organizzazione dei corsi di cui all'art. 7 della bozza di regolamento;
  - c) l'elevato numero di incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno al fine di poter essere conseguito il titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza di cui all'art. 8 della bozza di regolamento ministeriale.

d) l'elevato numero di incarichi professionali fiduciarî pari a cinquanta per anno (e quindi 150 in un triennio) che l'avvocato deve dimostrare, attraverso la produzione di documentazione, di aver trattato nel triennio successivo al conseguimento del titolo di specialista;

- premesso che il parere reso in questa sede, improntato ad uno spirito critico-costruttivo e di collaborazione, è teso a migliorare ulteriormente il provvedimento ministeriale;

- sentito il Relatore, Cons. Avv. Ettore Tacchini, coordinatore del Gruppo di lavoro in materia di specializzazioni appositamente costituito dal CNF;

## OSSERVA

Questo Consiglio ritiene sostanzialmente di condividere le scelte di fondo operate nella redazione dello schema di regolamento ministeriale, ed alla luce delle più ricorrenti osservazioni pervenute dai Consigli degli Ordini e dalle altre componenti dell'Avvocatura, si propongono alcune ipotesi di modifica come specificamente indicate nei punti che seguono.

### **1. Conseguimento del titolo di specialista: disposizioni comuni di cui all'art. 6 dello schema di regolamento.**

Si propone di modificare la previsione di cui all'art. 6, comma 2 lettera b) nella parte in cui dopo la parola "definitiva" sia aggiunta "interdittiva".

La ragione della predetta proposta si fonda sulla necessità che non sia preclusa all'avvocato la possibilità di presentare la domanda per aver riportato una sanzione disciplinare definitiva, ma solo qualora la sanzione sia interdittiva. Solo in quest'ultimo caso, infatti, l'avvocato non potrebbe esercitare la professione e quindi neanche conseguire il titolo di specialista.

Si propone quindi di modificare il testo dell'art. 6 come segue:

#### **Art. 6**

##### ***Disposizioni comuni.***

1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in una delle aree di specializzazione previste dalla tabella A allegata al presente regolamento, l'interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell'ordine d'appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense.

2. Può presentare domanda l'avvocato che:

(a) ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8;

(b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva interdittiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

(c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

3. Al fine dell'osservanza del limite di cui all'articolo 3 la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista già conseguito.

4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie rientranti nell'ambito di competenza dell'area di specializzazione, salvo che ciò non appaia superfluo in ragione delle risultanze della documentazione presentata.

5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito l'istante.

6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all'istante ed al consiglio dell'ordine di appartenenza, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5.

7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5.

## **2. I percorsi formativi di cui all'art. 7 dello schema di regolamento.**

La disposizione per come elaborata pone una serie di problematiche.

L'art. 9 della legge 247/2012 al comma 2 stabilisce che "i percorsi formativi... sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista".

La previsione *de qua* è stata fortemente criticata dalla totalità delle componenti dell'Avvocatura consultate segnalando l'eccessivo ruolo conferito ai predetti enti con un conseguente snaturamento del ruolo della componente ordinistica ed associazionistica in quanto l'affidamento dell'organizzazione dei corsi alle università potrebbe portare alla realizzazione di corsi che privilegino il sapere scientifico di tipo accademico a discapito di una formazione specializzata eminentemente pratica.

Il Consiglio, pur condividendo la critica, ritiene non eludibile il ruolo delle Università nella organizzazione dei corsi e propone, quindi, di sostituire al comma 1 dell'art. 7 dello schema di regolamento "dalle" con "presso".

- Altre osservazione che questo Consiglio ritiene meritevoli di accoglimento e fare proprie sono quelle pervenute dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative.

Nello specifico viene richiesto una maggiore valorizzazione del ruolo delle associazioni di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 con riferimento all'organizzazione dei corsi di cui all'art. 7 dello schema di regolamento ministeriale.

Si propone, pertanto, la riformulazione dell'art. 7 come di seguito indicata.

### **Art. 7**

#### ***Percorsi formativi***

- 1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati presso le Facoltà, i Dipartimenti o gli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.**
- 2. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense anche d'intesa con i consigli dell'ordine degli avvocati e/o le associazioni specialistiche stipula con gli enti e le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nell'area di specializzazione.**
- 3. I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni, d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**
- 4. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati dall'ente o dall'articolazione di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore e 3 nominati dal Consiglio nazionale forense sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati e le associazioni specialistiche coinvolti.**
- 5. Le convenzioni di cui al comma 3 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati dall'ente o dall'articolazione di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore, 2 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed uno dall'associazione specialistica maggiormente rappresentativa di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**
- 6. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.**
- 7. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati dal CNF, dei quali uno con funzioni di direttore e coordinatore, uno nominato dall'associazione specialistica maggiormente rappresentativa di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed uno nominato dall'ente o articolazione di cui al comma 1.**

8. Le convenzioni di cui al comma 3 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui due nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dei quali uno con funzioni di direttore e coordinatore, due nominati dall'associazione specialistica maggiormente rappresentativa di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed uno nominato dall'ente o articolazione di cui al comma 1.

9. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

10. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nella specifica area di interesse; il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti sulla proposta e in caso di parità prevale il voto del coordinatore.

11. Il comitato di gestione, approva il programma, nomina i docenti tenuto conto delle proposte del comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.

12. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audio che consente ai discenti di interloquire. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.

13. Il comitato di gestione determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza compresi quelli connessi ad attività di organizzazione e supporto della struttura universitaria.

14. L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:

(a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 250 ore;

(b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;

(c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;

(d) obbligo di frequenza nella misura minima dell'80 % della durata del corso;

(e) previsione di una prova orale al termine del primo anno di corso il cui mancato superamento preclude l'ammissione al secondo anno di corso;

(f) previsione di una prova scritta consistente nella redazione di un atto o parere e una orale al termine del corso volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato.

15-. Le prove di cui al comma 14, lett. e) ed f), sono valutate da una commissione nominata dal comitato di gestione sentito il comitato scientifico e costituita per almeno due terzi da componenti che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 10, non devono appartenere al corpo docente del corso.

### **3. La comprovata esperienza.**

Nella totalità delle osservazioni pervenute viene segnalato l'elevato numero di incarichi professionali fiduciari pari almeno a cinquanta, rilevanti per quantità e qualità, quale ulteriore requisito, unitamente all'anzianità di iscrizione all'albo ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni, per il conseguimento del titolo per comprovata esperienza.

Orbene, questo Consiglio ritiene che la previsione *de qua* sia da eliminare stante non solo l'elevato numero di incarichi professionali fiduciari richiesti ma anche in ragione della diversità degli incarichi che vengono conferiti ad un avvocato nei diversi rami in cui si riparte la giurisdizione.

Si propone, quindi, nell'ambito della lettera b) del comma 1 dell'art. 8 la soppressione delle seguenti parole "almeno pari a cinquanta per anno".

La disposizione, quindi, diventerebbe come di seguito indicata.

#### **Art. 8**

##### ***Comprovata esperienza.***

1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando:

a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;

b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità ~~almeno pari a cinquanta per anno.~~

#### **4. Il mantenimento del titolo.**

Anche per il mantenimento del titolo di specialista, lo schema di regolamento ministeriale prevede nella parte finale del comma 1 dell'art. 11 che l'avvocato specialista debba dimostrare di aver trattato nei tre anni successivi al conseguimento incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno.

La previsione *de qua* merita censura per le medesime ragioni espresse al punto 3 e che si intendono qui richiamate.

Si propone, quindi, nell'ambito del comma 1 dell'art. 11 la soppressione delle seguenti parole "almeno pari a cinquanta per anno".

La disposizione, quindi, diventerebbe come di seguito indicata.

#### **Art. 11**

##### ***Esercizio continuativo della professione nell'area specialistica.***

1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità ~~almeno pari a cinquanta per anno.~~

#### **5. Disposizione transitoria.**

Questo Consiglio ritiene meritevole di accoglimento la proposta avanzata dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, proposta che fa propria.

Nello specifico viene richiesto che anche gli avvocati che abbiano conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite al comma 14 dell'art. 7, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s) della legge del 31 dicembre 2012, n. 247 ovvero realizzato da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'art. 7, comma 14, lett. f) finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista.

Inoltre, la richiesta potrà essere avanzata, al conseguimento dell'attestato, anche da coloro che all'entrata in vigore del regolamento stiano già frequentando un corso biennale di alta formazione realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s) della legge del 31 dicembre 2012, n. 247 ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza.

Si propone, quindi, l'inserimento della disposizione che segue:

#### ***Disposizione transitoria***

**1. L'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di specializzazione rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite al comma 14 dell'art. 7 del presente regolamento, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s) della legge del 31 dicembre 2012, n. 247 ovvero realizzato da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, può chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere una prova secondo modalità di cui all'art. 7, comma 14, lett. f) finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista.**

**2. La richiesta di cui al comma precedente potrà essere avanzata, al conseguimento dell'attestato, anche da coloro che all'entrata in vigore del presente regolamento stiano già frequentando un corso biennale di alta formazione realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s) della legge del 31 dicembre 2012, n. 247 ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza.**

#### **6. Aree di specializzazione.**

Per quanto attiene le aree di specializzazione, si è mantenuta la tripartizione dello schema ministeriale nei fondamentali settori del civile, penale ed amministrativo individuandosi, sulla scorta delle più frequenti indicazioni pervenute, per quanto riguarda il settore del diritto civile – pacificamente e tradizionalmente suddiviso in numerose branche – le aree di specializzazione maggiormente emergenti dalla pratica professionale e peraltro in gran parte già individuate nella tabella allegata allo schema predisposto da codesto ministero.

#### **7. Numero di aree nelle quali l'avvocato può conseguire il titolo di specialista.**

La previsione di cui all'art. 3 dello schema di regolamento prevede che l'avvocato possa conseguire il titolo in un sola area di specializzazione tra quelle individuate dalla tabella allegata al regolamento.

Il Consiglio, pur ritenendo di condividere la predetta previsione, pur tuttavia e per quanto emerso dalla consultazione ritiene di proporre che qualora l'art. 3 dovesse essere modificato, sia previsto che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista a massimo in due aree di specializzazione e che tra le due vi sia attinenza.

#### **8. Individuazione delle aree di specializzazione cui alla tabella A allegata allo schema di regolamento ministeriale.**

Viste le osservazioni pervenute in merito alla Tabella A allegata allo schema di regolamento ministeriale, il Consiglio ritiene condivisibile la richiesta, venuta da diverse componenti dell'Avvocatura, che la predetta Tabella A preveda solo le aree di specializzazione e non anche gli ambiti di competenza.

Inoltre, con riferimento alla individuazione delle aree di specializzazione, il Consiglio ritiene che nella predetta Tabella A non possano sicuramente mancare le seguenti:

- 1) Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
- 2) Diritto agrario;
- 3) Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;

- 4) Diritto dell'ambiente;
- 5) Diritto industriale e delle proprietà intellettuale;
- 6) Diritto commerciale e della concorrenza;
- 7) Diritto societario;
- 8) Diritto successorio e delle divisioni;
- 9) Diritto delle garanzie e dell'esecuzione coattiva dei crediti;
- 10) Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
- 11) Diritto bancario e finanziario;
- 12) Diritto tributario, fiscale e doganale;
- 13) Diritto della navigazione e dei trasporti;
- 14) Diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;
- 15) Diritto comunitario;
- 16) Diritto internazionale;
- 17) Diritto penale;
- 18) Diritto amministrativo;
- 19) Diritto dell'informatica.


**Si allega:**

1. schema di regolamento recante disposizioni per il conseguimento e mantenimento del titolo di Avvocato specialista a norma dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 modificato secondo le indicazioni di cui ai punti da 1 a 8 del presente parere;
2. riepilogo delle osservazioni formulate da parte dei consigli degli ordini territoriali e delle altre componenti dell'Avvocatura.

Il Segretario  
Avv. Andrea Mascherin



Il Presidente  
Prof. Avv. Guido Alpa





# *Il Ministro della Giustizia*

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 29, comma 1, lett. e) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il \_\_\_\_\_;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del \_\_\_\_\_;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Adotta il seguente

## **REGOLAMENTO**

### Titolo I

#### *Disposizioni generali.*

#### **Art. 1**

##### *Oggetto del regolamento.*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

#### **Art. 2**

##### *Avvocato specialista.*

1. Ai fini del presente regolamento è avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo in una delle aree di specializzazione di cui all'articolo 3.
2. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio Nazionale Forense in ragione del percorso formativo previsto dall'articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell'articolo 8.
3. Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

### Art. 3

#### *Aree di specializzazione e ambiti di competenza.*

1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista in una sola delle aree di specializzazione previste nella tabella A allegata al presente regolamento.

### Art. 4

#### *Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni.*

1. L'elenco delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente regolamento può essere modificato ed aggiornato con regolamento del Ministro della giustizia su proposta motivata del Consiglio nazionale forense, sentiti i consigli dell'ordine e le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s), della legge del 31 dicembre 2012 n. 247.

### Art. 5

#### *Elenchi degli avvocati specialisti.*

1. I consigli dell'ordine formano e aggiornano, a norma dell'articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente regolamento e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica.

## Titolo II

### *Conseguimento del titolo.*

### Art. 6

#### *Disposizioni comuni.*

1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in una delle aree di specializzazione previste dalla tabella A allegata al presente regolamento, l'interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell'ordine d'appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense.

2. Può presentare domanda l'avvocato che:

(a) ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8;

(b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva **interdittiva** conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

(c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

3. Al fine dell'osservanza del limite di cui all'articolo 3 la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista già conseguito.
4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie rientranti nell'ambito di competenza dell'area di specializzazione, salvo che ciò non appaia superfluo in ragione delle risultanze della documentazione presentata.
5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito l'istante.
6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all'istante ed al consiglio dell'ordine di appartenenza, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5.
7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5.

#### **Art. 7**

##### ***Percorsi formativi***

1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati presso le Facoltà, i Dipartimenti o gli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
2. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense **anche** d'intesa con i consigli dell'ordine degli avvocati e/o le associazioni specialistiche stipula con gli enti e le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nell'area di specializzazione.
3. I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni, d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati dall'ente o dall'articolazione di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore e 3 nominati dal Consiglio nazionale forense sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati e le associazioni specialistiche coinvolti.
5. Le convenzioni di cui al comma 3 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati dall'ente o dall'articolazione di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore, 2 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed uno dall'associazione specialistica

maggiormente rappresentativa di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

6. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

7. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati dal CNF, dei quali uno con funzioni di direttore e coordinatore, uno nominato dall'associazione specialistica maggiormente rappresentativa di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed uno nominato dall'ente o articolazione di cui al comma 1.

8. Le convenzioni di cui al comma 3 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui due nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dei quali uno con funzioni di direttore e coordinatore, due nominati dall'associazione specialistica maggiormente rappresentativa di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed uno nominato dall'ente o articolazione di cui al comma 1.

9. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

10. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nella specifica area di interesse; il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti sulla proposta e in caso di parità prevale il voto del coordinatore.

11. Il comitato di gestione, approva il programma, nomina i docenti tenuto conto delle proposte del comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.

12. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un *tutor*, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audio che consente ai discenti di interloquire. Il costo di iscrizione per la frequenza a

distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.

13. Il comitato di gestione determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza compresi quelli connessi ad attività di organizzazione e supporto della struttura universitaria.

14. L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:

(a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 250 ore;

(b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;

(c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;

(d) obbligo di frequenza nella misura minima dell'80 % della durata del corso;

(e) previsione di una prova orale al termine del primo anno di corso il cui mancato superamento preclude l'ammissione al secondo anno di corso;

(f) previsione di una prova scritta consistente nella redazione di un atto o parere e una orale al termine del corso volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato.

15-. Le prove di cui al comma 14, lett. e) ed f), sono valutate da una commissione nominata dal comitato di gestione sentito il comitato scientifico e costituita per almeno due terzi da componenti che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 10, non devono appartenere al corpo docente del corso.

## Art. 8

### *Comprovata esperienza.*

1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando:

a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;

b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, ~~almeno pari a cinquanta per anno.~~

### Titolo III *Mantenimento del titolo.*

#### Art. 9

##### *Disposizioni comuni.*

1. L'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5, dichiara e documenta al consiglio dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nell'area di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.

2-. Il consiglio dell'ordine di appartenenza:

(a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;

(b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.

#### Art. 10

##### *Aggiornamento professionale specialistico.*

1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine, anche d'intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l'organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.

2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nella specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.

#### Art. 11

##### *Esercizio continuativo della professione nell'area specialistica.*

1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità ~~almeno pari a cinquanta per anno.~~

## **Titolo IV** ***Revoca del titolo.***

### **Art. 12** ***Revoca del titolo***

1. Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell'Ordine, nei seguenti casi:

(a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

(b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell'obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell'ordine o di terzi può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze dell'area di specializzazione.

3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire l'interessato.

4. La revoca del titolo è comunicata al consiglio dell'ordine per la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all'interessato a cura del medesimo consiglio dell'ordine.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.

## **Titolo V** ***Disposizioni finali.***

### **Art. 13** ***Funzioni del Consiglio nazionale forense***

1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso.

2. Il comitato elegge il presidente e può delegare uno o più componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.

#### Art. 14

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dalle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 15

##### *Disposizione transitoria*

1. L'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di specializzazione rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite al comma 14 dell'art. 7 del presente regolamento, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s) della legge del 31 dicembre 2012, n. 247 ovvero realizzato da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, può chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere una prova secondo modalità di cui all'art. 7, comma 14, lett. f) finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista.
2. La richiesta di cui al comma precedente potrà essere avanzata, al conseguimento dell'attestato, anche da coloro che all'entrata in vigore del presente regolamento stiano già frequentando un corso biennale di alta formazione realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s) della legge del 31 dicembre 2012, n. 247 ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza.

#### Art. 16

##### *Entrata in vigore.*

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, addì \_\_\_\_\_

Il Ministro della giustizia

**TABELLA A**  
**Arece di specializzazione**

- 1) Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
- 2) Diritto Agrario;
- 3) Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
- 4) Diritto dell'ambiente;
- 5) Diritto industriale e delle proprietà intellettuale;
- 6) Diritto commerciale e della concorrenza;
- 7) Diritto societario;
- 8) Diritto successorio e delle divisioni;
- 9) Diritto delle garanzie e dell'esecuzione coattiva dei crediti;
- 10) Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
- 11) Diritto bancario e finanziario;
- 12) Diritto tributario, fiscale e doganale;
- 13) Diritto della navigazione e dei trasporti;
- 14) Diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;
- 15) Diritto comunitario;
- 16) Diritto internazionale;
- 17) Diritto penale;
- 18) Diritto amministrativo;
- 19) Diritto dell'informatica.





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

ricevuto da Ministero 18.03.2014  
Inviato ai COA II 25.03.2014  
Termine osservazioni **25.05.2014**  
Osservazioni  
pervenute **22**  
Referenti: Mesiti, Cremonini

## Sommario

Elenco delle osservazioni pervenute .....	2
RIEPILOGO OSSERVAZIONI .....	3
Titolo I – Disposizioni generali .....	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	3
Art. 2 – Avvocato specialista .....	5
Art. 3 – Aree di specializzazione e ambiti di competenza .....	6
Art. 4 – Aggiornamento dell’elenco delle specializzazioni .....	7
Art. 5 – Elenchi degli avvocati specialisti.....	7
TITOLO II – Conseguimento del titolo .....	8
Art. 6 – Disposizioni comuni .....	8
Art. 7 – Percorsi formativi .....	11
Art. 8 – Comprovata esperienza.....	19
Titolo III – Mantenimento del titolo .....	23
Art. 9 – Disposizioni comuni .....	23
Art. 10 – Aggiornamento professionale specialistico .....	24
Art.11 – Esercizio continuativo della professione nell’area specialistica.....	25
Titolo IV – Revoca del titolo .....	27
Art. 12 – Revoca del titolo .....	27
Titolo V – Disposizioni finali .....	28
Art. 13 – Funzioni del Consiglio Nazionale Forense .....	28
Art. 14 – Clausola di invarianza finanziaria .....	28
Art. 15 – Entrata in vigore .....	29
Tabella A.....	30



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## Elenco delle osservazioni pervenute

num	data	COA	modalità	
1	26/03/14	avv. CORAN	mail	
2	27/03/14	ADEC prof. Domaniello	mail	
3	31/03/14	FERRARA	online	
4	09/04/14	A.I.DI.NA.T. prof. Turco	mail	allegato
5	24/04/14	Un. Fori-Campari	mail	
6	09/05/14	ROMA	mail/online	
7	19/05/14	SASSARI	online	
8	19/05/14	CREMA	online	
9	21/05/14	BARI	online	
10	22/05/14	PRATO	online	
11	23/05/14	ALESSANDRIA	online	
12	23/05/14	UNCM	online	
13	23/05/14	PESCARA	online	
14	23/05/14	A.G.AMM.	mail	
15	23/05/14	Un. Reg. Piemonte Valle Aosta	mail	
16	24/05/14	LECCE	online	
17	24/05/14	FROSINONE	online	
18	24/05/14	COFA	online	
19	24/05/14	UCIF-AGI-IAF-UNCAF-UNCC	online	
20	26/05/14	SULMONA	online	
21	26/05/14	AGRIGENTO	online	
22	26/05/14	ULOF	mail	

**N.B.** Le osservazioni pervenute da A.I.DI.NA.T. sono allegare separatamente. Le altre osservazioni pervenute a mezzo e-mail sono integrate nel presente file.

L'Unione Lombarda degli Ordini forensi (ULOF) ha formulato richiesta di rinvio del termine per presentare osservazioni.

In un documento separato sono riportati i lavori del "tavolo" interno in materia di specializzazioni, costituito presso il CNF con le Unioni regionali degli Ordini forensi, nonché del "tavolo" ministeriale.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## RIEPILOGO OSSERVAZIONI

### Titolo I – Disposizioni generali

ORDINE DI

**Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

UNIONE FORI  
CAMPANI

Si è "Regolamento per le Specializzazioni". Il Presidente informa che nel corso del lavoro svolto presso il CNF sulla bozza di regolamento delle specializzazioni proposta dal Ministero della Giustizia, è stata eliminata dal testo degli artt. 8 (Comprovata esperienza) ed 11 (Esercizio continuativo nel ramo specializzato) ogni previsione di un numero minimo di giorni in cui il candidato deve svolgere attività lavorativa sufficientemente qualificante, di aver svolto necessariamente l'attività di specializzazione attuale professionalmente rilevante per quantità e qualità.

È stata invece evidenziata la necessità di ridurre le aree di specializzazione di cui alla tabella al presente allegata. Il Consiglio, prima con la nota di attività specialistiche Omogenee.

È stato inoltre evidenziato il rischio di conflitti di interesse formati ad imputazione la specializzazione prevista in art. 1 del presente regolamento fornito dal CNF e da un'altra di potestà e competenza del regolamento del COA del consiglio provinciale e il centro.

La validità del Titolo di lavoro è stata estesa ad una data da precisare meglio.

L'Assemblea presso il CNF conferma che dovrà essere mantenuto l'ordinato inteso

ROMA

Valutazioni GENERALI

Lo schema di regolamento, nonostante l'attuale ordinamento professionale sia stato incentrato ex lege sul ruolo centrale degli Ordini territoriali, attribuisce al CNF eccessive attività e competenze e ciò in palese violazione dei principi di sussidiarietà, relegando invece limitati compiti ai COA.

Le associazioni specialiste per essere iscritte nel registro tenuto dal CNF devono essere in possesso del requisito della "diffusione territoriale"; tale requisito non è certamente legato alla qualità dell'offerta formativa e premia soltanto le organizzazioni di "vecchia" costituzione o più forti sotto il profilo economico.

Non è stato specificato, che le associazioni e i loro dirigenti, quando sono sentiti per le eventuali intese con i COA, per evitare qualsivoglia conflitto di interessi, non devono essere soci o in qualsiasi altro modo partecipare a società, associazioni o enti aventi fini di lucro in materia di specializzazione; così come non è stato specificato che la formazione deve essere gestita dalle associazioni iscritte negli elenchi direttamente e senza intermediari.

BARI

OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DI REGOLAMENTO DELLE SPECIALIZZAZIONI

Il Ministero della Giustizia ha prodotto uno schema di decreto ministeriale ad oggetto il regolamento per il conseguimento e l'implemento del titolo di avvocato specialista, come previsto dall'art. 8 della legge professionale forense 31 dicembre 2012 n. 247.

Si vede che il titolo di specialista non costituisce per l'avvocato specialista riserva di materia di attività professionale (comma 7 dell'art. 9 legge 247/2012) ma la bozza presenta in ogni caso una parte di incostituzionalità (violazione art. 3 e 97 della Costituzione), contenziosa norma dogliana e contraddittoria e che al sostanziale in un'occasione di delega presenta violazioni di norme comunitarie e inverte sulla concorrenza sulla parità delle condizioni per l'accesso al titolo, sulla non discriminazione, sulla tutela del bene personale inteso come patrimonio professionale e di conoscenza di



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*



UCPI-AGI-  
AIAF-UNCAT-  
UNCC  
ULOF

Prima dell'art.1 prima di "Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense...." inserire le parole "Visto l'articolo 29, comma 1, lett. e) della legge 31 dicembre 2012, n.247"





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

ORDINE DI

**Art. 2 – Avvocato specialista.**

ROMA

Art. 2  
Avvocato specialista  
3. Conferita degli incarichi professionali che richiede il titolo di specialista senza essere  
cassazionista.  
Il numero dei professori di cui l'iscrizione dell'elenco deve essere fissata dalla legge. Il co. 4  
L. 247/2012 deve essere applicato in maniera applicabile. Distinguiamo sotto tale profilo la  
presenza regolamentare contenuta sia con la legge e sia con il codice deontologico in  
Cassazione.

BARI

- l'art. 2 comma 2 attribuisce al CNF il potere, non previsto dalla legge 247/2012 tra i compiti attribuiti al CNF (eccesso di delega), di conferire il titolo di specialista sulla base di:

1) percorso formativo ex art. 7;

2) o comprovata esperienza professionale ex art. 8 ( prova dell'anzianità di ininterrotta iscrizione all'albo per almeno 8 anni e dell'esercizio, negli ultimi 5 anni, dell'attività nell'area di specializzazione in tabella, con trattazione di almeno 50 incarichi professionali per anno).

La previsione quantitativa dei 50 carichi annuali è un criterio quantitativo inaccettabile secondo i principi generali del diritto ( la specializzazione non può essere misurata a peso); essa condurrebbe, se applicata, a gravi discriminazioni e disparità di trattamento tra avvocati (per lo più giovani, ma non solo) che non potrebbero aspirare al titolo di specialista ed avvocati che, in quanto titolari di procedimenti seriali (lavoro, previdenza, infortunistica, pubblica amministrazione) potrebbero automaticamente acquisirlo!

Tale disposizione condurrebbe, altresì, ad una grave dequalificazione della professionalità dell'avvocato MISURATO A NUMERO DI INCARICHI, oltre che ad una illogica sproporzione tra presupposti per ottenere il titolo di specialista e presupposti per ottenere il titolo di Cassazionista (meno gravosi).



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

ORDINE DI

## Art. 3 – Aree di specializzazione e ambiti di competenza.

ROMA

[Redacted text for Roma]

BARI

- l'art. 3 della bozza di regolamento prevede un limite non previsto dalla legge 247/2012, e cioè che l'avvocato possa conseguire un solo titolo di specialista ed in una sola delle aree di specializzazione previste nella tabella A (eccesso di delega);

PRATO

[Redacted text for Prato]

PESCARA-  
COA-  
SULMONA  
A.G.Amm.

1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista NELLE aree di specializzazione previste nella tabella A allegata al presente decreto.

[Redacted text for Pescara-Coa-Sulmona A.G.Amm.]



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

LECCE

L'articolo andrebbe modificato come segue: L'avvocato può conseguire il titolo di specialista nelle aree di specializzazione previste nella Tabella A allegata al presente Decreto.

L'attuale disposizione è restrittiva e non trova risponderza nell'art. 9 legge 247/12 che non prevede la incomprensibile limitazione ad una sola area di specializzazione, soprattutto per ciò che attiene al settore civile.

FROSINONE

ORDINE DI

***Art. 4 – Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni.***

ORDINE DI

***Art. 5 – Elenchi degli avvocati specialisti.***



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## TITOLO II – Conseguimento del titolo

ORDINE DI

### *Art. 6 – Disposizioni comuni.*

FERRARA

ROMA

Art. 6

Disposizioni comuni

2. Può presentare domanda l'avvocato che:

... (b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale ...

Non si comprende la ragione della limitazione della rilevanza del comportamento deontologicamente rilevante solo per le violazioni connesse al dovere di competenza o di aggiornamento rispetto agli altri doveri fissati nelle leggi o nel codice deontologico.

Non è chiara la ragione del limite temporale dei tre anni atteso che la rilevanza disciplinare di regola è sempre stata riferita al quinquennio e, comunque, anche i termini di rilevanza per il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza fanno riferimento a cinque anni.

In ogni caso, si rileva come la mera previsione della "sanzione disciplinare definitiva" determina un notevole scollamento temporale tra fatto rilevante e richiesta di specializzazione (7\10 anni).

Infine, il mancato rispetto degli obblighi di "aggiornamento professionale" -anche per il mancato conseguimento di pochi crediti formativi per fatti risalenti nel tempo- che ha determinato un procedimento disciplinare cui è conseguita una sanzione formale oggi non potrebbe conseguire il titolo di specialista, dovendo attendere ulteriori tre anni dalla sentenza definitiva.

PROPOSTA: Cassare la previsione

Art. 6

Disposizioni comuni

4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie rientranti nell'ambito di competenza dell'area di specializzazione, salvo che ciò non appaia superfluo in ragione delle risultanze della documentazione presentata.

La norma di legge non prevede alcun "esame" per il conseguimento del titolo di specialista per il caso della c.d. comprovata esperienza, prevedendo solo la dimostrazione "di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni".

Peraltro, non si comprende da quale organo (plenum, commissione specifica, singolo consigliere, commissione mista?) dovrebbe essere eseguita la verifica sulla competenza professionale dell'istante e, soprattutto, non è chiaro come possa il CNF, formato da soggetti nominati dai COA, giudicare sulla competenza di colleghi in materie nelle quali i medesimi componenti del CNF potrebbero non avere alcuna specializzazione.

Per non rendere vana la disposizione occorrerebbe modificare la disciplina della composizione del CNF, prevedendo la nomina di almeno un Consigliere per ciascuna area di specializzazione.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

	<p>La previsione di un "colloquio" presso il CNF per valutare la comprovata esperienza e tutte le disposizioni a tale previsione connesse, palesano un eccesso di delega: non rientra nelle competenze del CNF stabilire, con un esame/colloquio se un avvocato sia più o meno esperto atteso che la legge prevede soltanto verifica documentale.</p> <p>In ogni caso, in mancanza di preordinati criteri selettivi, si palesa assolutamente eccessiva la discrezionalità del CNF nella valutazione della necessità o meno di sottoporre a "colloquio" l'istante.</p> <p>PROPOSTA: C.4 - Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il CNF valuta le risultanze della documentazione presentata sulla base dei criteri oggettivi previamente fissati.</p>
<b>CREMA</b>	
<b>BARI</b>	<p>- L'art. 6 comma 4 contempla l'esame dell'avvocato per la comprovata esperienza, salvo che ciò non appaia superfluo per i documenti prodotti. L'Organo deputato a tale attività sarebbe il CNF, cui non sono attribuiti tali poteri e competenze dalla legge (eccesso di delega). Il CNF dovrebbe esaminare e a quale titolo? Sarebbero specialisti anche gli esaminatori?</p>
<b>ALESSANDRIA</b>	
<b>PESCARA-COFA-SULMONA</b>	<p>- Al co. 2, si propone la sostituzione della lett. a) con le seguenti:</p> <p>A) HA MATURATO UNA COMPROVATA ESPERIENZA NEL SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.8, A BIS) HA MATURATO ESPERIENZA NEL SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE E FREQUENTATO CON ESITO POSITIVO I CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 7;</p>
<b>A.G.Amm.</b>	<p>- Il co. 3 è eliminato (v. modifica art. 3)</p>
<b>UN.REG. PIEMONTE VALLE D'AOSTA</b>	<p>Si ritiene opportuno, anche per la ipotesi di richiesta di conseguimento del titolo fondata sulla comprovata esperienza, che i COA possano esprimere un parere, non vincolante, data la loro maggiore conoscenza del candidato.</p> <p>Si propone dunque di integrare:</p> <p>- il comma 1, aggiungendo in fondo <i>con proprio parere motivato nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza;</i></p> <p>- il comma 4 aggiungendo in fondo <i>a del parere del consiglio dell'ordine di appartenenza.</i></p>
<b>LECCE</b>	<p>Il comma 1 dell'art. 6 dovrebbe interamente eliminarsi.</p> <p>La disposizione in esame, conseguente al precedente art. 3, è uguale alla limitativa e in contrasto con la legge 247/12, prevedendo sostanzialmente che - al fine di conseguire il titolo di specialista in un particolare settore si debba necessariamente rinunciare ad altro titolo di precedenza conseguito.</p>



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

**FROSINONE**

Comma 2 b) :Prevedere quale motivo di esclusione anche altre sanzioni disciplinari che abbiano comportato la sospensione e/o cancellazione e/o la radiazione dall'albo; Comma 2 c) Prevedere che il termine non sia di due anni ma di tre. Inserire dopo Comma 2 c) lettera d) sia iscritto all'albo ordinario da almeno 5 anni. Comma 3: Prevedere che vi sia la possibilità di rinuncia di uno dei titoli da specialista già conseguiti e ciò in considerazione che non vi dovrebbe essere la possibilità di avere una sola specializzazione. Comma 4: La norma appare assolutamente generica. Vi è la necessità che vengano stabiliti preventivamente criteri oggettivi sui quali sia il COA che il CNF devono attenersi il primo per l'acquisizione ed invio al CNF, ed il secondo per la sua valutazione esclusivamente documentale. Cassare

**UCPI-AGI-  
AIAF-UNCAT-  
UNCC**



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

ORDINE DI

**Art. 7 – Percorsi formativi.**

FERRARA

ROMA

Art. 7

Percorsi formativi

1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

L'art. 9 L. 247/2012 fa espresso riferimento alle sole facoltà di giurisprudenza; il regolamento inammissibilmente "allarga" ai dipartimenti e agli ambiti di giurisprudenza.

Art. 7

Percorsi formativi

3. I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L'art. 29 lett. e) L. 247/2012 ha previsto solo una generica "intesa" con le associazioni specialistiche e non certo il coinvolgimento diretto nell'organizzazione e gestione dei percorsi formativi.

PROPOSTA: 3. I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni SENTITE le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 7

Percorsi formativi

4. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati dall'ente o dall'articolazione di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

Manca la previsione dell'obbligatorietà della partecipazione al comitato scientifico di componenti di diritto su designazione dei COA.

In ogni caso, occorre prevedere che almeno uno dei componenti del Comitato sia Consigliere del COA, anche al fine di dare una effettiva compartecipazione e un fattivo contributo di interessi e di attività da parte degli Ordini o delle loro scuole forensi.

PROPOSTA: Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati dall'ente o dall'articolazione di cui al comma 1 uno dei quali con funzioni di coordinatore, TRE NOMINATI DAL CNF O DAI COA A SECONDA DEI CASI DI COMPETENZA. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei PROPRI componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

Art. 7

Percorsi formativi

5. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 2 e 3, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

Manca qualsivoglia previsione dell'obbligatorietà della partecipazione al comitato di gestione di componenti di diritto su designazione dei COA.

In ogni caso, occorre prevedere che almeno uno dei componenti del Comitato sia Consigliere del COA, con le funzioni di Coordinatore anche al fine di dare una effettiva compartecipazione e un fattivo contributo di interessi e di risorse da parte degli Ordini.

PROPOSTA: Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati DAL CNF O DAI COA, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore e DUE DAGLI enti di cui ai commi 2 e 3, IN CASO DI PARITÀ, PREVALE SEMPRE IL VOTO DEL COORDINATORE.

Art. 7

Percorsi formativi

6. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

E' necessario prevedere che il percorso formativo non sia solo teorico e accademico, ma debba avere un concreto riscontro pratico – processuale.

Al pari delle specializzazioni mediche è necessario prevedere dei percorsi di formazione processuale pratico-operativa anche mediante stage presso gli uffici giudiziari.

PROPOSTA: Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, DI PERCORSI PRATICI, OPERATIVI DI NATURA PROCESSUALE, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

Art. 7

Percorsi formativi

7. I docenti devono essere individuato esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nella specifica area di interesse; il comitato delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore.

La previsione di esclusività tende a radicalizzare la specializzazione in termini tipicamente accademici.

Non è chiaro quale comitato (scientifico o di gestione) procede alla individuazione e nomina dei docenti.

PROPOSTA: I docenti IN MANIERA PARITETICA devono essere individuati tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nella specifica area di interesse; il comitato SCIENTIFICO delibera ANCHE a maggioranza SOLO LA PROPOSTA dei componenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore.

Art. 7

Percorsi formativi



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

7. I docenti devono essere individuato esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nella specifica area di interesse; il comitato delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore.

Qualora la gestione amministrativo-contabile dei corsi non sia gestita direttamente dalle Università manca qualsivoglia previsione sulla natura giuridica dei comitati (articolazione o dipartimento dei COA) e, soprattutto la previsione della gestione distinta dalla contabilità degli Ordini della gestione economico – patrimoniale dei corsi.

**PROPOSTA:** Il comitato di gestione DEI CORSI E' UN DIPARTIMENTO DEI COA DI APPARTENENZA , nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento, ASSICURA, CON DISTINTA RENDICONTAZIONE AI COA DI RIFERIMENTO LA GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE DEI CORSI.

Art. 7

Percorsi formativi

9. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audio che consente ai discenti di interloquire. La partecipazione a distanza è consentita per un numero di iscritti non superiore ad un terzo del totale ed il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.

Non si comprende la ragione del limite di un terzo per la partecipazione a distanza della formazione e soprattutto le modalità e i criteri oggettivi di individuazione dei soggetti che possono goderne.

In ogni caso, l'offerta formativa a distanza (sia per i discenti che per l'utilizzo di docenti qualificati) dovrebbe essere invece incentivata anche al fine del contenimento dei costi.

**PROPOSTA:** CASSARE IL LIMITE DI UN TERZO

Art. 7

Percorsi formativi

10. Il comitato di gestione determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza.

Non si comprende la ragione della previsione di sola copertura dei costi quando invece l'organizzazione dei corsi potrebbe essere una rilevante risorsa economica per i COA per assicurare qualità anche alla formazione permanente cui poi la stessa specializzazione è direttamente connessa.

**PROPOSTA:** Il comitato di gestione determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza E PER CONSENTIRE L'ADEGUATA PROPOSTA DI FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA SULLE MATERIE OGGETTO DI SPECIALIZZAZIONE.

CREMA



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

PRATO  
ALESSANDRIA

il comma 7 appare scritto in maniera non chiara. Ciò potrebbe dare adito a problemi interpretativi

UNCM

Art. 7 c. 2. "(...) e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 1 dicembre 2012, n. 247, anche d'intesa fra loro (...)

Art. 7 c.3 "Le convenzioni di cui al comma 2 (...)"

Motivazione: È opportuno che le associazioni specialistiche possano fare le convenzioni direttamente con le università senza passare dagli ordini.

art 7.c. 11"(...) che possono anche vertere su uno solo degli ambiti i competenza di cui alla tabella A, (...)

Motivazione: È importante chiarire che i corsi per ottenere il titolo non debbano necessariamente riguardare tutti gli ambiti di competenza (vedi infra Aree di specializzazione). È opportuno prevedere, pertanto, che i corsi debbano vertere almeno su una (o, eventualmente, almeno su due) ambiti di competenza.

PESCARA-  
COFA-  
SULMONA

A.G.Amm.

Nel delineare la composizione del comitato scientifico operante all'interno degli Istituti deputati all'organizzazione dei corsi di specializzazione, l'art. 7, comma 4, prevede che esso sia composto da sei membri "*di cui tre nominati dall'ente o dall'articolazione di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore*". Analogamente, per il comitato di gestione, il comma 5 stabilisce che esso sia composto da cinque membri "*di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 2 e 3, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore*". Ciò posto, sarebbe forse preferibile disciplinare espressamente le modalità e la potestà di nominare gli ulteriori componenti, chiarendo, se del caso, se quest'ultima sia riservata agli altri firmatari delle convenzioni.

Ai sensi dell'art. 7, comma 9, le convenzioni "*possono prevedere che le lezioni in cui si*



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

articolano i corsi avvengano con modalità telematiche". Tuttavia, poco dopo si precisa che "la partecipazione a distanza è consentita per un numero di iscritti non superiore ad un terzo del totale". Tale previsione potrebbe apparire restrittiva, soprattutto alla luce del fatto che i corsi potranno essere organizzati a livello nazionale, potendo risultare penalizzante per coloro i quali vorranno frequentare un corso organizzato da un ente distante dalla propria zona di residenza.

Particolare attenzione merita la disposizione di cui all'art. 7 che disciplina la modalità di conseguimento del titolo per "comprovata esperienza".

Nella misura in cui le condizioni a) e b) previste dalla disposizione menzionata debbano intendersi in senso cumulativo, le stesse potrebbero apparire particolarmente pregiudizievoli per i giovani avvocati: da un lato, infatti, si richiede di aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno otto anni e, dall'altro, si richiede di aver esercitato l'attività professionale negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo in una sola delle aree di specializzazione.

Più nello specifico, tenuto conto che la legge prevede il requisito dell'anzianità di almeno otto anni - termine parificato, per chi abbia frequentato la scuola superiore dell'avvocatura, a quello previsto per l'iscrizione all'albo degli abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori - ancorato alla mera anzianità di iscrizione in aggiunta al documentato svolgimento dell'attività professionale nell'area di specializzazione in relazione agli ultimi cinque anni, si suggerisce di integrare il mero riferimento all'anzianità di iscrizione e di prevedere criteri di accesso agevolato per i giovani professionisti, includendo, quanto meno, il periodo maturato dai praticanti avvocati.

In quest'ottica, un ulteriore profilo di problematicità è connesso alle modalità di dimostrazione della "comprovata esperienza" indicate nella "produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciarî rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno".

Il riferimento agli "incarichi fiduciarî", infatti, potrebbe pregiudicare un numero consistente di avvocati e, in particolare, quelli, soprattutto giovani professionisti, che prestano la propria attività lavorativa nei confronti di un singolo committente o dominus o nell'ambito dei grandi studi professionali: in tali contesti, essendo noto che l'incarico fiduciario è conferito al titolare o al socio dello studio, per i singoli collaboratori sarebbe impossibile documentare il possesso del requisito con le modalità previste nella bozza di Regolamento, nonostante l'esperienza maturata.

Occorrerebbe, pertanto, modulare i criteri previsti, valorizzando anche la professionalità e competenza dei professionisti che si trovino a prestare la propria collaborazione nei grandi studi legali o nei confronti del titolare dello studio.

Proprio in questa prospettiva, va altresì sottolineata la difficoltà di applicare il criterio del riferimento quantitativo dei cinquanta incarichi, peraltro in modo indifferenziato a tutte le aree di specializzazione. Sotto questo profilo, pare preferibile, ad esempio, la soluzione adottata dal Regolamento sull'avvocato specialista in Germania (contenuto nel citato Dossier) in cui, ai fini del conseguimento delle speciali esperienze pratiche, l'art. 5 prevede uno specifico numero di casi in relazione alle diverse aree di specializzazione. Infatti, appare complesso poter dimostrare la trattazione di "cinquanta incarichi per anno" in materie quali il diritto internazionale, il diritto antitrust, il diritto dell'Unione europea o gli appalti pubblici, in cui la particolare complessità della materia, sebbene può in astratto consentire la trattazione di "pratiche" o "questioni giuridiche" in numero consistente, non consente però al singolo di comprovare l'acquisizione di "incarichi" di natura fiduciaria in numero così elevato.

UN.REG.  
PIEMONTE  
VALLE

comitato di gestione appaiono incomplete.  
In secondo luogo si richiede di integrare la norma in modo da assicurare che la  
documentazione dell'avvocato che intende conseguire la qualifica di specialista sia di natura



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

**D'AOSTA**



**LECCE**

L'intera disposizione è troppo articolata ed inutilmente complessa, pertanto andrebbe semplificata.

Il comma 2 non precisa il tipo di convenzione (economica ? scientifica?) che il Cnf e/o i Coa dovrebbero stipulare con l'Università;

Il comma 3 non precisa che tipo di accordi (ex art. 35 comma s L. 247/12) i Consigli degli Ordini dovrebbero stipulare con le associazioni di categoria (di cui all' art. 35 comma s - citata legge) ove si fa riferimento "all'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità".

I commi 4, 5, 6 e 7 prevedono una serie di soggetti (comitato scientifico, comitato di gestione, docenti) che rendono farraginoso il sistema e determinano costi elevati, che dovrebbero essere coperti da quote di iscrizione, ai sensi del comma 10, che quindi si immaginano eccessive ed inadeguate soprattutto per i giovani specializzandi.

L'intero impianto contrasta con l'art. 9 comma 3 L 247/12 che prevede invece che "all'attuazione del presente comma le Università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente etc..."

In tale prospettiva desta seria preoccupazione la circostanza che detti percorsi formativi, più che agevolare la specializzazione e la formazione ad alto livello dei giovani professionisti (offrendo loro nuove opportunità di lavoro) si trasformino in un costoso business, strutturato nell'ennesimo complesso apparato burocratico.

**FROSINONE**



**UCPI-AGI-  
AIAF-UNCAT-  
UNCC**

al comma 1 dopo "corsi di specializzazione organizzati" inserire ", anche attraverso apposite convenzioni con le Associazioni Specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, co. 1, lett. s) della legge 31.12.2012 n.247, presso le Facoltà, Dipartimenti o gli Ambiti di giurisprudenza...";

al comma 2 dopo "il Consiglio nazionale forense" togliere "o i consigli dell'ordine degli avvocati stipulano" e inserire ", anche attraverso le associazioni specialistiche, stipula";



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

al comma 3 all'inizio inserire "Ai medesimi fini" ed eliminare "le predette";

al comma 4 sostituire "da sei membri di cui tre nominati dall'ente o dall'articolazione di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore" con "in modo paritetico, da un lato, dalle Facoltà, Dipartimenti o Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e, dall'altro, da CNF, Ordini e associazioni specialistiche di cui all'art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n.247. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore il quale sarà nominato tra i membri individuati dai primi.";

al comma 5 sostituire le parole "da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 2 e 3, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore" con le parole "in modo paritetico come al comma 4. Entro tale comitato uno dei membri nominati dalle associazioni di cui all'art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n.247, quando queste abbiano sottoscritto la convenzione, svolgerà le funzioni di coordinatore e direttore il cui voto, nelle delibere, in caso di parità, prevarrà sugli altri; il comitato delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore.";

al comma 7 sostituire le parole "tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale" con le parole "tra i professori universitari e gli avvocati di comprovata esperienza professionale, e, per particolari esigenze, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, tra magistrati";

le parole "il comitato delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore" sono soppresse;

al comma 8 sostituire le parole "tra quelli proposti" con le parole "tenuto conto dei nominativi proposti";

al comma 9 eliminare le parole "La partecipazione a distanza è consentita per un numero di iscritti non superiore ad un terzo del totale ed";

al comma 11 eliminare la lettera c); la lettera d) diventa c) obbligo di frequenza nella misura minima dell'80% del corso; la lettera e) diventa la lettera d) previsione di una prova, scritta e orale, al termine del corso, volta da accertare l'adeguato livello di preparazione ed infine l'idoneità del candidato;

al comma 12 sostituire le parole "lett. e), è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che" con le parole "lett. d), è valutata da una commissione nominata dal comitato di gestione, sentito il comitato scientifico, e composta per almeno un terzo da membri che".

Dopo l'art.7 inserire:

"Art.7 bis Disposizioni transitorie

1.- Se in possesso di un attestato di specializzazione, o titolo equipollente, rilasciato da associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s), della legge 31 dicembre 2012 n.247, l'interessato può chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

2. - Nel caso di cui al comma che precede l'interessato deve presentare al Consiglio nazionale forense una domanda di riconoscimento dell'attestato di specializzazione, o titolo equipollente, conseguito da non più di tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento o nell'ambito di un Corso biennale di alta formazione realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s), della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e in svolgimento nel momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, allegando l'attestato in originale, o in copia autentica, nonché certificazione, anche nella forma dell'autodichiarazione, attestante il programma del corso, ai fini della verifica della sua congruità con quanto stabilito nel precedente art.7.

3.- Il Consiglio nazionale forense al termine dell'istruttoria, durante la quale può richiedere ulteriore documentazione e chiarimenti, delibera:

a)il conferimento all'avvocato il titolo di specialista, comunicandolo all'istante al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art.5.;

oppure

b)di ammettere il richiedente a sostenere il colloquio di cui all'art.6 comma 4. In caso di esito positivo delibera il conferimento di cui alla lettera a) che precede."



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

ORDINE DI

## Art. 8 – *Comprovata esperienza.*

FERRARA

Ogni atto di iscrizione sembra debba per quanto concerne la specializzazione.  
Cinquant'incarichi fiduciaro di scolarità, non un numero elevato, in particolare per i  
minor...

ROMA

Art. 8

Comprovata esperienza.

1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando:

- a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
- b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente decreto, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciaro rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno.

Occorre prevedere alla lettera a che la sospensione cui si fa riferimento sia solo quella amministrativa ex art. 20 L.247/2012.

Occorre prevedere alla lettera b che la quantità di incarichi professionali sia valutata complessivamente nel periodo di riferimento solo sotto il profilo della quantità e qualità.

L'espressione incarichi fiduciaro non ha senso: esistono forse quelli "sfiduciaro"? L'incarico professionale all'avvocato o è fiduciaro o non è.

In ogni caso, la previsione di 50 incarichi per anno appare eccessiva e sproporzionata, non tiene conto che sia in sede giudiziale sia stragiudiziale tale quantità si potrà riferire solo a questioni di modesta rilevanza, di tipo seriale e non certo qualitativamente apprezzabili, finendo così con lo svilire ogni pretesa qualitativa in capo all'avvocato specialista.

Il requisito così elevato per documentare la comprovata esperienza sembra fatto apposta per premiare l'accesso "scolastico" alla specializzazione con benefici per coloro che organizzeranno il business della formazione dello specialista.

Non si comprende la mancata previsione di un parere vincolante sulla qualità e quantità espresso dai COA corredato da una specifica valutazione da parte dei docenti delle scuole forensi che attesi la qualità delle prestazioni specialistiche rese dal richiedente.

PROPOSTA: b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente decreto, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciaro rilevanti per quantità e qualità.

CREMA

Non si comprende la mancata previsione di un parere vincolante sulla qualità e quantità espresso dai COA corredato da una specifica valutazione da parte dei docenti delle scuole forensi che attesi la qualità delle prestazioni specialistiche rese dal richiedente.

BARI PRATO

v. art. 2

L'atto di iscrizione... La norma richiede nella materia l'ado di cinquanta il numero degli incarichi... per dimostrare la comprovata esperienza. A questo corrisponde però che cinquanta incarichi all'anno in una determinata materia possa essere raggiunto solo in alcuni ordinamenti... con realtà economica, sociale, industriale elevate o con alta densità di popolazione. Forse solo in città capoluogo di Regione, e non tutte, potrebbe essere conveniente di raggiungere un volume di affari così alto per singole aree.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

**ALESSANDRIA**

Il numero di 50 incarichi all'anno è eccessivo. Occorre inoltre introdurre una valutazione qualitativa e non solo quantitativa. Si propone di sostituire la parte finale della lettera b) , dopo "mediante la produzione di documentazione ", come segue : " comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio , in adempimento di incarichi professionali , in via giudiziale o stragiudiziale , questioni rilevanti in numero pari ad almeno 30 per anno , o anche in misura inferiore se di qualità particolarmente rilevante ". Non pare giusto non tener conto degli incarichi d'ufficio nel settore penale.

**UNCM**

*[The text in this section is extremely faint and illegible due to heavy shadowing.]*

**PESCARA-  
COFA-  
SULMONA**

SI PROPONE DI MODIFICARE IL TESTO COME SEGUE:

ART.8

Percorsi formativi

1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati DAL CNF E DAI COA anche in collaborazione con le Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
2. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell'ordine degli avvocati POSSONO STIPULARE con gli enti e le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nell'area di specializzazione.
3. I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1,



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri, di cui tre nominati DAL CNF O DAI COA E TRE NOMINATI dall'ente o dall'articolazione di cui al comma 1; IL COMITATO SARA' PRESIEDUTO DA UN COORDINATORE SCELTO TRA I COMPONENTI NOMINATI DAL CNF O DAI COA. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

5. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati DAL CNF O DAI COA E DUE NOMINATI degli enti o delle associazioni di cui ai commi 2 e 3, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore.

6. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

7. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra avvocati di comprovata esperienza professionale, i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nella specifica area di interesse; il comitato delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore.

8. Il comitato di gestione, nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.

9. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audio che consente ai discenti di interloquire. La partecipazione a distanza è consentita per un numero di iscritti non superiore ad un terzo del totale ed il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.

10. Il comitato di gestione determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza.

11. L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:

- (a) durata almeno ANNUALE e didattica non inferiore a 80 ore;
- (b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;
- (c) didattica frontale non inferiore a 60 ore;
- (d) obbligo di frequenza nella misura minima dei due terzi della didattica frontale;
- (e) previsione di almeno una prova, scritta e/o orale, al termine DEL PERCORSO FORMATIVO, volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato.

12-. La prova di cui al comma 11, lett. e), è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri APPARTENENTI al corpo docente del corso.

**UN.REG.  
PIEMONTE  
VALLE  
D'AOSTA**

Si propone di modificare la parte finale della lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in modo da prevedere la formazione della prova non scritta al fine di conseguire il titolo a seguito della trattativa di lavoro in numero minore, ma di notevole rilievo. L'orientamento della nostra Unione è nel senso di introdurre una valutazione meramente qualitativa degli incarichi trattati, senza alcun riferimento al loro numero.

In alternativa, la qualità dell'incarico svolto potrebbe essere presa in considerazione per il riconoscimento del titolo in deroga rispetto ad un limite quantitativo, comunque da stabilirsi.

Si propone dunque di sostituire la parte finale della lettera s), dopo "mediante la



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

**LECCE**

Il comma b) andrebbe modificato come segue : "di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo continuativo attività di avvocato nelle aree di specializzazione di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto, mediante relazione autocertificata e vidimata dal locale Consiglio dell'Ordine, comprovante la trattazione di almeno 15 incarichi fiduciari in materia, per ogni anno. Il Cnf potrà chiedere integrazioni e documentazione ulteriore e comunque valutare, ai fini della concessione del titolo di specialista, la qualità degli affari trattati, indipendentemente dal loro numero, individuando a tal fine criteri trasparenti e oggettivi"

L'attuale disposizione invece è avulsa dal contesto economico/sociale e assolutamente limitativa. Inoltre contrasta con l'art. 9 comma 4) L. 247/12 che pur richiamando analoghi criteri non prevede un numero minimo di cause o di incarichi fiduciari.

Detta previsione regolamentare (art. 8 cpv b) di un minimo di 250 affari specifici nel quinquennio è del tutto spropositata e meramente numerica piuttosto che qualitativa.

**FROSINONE**

**UCPI-AGI-  
AIAF-UNCAT-  
UNCC  
AGRIGENTO**

Al comma 1 lett. b) eliminare le parole "almeno pari a cinquanta per anno"



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## Titolo III – Mantenimento del titolo

ORDINE DI

*Art. 9 – Disposizioni comuni.*

BARI

• L'art. 9 prevede una serie di SPECIALIZZAZIONI A TEMPO ogni 2 anni, infatti va dimostrato il possesso dei seguenti requisiti:  
1) almeno 50 incarichi l'anno per le prove delle comprovate esperienze professionali art.11; si osserva il proposto, che altri professionisti, pareri medici o ingegneri "specialisti" non vengono misurati e controllati e numero di interventi chirurgici o di progetti;  
2) o svolgimento di corsi di formazione con un determinato numero di crediti - art.10 - . A parte ogni considerazione su un eventuale stato di malattia dell'avvocato, che lo porterebbe a perdere il titolo di specialista, si rileva la contraddittorietà manifestata di tale previsione con la novità di legge sulla esenzione dai crediti per gli avvocati sessantenni o letizi all'albo da almeno 25 anni.  
Infatti, l'avvocato sessantenne o con 25 anni di iscrizione all'albo che non fa 50 cause all'anno, nella misura in cui vuole acquistare il titolo di specialista, sarebbe costretto a svolgere il percorso formativo per acquisire i crediti. Ci si chiede come si possa conciliare tale norma regolamentare con quella di legge sulla esenzione dai crediti formativi per chi ha compiuto sessanta anni o ha 25 anni di iscrizione all'albo. Si ritiene tale ipotesi contraddittoria ed illegittima nella previsione regolamentare.

FROSINONE

Comma 1: Coordinare la previsione normativa: a) con il dettato di cui all'Art. 11 comma 2, della L. 247/12 che prevede l'esonero degli obblighi formativi per gli Avvocati ultrasessantenni e per quelli iscritti da oltre 25 anni all'albo b) con il diritto dell'Avvocato a presentare e depositare autocertificazione. Comma 2: Escludere parere del COA se non è vincolante.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

ORDINE DI

## **Art. 10 – Aggiornamento professionale specialistico.**

Avv. CORAN

CREMA

Anche in riferimento alla formazione, lamentando come già detto la mancanza di specifici parametri di riferimento, si ritiene congruo che l'avvocato specialista consegua annualmente numero 15 crediti formativi nella materia in cui ha conseguito il titolo di specialista. Appare logico che il numero indicato sia equivalente al minimo richiesto dalla legge sulla formazione, oltretutto nella formulazione originaria dell'articolo appare evidente la previsione di una deroga alla legge sulla formazione in quanto si prevede obbligatoriamente un numero di crediti nel triennio superiore a quello previsto dalla stessa legge. Si ritiene più congruo, pertanto in linea con la vigente legge sulla formazione professionale, la previsione indicata e relativa a 15 crediti formativi annuali ( esempio 45 crediti nella materia specialistica + 15 crediti in deontologia + 15 liberi)

BARI  
PESCARA-  
COFA-  
SULMONA

SI PROPONE DI RIUNIRE GLI ARTT. 10 E 11 NEL SEGUENTE NUOVO TESTO:

Art. 10

Esercizio continuativo della professione nell'area specialistica.

1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in ciascuna delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente decreto, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciarî rilevanti per QUALITA' E ALMENO PARI A VENTICINQUE per anno; OVVERO DI AVERNE TRATTATI ALMENO QUINDICI E di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nella specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.

A.G.Amm.

LECCE

Il comma 2 andrebbe emendato con eliminazione del riferimento ai "crediti formativi" nella misura di 75 per triennio che la L. 247/12 ha superato (v. art. 11 c.3) pertanto vi è un evidente contrasto con la disciplina citata.

In ogni caso il comma in esame è generico, poichè nulla precisa circa le caratteristiche delle "scuole o corsi di alta formazione nella specifica area di specializzazione"

FROSINONE

AGRIGENTO

Ridurre il numero dei crediti formativi da conseguire a 50 considerato che in alcune aree di specializzazione potrebbe essere oltre modo difficoltoso raggiungere il numero di 75.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

ORDINE DI

## ***Art.11 – Esercizio continuativo della professione nell'area specialistica.***

FERRARA	Cinquantà incarichi per anno
ROMA	Art. 11 Esercizio continuativo della professione nell'area specialistica. 1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente decreto, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno.  La previsione di 50 incarichi per anno per le ragioni già esposte si appalesa davvero eccessiva e sproporzionata.
CREMA	Si prevede una speciale demerito di un 10 raddoppiando di fatto tutte le formazioni in presenza di un numero che il mantenimento della qualità di specialista, una volta acquisito il titolo, non può essere riacquisito nuovamente per l'assenza di un numero di incarichi.
BARI	v. art. 9
ALESSANDRIA	Considerazioni analoghe a quelle fatte per l'art. 8. Si propone di sostituire la parte finale dopo "mediante la produzione di documentazione", come segue: "comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio, in adempimento di incarichi professionali, in via giudiziale o stragiudiziale, questioni rilevanti in numero pari ad almeno 30 per anno o anche in misura inferiore se di qualità particolarmente rilevante".
UNCM	art. 11 c. 1 dopo "(...) almeno pari a cinquanta per anno" aggiungere: Il numero degli incarichi trattati è ridotto a venti qualora l'avvocato dimostri di aver ottenuto per ciascun anno anche trenta (o venti) crediti formativi nell'area di specializzazione.  ovvero, in alternativa  Gli incarichi giudiziali e stragiudiziali ricadenti nell'area specialistica di diritto delle persone, della famiglia e dei minori valgono doppio.  Il Consiglio Nazionale Forense può prendere in considerazione a tal fine anche le altre attività formative di cui all'art. 4 del regolamento sulla formazione continua. Motivazione: idem come art.8
PESCARA	Valgono considerazioni analoghe a quelle di cui all'art. 8.
UN.REG.	Si propone dunque di sostituire la parte finale, dopo "mediante la produzione di documentazione", come segue
PIEMONTE	<i>comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio, in adempimento di incarichi professionali, in via giudiziale o stragiudiziale, questioni che, per la loro rilevanza, difficoltà o per il loro numero dimostrino la sua effettiva approfondita conoscenza della materia specialistica considerata</i>
VALLE D'AOSTA	<i>O in subordine comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio, in adempimento di incarichi professionali, in via giudiziale o stragiudiziale, questioni rilevanti in numero pari ad almeno 30 per anno, o anche in misura inferiore di qualità particolarmente rilevante.</i>
LECCE	



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

**FROSINONE**

- a) Prevedere che il numero di incarichi da documentare sia non superiore a 20 l'anno e non a 50 l'anno, nel triennio precedente.
- b) Coordinare la previsione normativa con il diritto dell'Avvocato a presentare e depositare autocertificazione.

**AGRIGENTO**



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## **Titolo IV – Revoca del titolo**

ORDINE DI

*Art. 12 – Revoca del titolo.*

ROMA

Art. 12)  
Revoca del titolo  
2. Il Consiglio Nazionale Forense, di propria iniziativa o su segnalazione dei Consigli dell'ordine di base, può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze dell'area di specializzazione.  
Ancora una volta non si comprende come si debba valutare la "comprovata carenza" di specialista, con quale titolo di corrispondenza nella materia specialistica.

FROSINONE

Comma 1 a): Prevedere quale motivo di revoca anche altre sanzioni disciplinari che abbiano comportato la sospensione e/o cancellazione e/o la radiazione dall'albo  
Comma 1 b) Coordinare la previsione normativa: I) con il dettato di cui all'Art. 11 comma 2, della Legge 247/12 che prevede l'esonero degli obblighi formativi per gli Avvocati ultrasessantenni e per quelli iscritti da oltre 25 anni all'albo; II) con il diritto dell'Avvocato a presentare e depositare autocertificazione.  
Comma 4: Precisare che deve trattarsi di comunicazione e non di notificazione. Comma 5  
Precisare che il titolo, in riferimento alla medesima specializzazione per il quale è intervenuta la revoca, non possa essere nuovamente conseguito prima di tre anni dalla revoca medesima.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## **Titolo V – Disposizioni finali**

ORDINE DI

### ***Art. 13 – Funzioni del Consiglio Nazionale Forense.***

LECCE

Tale disposizione avrebbe consentito all'Ordine di svolgere le funzioni di cui all'art. 37 comma 4 della L. 247/12 che stabilisce che il Cnf può svolgere in proprio o attraverso commissioni di lavoro.

Il Regolamento prevede invece la possibilità di delegare le funzioni del Cnf a qualche ad un ente "Carifore" costituito da cinque membri del Consiglio Nazionale di cui uno solo è il Presidente e del consiglio stesso.

Tale disposizione, qualora si riferisce alle commissioni di cui all'art. 37 c. 4 L. 247/12 (Commissioni Imprescindibili "Carifore") e non tutte infatti, qualora invece vada ad creare un vero e proprio ente autonomo, organismo di lavoro del Cnf e non già una commissione di lavoro, insurrezione di organo non previsto dalla legge in cui dovrebbe individuare poteri.

ORDINE DI

### ***Art. 14 – Clausola di invarianza finanziaria.***



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

ORDINE DI

*Art. 15 – Entrata in vigore*

PRATO



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

ORDINE DI

*Tabella A.*

<b>FERRARA</b>	<p>È quanto richiesto che, per i motivi sopra esposti, l'area di specializzazione in Diritto delle persone e della famiglia, quale è di competenza propria del Consiglio Nazionale Forense, sia disciplinata in modo da garantire un trattamento equo e paritario con le altre specializzazioni.</p>
<b>ADEC (Associazione dei docenti delle discipline ecclesiasticistiche, canonistiche e confessionali nelle università italiane)</b>	<p>Scrivo nella mia duplice qualità di Vicepresidente Vicario dell'ADEC (Associazione dei docenti delle discipline ecclesiasticistiche, canonistiche e confessionali nelle università italiane) e di rappresentante della medesima associazione presso la CASAG (Conferenza delle associazioni scientifiche dell'area giuridica), con la preghiera di segnalare urgentemente al Consiglio nazionale Forense - chiamato ad esprimere parere sul relativo schema di regolamento - la presenza di una irragionevole lacuna all'interno della Tabella A che troverai inserita alla pag. 8 dello Schema di decreto del Ministro della Giustizia di disciplina del conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista ex art. 9 della L. 247/2012.</p> <p>Senza alcuna giustificazione ragionevole, la Tabella suddetta esclude totalmente, sia dalle aree di specializzazione che dagli ambiti di competenza riconducibili alle stesse, tutte le discipline rientranti nel raggruppamento oggi denominato IUS/11.</p> <p>Sottopongo con la massima urgenza all'attenzione del Consiglio Nazionale Forense la proposta dell'ADEC di far rilevare al Ministero della Giustizia che occorre almeno inserire:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) il "<u>Diritto ecclesiastico e canonico</u>" tra gli ambiti di competenza dell'Area "Diritto delle persone e della famiglia";</li><li>2) il "<u>Diritto antidiscriminatorio in materia religiosa e culturale</u>" tra gli ambiti di competenza sia dell'Area "Diritto internazionale" che dell'Area "Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale".</li></ol> <p>A fondamento giustificativo della suddetta proposta dovrebbe, a mio avviso, bastare il richiamo della declaratoria ministeriale del settore scientifico disciplinare IUS/11 DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO, che di seguito sempre per comodità Ti trascrivo: "Il settore comprende gli studi relativi alla disciplina giuridica del fenomeno religioso, anche nella confessionali, con particolare riferimento a quello della Chiesa cattolica. Gli studi attengono, altresì, alla storia del diritto canonico, alla storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, al diritto comparato delle religioni e si estendono ai profili di rilevanza giuridica dei fenomeni di pluralismo etico e religioso".</p> <p>Mi pare di tutta evidenza che gli studi dedicati all'approfondimento del diritto antidiscriminatorio in materia religiosa e culturale all'interno del mondo del lavoro e dedicati alla conoscenza approfondita dei diritti religiosi (con in testa ma ormai non più soltanto il diritto canonico), non possano essere considerati estranei alla formazione di avvocati che, all'interno di una società globalizzata ogni giorno sempre più multireligiosa e multiculturale, intendano procurarsi un titolo di specializzazione in aree quali sono quelle del Diritto delle persone e della famiglia, del Diritto del lavoro e del Diritto internazionale.</p>
<b>A.I.DI.NA.T. (Avv. Elda Turco Bulgherini Professore ordinario di diritto della navigazione, Univ. Roma Tor</b>	<p>Il presente Ordine di Osservazioni è stato redatto in data 20/05/2014.</p> <p>AE 1 - lettera da me sottoscritta in qualità di Presidente dell'Associazione di Diritto della Navigazione e del Trasporto (A.I.DI.NA.T.), inviata al Ministro della Giustizia sul trattamento differenziale delle IUS/11 tra le specializzazioni.</p> <p>AE 2 - Decreto Giustiniani 25 novembre 2008: "Definizione della classe del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza".</p>



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

Vergata)

ROMA

Tabella A (articolo 3)

Appare illogica e irrazionale la scelta di prevedere una distinzione in macro e micro aree (per esempio, diritto penale è una macro area, laddove diritto bancario e finanziario rappresentano una micro area del diritto civile).

Alcune materie sono assolutamente trasversali ed è sbagliato prevederle come autonome aree di specializzazione. Per esempio, il diritto comunitario: si può essere specialisti in diritto amministrativo senza conoscere le direttive comunitarie sugli appalti?

La previsione delle aree appare eccessiva e irragionevole, oltre che sproporzionata; infatti, le specializzazioni della giustizia civile sono estremamente settorializzate, mentre quelle della Giustizia Penale, Amministrativa e Tributaria restano (fortunatamente) ampie ed uniche.

Invero nel processo penale coesistono una pluralità di riti e una specificazione di materie (penale-tributario, penale-commerciale, penale-minorile), così come nel diritto amministrativo si riscontrano varie distinzioni (appalti, urbanistica, danno erariale).

Non si comprende perché nell'area del diritto di famiglia rientrino le competenze in materia anche di diritto delle associazioni e di diritto dell'immigrazione.

Non si comprende cosa significhi specialista in diritto della responsabilità civile, atteso che in ogni controversia civile viene fatta valere una responsabilità; anche la responsabilità ex art 2043 non può ritenersi esaustiva di una specializzazione atteso che essa spazia dal sinistro stradale alla colpa medica; la responsabilità civile poi può essere extracontrattuale o contrattuale con criteri di conoscenza e preparazione professionale assolutamente distinti.

Non si comprende la ratio sottesa al frazionamento del diritto societario/commerciale in diritto industriale, diritto procedure concorsuali, diritto bancario.

Lo schema di regolamento addirittura ignora la possibilità per il professionista di specializzarsi in talune materie oggetto addirittura d'insegnamento universitario: per esempio, il diritto marittimo e della navigazione, il diritto ecclesiastico, il diritto dell'energia, le procedure (civile, penale ed oramai anche amministrativa), il diritto informatico, il diritto dell'immigrazione, il diritto regionale e degli enti locali, etc.

**PROPOSTA: PREVEDERE, ALMENO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, UNA SUDDIVISIONE SOLTANTO IN MACRO AREE DI SPECIALIZZAZIONE (CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO, MARITTIMO E CANONICO).**

*Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.*

SASSARI

C. di diritto penale  
 AREA di SP  
 D. della responsabilità civile  
 Ambito di competenza  
 Diritto della Responsabilità civile contrattuale  
 e diritto extracontrattuale  
 Informatica stradale  
 AREE di SP  
 D. Penale  
 AMBITO DI COMPETENZA  
 Diritto penale  
 D. dell'assistenza penale



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

D. Pubblica Istruzione	
Diritto Civile	
AREA	
D. Immobiliare	
AMBITO	
Proprietà e di Usufrutto	
Diritto	
Contratti e Condanne negli Edifici	
Locazioni	
D. Agrario	
AREA	
D. Pubblica e delle Amministrazioni	
AMBITO	
D. Qualificazione	
U. degli Enti Locali	
D. amministrativo	
D. Urbanistico	
AREA	
Diritto del Commercio e dell'Impresa	
AMBITO	
D. Intestato e delle proprietà immobiliari	
D. Commerciale	
D. dell'Impresa e delle società	
D. del contratto commerciale	
D. della Concorsione	
D. del Consumo	
AREA	
D. dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali	
AMBITO	
Diritto dell'esecuzione forzata civile	
D. fallimentare	
D. della crisi da sovraindebitamento	
AREA	
D. Tributario	
AMBITO	
D. Tributario	
D. Doganale	
AREA	
D. Internazionale	
AMBITO	
D. dell'Unione Europea	
D. Internazionale	
D. dell'attività internazionale	
AREA	
D. dei Trasporti e Turismo	
AMBITO	
D. della navigazione marittima, aerea, spaziale	
D. dei Trasporti terrestri	
D. del Turismo	
AREA	
D. servizio del Ecclesiastico	
AMBITO	
D. Canonico ed Ecclesiastico	



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

<b>PRATO</b>	<p>La Tabella "A" (richiamata dall'art. 3). Pare opportuno raggruppare nella colonna denominata "Aree di specializzazione" in maniera diversa e più peculiare le varie materie. Vista la interdisciplinarietà di alcune materie si suggerisce una suddivisione che tenga conto di una tale realtà e dunque individuare branche di specializzazioni proprio rispondenti ad una tale indicazione (ad es. il diritto societario e le procedure concorsuali spesso con risvolti in materia penale e civile). Il civile appare frammentato in maniera eccessiva e non rispondente alla preparazione che usualmente contraddistingue l'avvocato civilista. Il diritto dell'esecuzione forzata non può rappresentare una specializzazione, trattandosi di una procedura nell'ambito del diritto processuale civile, mentre invece appare corretta una indicazione di ambito per le procedure concorsuali. Peraltro le procedure concorsuali potrebbero trovare giusta collocazione nel diritto commerciale.</p> <p>Dovrebbero essere raggruppati in un'unica voce il diritto industriale e della proprietà intellettuale con il diritto commerciale e della concorrenza.</p>
<b>UNCM</b>	<p>Area di specializzazione Diritto delle persone, della famiglia e dei minori Ambito di competenza: <input type="checkbox"/> Diritto di famiglia <input type="checkbox"/> Diritto della persona (tutela e capacità) <input type="checkbox"/> Diritto delle associazioni, delle fondazioni e dei comitati <input type="checkbox"/> Diritto dell'immigrazione <input type="checkbox"/> Diritto delle successioni <input type="checkbox"/> Diritto minorile (civile e penale)</p> <p>Molteplicità: La denominazione dell'area dovrebbe comprendere i minori. Fra gli ambiti di competenza manca quello relativo alla tutela e alla capacità delle persone. Per quanto riguarda il diritto minorile, è opportuno specificare che esso comprende sia l'ambito civile che quello penale, tenuto conto dell'unitarietà della qualificazione minorile.</p>
<b>LECCE</b>	<p>(art. 3) Le aree di specializzazione individuate dal Ministero non appaiono razionali e vanno rivisitate. Il settore civile è smembrato in una serie di sottospecializzazioni (Diritto della responsabilità civile per danni a cose o persone, diritti reali, condominio e locazioni, esecuzioni, commerciale, diritto bancario e finanziario ) che contrastano peraltro con l'assurda previsione di cui all'art. 3, mentre il Diritto Penale viene ricondotto ad unica specialità, allo stesso modo del Diritto Amministrativo o Tributario, che pure al loro interno presentano rilevanti sfaccettature e peculiarità differenti.</p>
<b>FROSINONE</b>	<p>Tabella A La previsione della suddivisione suggerisce almeno che: a) la area del Diritto Penale ed Amministrativo venga trattata così come l'area del settore civile; b) la area del settore civile appaiono scongiure e non coordinati fra loro nell'ambito di competenza; c) siano inserite specializzazioni che attualmente non hanno alcun riscontro sul territorio italiano (vedi Diritto dell'Unione Europea e Diritto Internazionale); d) non sono previste specializzazioni nell'ambito processualistico. Prevedere esclusivamente le seguenti aree di specializzazione: 01) Nell'ambito del Diritto Amministrativo le seguenti aree di specializzazione: 1.1) Diritto Urbanistico e dell'Edilizia 1.2) Appalti Pubblici 1.3) Pubbliche Imprese</p>



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

**COFA-SULMONA**

Tabella A (articolo 3)

Area di specializzazione: Diritto delle persone e della famiglia

Ambito di competenza:

Diritto di famiglia  
Diritto delle associazioni, delle fondazioni  
e dei comitati  
Diritto dell'immigrazione  
Diritto delle successioni  
Diritto minorile

Area di specializzazione: Diritto civile

Ambito di competenza:

Diritto della responsabilità civile per danni a cose e persone.  
Diritti di proprietà e altri diritti reali  
Divisioni  
Diritto del condominio degli edifici  
Diritto delle locazioni  
Diritto agrario  
Contratti

Area di specializzazione: Diritto penale

Ambito di competenza: Diritto penale

Area di specializzazione: Diritto amministrativo

Ambito di competenza: Diritto amministrativo



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

UCPI-AGI-AIAF-  
UNCAT-UNCC

Area di specializzazione: Diritto commerciale

Ambito di competenza:

Diritto dell'impresa e delle società

Diritto dei contratti commerciali

Diritto della concorrenza

Diritto Industriale

Diritto Bancario e finanziario

Diritto della Proprietà intellettuale

Procedure concorsuali

Area di specializzazione: Diritto tributario

Ambito di competenza: Diritto tributario e diritto doganale

Area di specializzazione: Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale

Ambito di competenza: Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale

Area di specializzazione: Diritto dell'Unione europea ed Internazionale

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale del Consiglio Nazionale Forense.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*



## BREVI OSSERVAZIONI SUL REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI FORENSI (AVV. MAURIZIO ARGENTO)

### **Art. 9. - Legge 247/2012 - (Specializzazioni)**

1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.
2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.
5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.
6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

---

## Art. 3

### **Aree di specializzazione e ambiti di competenza**

1. L'AVVOCATO PUÒ CONSEGUIRE IL TITOLO DI SPECIALISTA IN UNA SOLA DELLE AREE DI SPECIALIZZAZIONE PREVISTE NELLA TABELLA A ALLEGATA AL PRESENTE DECRETO.

*Il regolamento dispone un'illogica limitazione del numero massimo di specializzazioni per ogni professionista fissato ad libitum nel numero di una sola area; nel nostro sistema, dove – com'è noto – è addirittura consentito ab immemorabilia ai medici di conseguire più specializzazioni a seconda delle proprie attitudini ed inclinazioni che, del resto, ben possono mutare nel tempo anche, e soprattutto, in conseguenza della fluidità in astratto della clientela di ciascuno studio legale; donde è perfettamente normale che un professionista possa nel corso degli anni accrescere o diminuire le proprie competenze professionali proprio in considerazione delle richieste che gli assistiti rivolgono al suo studio in aree del diritto assolutamente diverse.*

*Peraltro la norma primaria (art.9) non prevede alcuna limitazione.*

**PROPOSTA:** L'AVVOCATO PUÒ CONSEGUIRE IL TITOLO DI SPECIALISTA IN UNA O PIÙ AREE DI SPECIALIZZAZIONE PREVISTE NELLA TABELLA A ALLEGATA AL PRESENTE DECRETO.  
(cassare di conseguenza il comma 3 dell'art.6)

---

## Art. 6

### **Disposizioni comuni.**

C.2 - (B) NON HA RIPORTATO, NEI TRE ANNI PRECEDENTI LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, UNA SANZIONE DISCIPLINARE DEFINITIVA CONSEGUENTE AD UN COMPORTAMENTO REALIZZATO IN VIOLAZIONE DEL DOVERE DI COMPETENZA O DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE;

*Non si comprende la "ratio" di connessione teleologica tra comportamento rilevante deontologicamente e titolo di specialista quando tale rilevanza non sussiste neppure il maggior genus per l'avvocato "generalista".*

*Peraltro, la norma come configurata impedirebbe all'avvocato colpevole di violazione disciplinare di non poter esporre il titolo di specialista ma di poter comunque esercitare la materia anche in via esclusiva.*

*Non si comprende comunque la ragione della limitazione della rilevanza del comportamento deontologicamente rilevante solo per le violazioni connesse al dovere di competenza o di aggiornamento quasi a voler dare ingiustificata prevalenza a tali violazioni rispetto a tutti gli altri doveri fissati nei principi generali del codice deontologico.*

*Non è chiara la ragione del limite temporale dei tre anni atteso che la rilevanza disciplinare di regola è sempre stata riferita al quinquennio e, comunque, anche i termini di rilevanza per il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza fanno riferimento a cinque anni.*

**PROPOSTA: CASSARE LA PREVISIONE**



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## Art. 6

### **Disposizioni comuni.**

C.2 - (c) NON HA SUBITO, NEI DUE ANNI PRECEDENTI LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, LA REVOCA DEL TITOLO DI SPECIALISTA.

*Non si comprende perché l'avvocato già specialista per comprovata esperienza che non abbia esercitato dopo il conseguimento del titolo nella materia di riferimento deve poi attendere due anni per poter riacquisire il titolo a dispetto invece di coloro che per la prima volta – in possesso dei requisiti – possono immediatamente conseguire la specializzazione.*

**PROPOSTA: CASSARE LA PREVISIONE**

---

## Art. 6

### **Disposizioni comuni.**

C.4 - *NEL CASO DI DOMANDA FONDATA SULLA COMPROVATA ESPERIENZA IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CONVOCA L'ISTANTE PER SOTTOPORLO AD UN COLLOQUIO SULLE MATERIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI COMPETENZA DELL'AREA DI SPECIALIZZAZIONE, SALVO CHE CIÒ NON APPAIA SUPERFLUO IN RAGIONE DELLE RISULTANZE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.*

*La norma primaria non prevede alcun "esame" per il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza prevedendo solo "che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni".*

*Peraltro, non si comprende da quale organo (plenum collegiale, commissione specifica, singolo consigliere, commissione mista ecc..) dovrebbe essere eseguita la verifica sulla competenza del richiedente e, soprattutto, su quali argomenti atteso che trattasi di materie specialistiche che potrebbero non rientrare nelle conoscenze stesse dei componenti del CNF.*

*La previsione di un 'colloquio' presso il CNF per valutare la comprovata esperienza, e tutte le norme a tale previsione connesse, palesano un eccesso di delega: non rientra nelle competenze del Consiglio Nazionale stabilire, con un esame/colloquio se un avvocato sia più o meno esperto atteso che la legge prevede solo una adeguata documentazione.*

*In ogni caso, in mancanza di preordinati criteri selettivi, si palesa assolutamente eccessiva la discrezionalità del CNF nella valutazione della necessità o meno "dell'esame orale" per il richiedente il titolo di specialista.*

**PROPOSTA: C.4 - NEL CASO DI DOMANDA FONDATA SULLA COMPROVATA ESPERIENZA IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE VALUTA LE RISULTANZE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA SULLA BASE DEI CRITERI OGGETTIVI PREVIAMENTE FISSATI.**



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

---

## Art. 7

### **Percorsi formativi**

*C 3. I CONSIGLI DELL'ORDINE STIPULANO LE PREDETTE CONVENZIONI ANCHE D'INTESA CON LE ASSOCIAZIONI SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DI CUI ALL'ART. 35, COMMA 1, LETTERA S), DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247.*

*La norma primaria non prevede il coinvolgimento diretto delle associazioni forensi nei percorsi formativi e non si comprende, peraltro, quale vantaggio – diretto o indiretto - possa derivarne agli ordini.*

**PROPOSTA: CASSARE LA PREVISIONE**

## Art. 7

### **Percorsi formativi**

*C 4. LE CONVENZIONI DI CUI AI COMMI 2 E 3 PREVEDONO L'ISTITUZIONE DI UN COMITATO SCIENTIFICO COMPOSTO DA SEI MEMBRI DI CUI TRE NOMINATI DALL'ENTE O DALL'ARTICOLAZIONE DI CUI AL COMMA 1, UNO DEI QUALI CON FUNZIONI DI COORDINATORE. IL COMITATO SCIENTIFICO DELIBERA A MAGGIORANZA DEI COMPONENTI E, IN CASO DI PARITÀ, PREVALE IL VOTO DEL COORDINATORE.*

*Manca qualsivoglia previsione dell'obbligatorietà della partecipazione al comitato scientifico di componenti di diritto su designazione dei COA.*

*In ogni caso, occorre prevedere che almeno uno dei componenti del Comitato sia Consigliere del COA, con LE funzioni di Coordinatore anche al fine di dare una effettiva compartecipazione e un fattivo contributo di interessi e di risorse da parte degli Ordini.*

**PROPOSTA: LE CONVENZIONI DI CUI AI COMMI 2 E 3 PREVEDONO L'ISTITUZIONE DI UN COMITATO SCIENTIFICO COMPOSTO DA SEI MEMBRI DI CUI TRE NOMINATI DALL'ENTE O DALL'ARTICOLAZIONE DI CUI AL COMMA 1, TRE NOMINATI DAI COA UNO DEI QUALI CON FUNZIONI DI COORDINATORE. IL COMITATO SCIENTIFICO DELIBERA A MAGGIORANZA DEI COMPONENTI E, IN CASO DI PARITÀ, PREVALE IL VOTO DEL COORDINATORE.**

## Art. 7

### **Percorsi formativi**

*C 5. LE CONVENZIONI DI CUI AI COMMI 2 E 3 PREVEDONO, ALTRESÌ, L'ISTITUZIONE DI UN COMITATO DI GESTIONE COMPOSTO DA CINQUE MEMBRI DI CUI TRE NOMINATI DA UNO DEGLI ENTI O DELLE ASSOCIAZIONI DI CUI AI COMMI 2 E 3, UNO DEI QUALI CON FUNZIONI DI DIRETTORE E COORDINATORE.*

*Manca qualsivoglia previsione dell'obbligatorietà della partecipazione al comitato di gestione di componenti di diritto su designazione dei COA.*

*In ogni caso, occorre prevedere che almeno uno dei componenti del Comitato sia Consigliere del COA, con LE funzioni di Coordinatore anche al fine di dare una effettiva compartecipazione e un fattivo contributo di interessi e di risorse da parte degli Ordini.*



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

**PROPOSTA:** *LE CONVENZIONI DI CUI AI COMMI 2 E 3 PREVEDONO, ALTRESÌ, L'ISTITUZIONE DI UN COMITATO DI GESTIONE COMPOSTO DA CINQUE MEMBRI DI CUI TRE NOMINATI DAI COA UNO DEI QUALI CON FUNZIONI DI DIRETTORE E COORDINATORE DUE DAGLI ENTI DI CUI AI COMMI 2 E 3.*

## **Art. 7**

### **Percorsi formativi**

*C 6. IL COMITATO SCIENTIFICO INDIVIDUA IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA CON L'INDICAZIONE, DA PROPORRE AL COMITATO DI GESTIONE, DELLE MATERIE, DELLE ORE DESTINATE A CIASCUNA DI ESSE, DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DEI DOCENTI.*

*E' necessario prevedere che il percorso formativo non sia solo teorico ed accademico ma deve avere un concreto riscontro pratico – processuale.*

**PROPOSTA:** *IL COMITATO SCIENTIFICO INDIVIDUA IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA CON L'INDICAZIONE, DA PROPORRE AL COMITATO DI GESTIONE, DELLE MATERIE ANCHE PRATICHE E PROCESSUALI, DELLE ORE DESTINATE A CIASCUNA DI ESSE, DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DEI DOCENTI.*

## **Art. 7**

### **Percorsi formativi**

*C 7. I DOCENTI DEVONO ESSERE INDIVIDUATO ESCLUSIVAMENTE TRA I PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO, RICERCATORI UNIVERSITARI, AVVOCATI DI COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE ABILITATI AL PATROCINIO AVANTI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI, MAGISTRATI CHE ABBIANO CONSEGUITO ALMENO LA TERZA VALUTAZIONE, E, PER PARTICOLARI ESIGENZE E PER LE SOLE MATERIE NON GIURIDICHE, IL CUI CARICO NON POTRÀ SUPERARE UN QUINTO DEL TOTALE, ESPERTI DI COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE ALMENO DECENNALE NELLA SPECIFICA AREA DI INTERESSE; IL COMITATO DELIBERA A MAGGIORANZA DEI COMPONENTI E IN CASO DI PARITÀ PREVALE IL VOTO DEL COORDINATORE.*

*La previsione di esclusività tende a radicalizzare la specializzazione in termini tipicamente accademica.*

*Non è chiaro quale comitato (scientifico o di gestione) che procede alla individuazione e nomina dei docenti.*

**PROPOSTA:** *I DOCENTI POSSONO ESSERE INDIVIDUATI TRA I PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO, RICERCATORI UNIVERSITARI, AVVOCATI DI COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE ABILITATI AL PATROCINIO AVANTI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI, MAGISTRATI CHE ABBIANO CONSEGUITO ALMENO LA TERZA VALUTAZIONE, ESPERTI DI COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE ALMENO DECENNALE NELLA SPECIFICA AREA DI INTERESSE; IL COMITATO*



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

**SCIENTIFICO DELIBERA ANCHE A MAGGIORANZA LA PROPOSTA DEI COMPONENTI E IN CASO DI PARITÀ PREVALE IL VOTO DEL COORDINATORE.**

## **Art. 7**

### **Percorsi formativi**

*C 8. IL COMITATO DI GESTIONE, NOMINA I DOCENTI TRA QUELLI PROPOSTI DAL COMITATO SCIENTIFICO, CURA L'ORGANIZZAZIONE ESECUTIVA DEI CORSI, E ASSUME TUTTE LE DETERMINAZIONI NECESSARIE PER IL LORO CORRETTO SVOLGIMENTO.*

*Manca qualsivoglia previsione sulla natura giuridica dei comitati (articolazione o dipartimento dei COA) e, soprattutto la previsione della gestione distinta dalla contabilità degli Ordini della gestione economico – patrimoniale dei corsi.*

**PROPOSTA: IL COMITATO DI GESTIONE DEI CORSI E' UN DIPARTIMENTO DEI COA DI APPARTENENZA , NOMINA I DOCENTI TRA QUELLI PROPOSTI DAL COMITATO SCIENTIFICO, CURA L'ORGANIZZAZIONE ESECUTIVA DEI CORSI, E ASSUME TUTTE LE DETERMINAZIONI NECESSARIE PER IL LORO CORRETTO SVOLGIMENTO, ASSICURA, CON DISTINTA RENDICONTAZIONE AI COA DI RIFERIMENTO LA GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE DEI CORSI.**

## **Art. 7**

### **Percorsi formativi**

*C 9. LE CONVENZIONI DI CUI AI COMMI 2 E 3 POSSONO PREVEDERE CHE LE LEZIONI IN CUI SI ARTICOLANO I CORSI AVVENGANO A DISTANZA CON MODALITÀ TELEMATICHE. IN TAL CASO IL COMITATO DI GESTIONE GARANTISCE LA PRESENZA NELLA SEDE ESTERNA DI UN TUTOR, ANCHE PER IL RILEVAMENTO DELLE PRESENZE, E DI UN SISTEMA AUDIO CHE CONSENTE AI DISCENTI DI INTERLOQUIRE. LA PARTECIPAZIONE A DISTANZA È CONSENTITA PER UN NUMERO DI ISCRITTI NON SUPERIORE AD UN TERZO DEL TOTALE ED IL COSTO DI ISCRIZIONE PER LA FREQUENZA A DISTANZA DEVE ESSERE UGUALE A QUELLO SOSTENUTO DAI PARTECIPANTI NELLA SEDE DEL CORSO.*

*Non si comprende la ragione del limite di un terzo per la partecipazione a distanza della formazione.*

**PROPOSTA: CASSARE IL LIMITE DI UN TERZO**

## **Art. 7**

### **Percorsi formativi**

*C 10. IL COMITATO DI GESTIONE DETERMINA LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO IN MODO DA GARANTIRE ESCLUSIVAMENTE LA COPERTURA DELLE SPESE DI GESTIONE, FUNZIONAMENTO E DOCENZA.*



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

*Non si comprende la ragione della previsione di sola copertura dei costi quando invece l'organizzazione dei corsi potrebbe essere una rilevante risorsa economica per i COA per assicurare qualità anche alla formazione permanente cui poi la stessa specializzazione è direttamente connessa.*

**PROPOSTA: IL COMITATO DI GESTIONE DETERMINA LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO IN MODO DA GARANTIRE LA COPERTURA DELLE SPESE DI GESTIONE, FUNZIONAMENTO E DOCENZA E PER CONSENTIRE L'ADEGUATA PROPOSTA DI FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA SULLE MATERIE OGGETTO DI SPECIALIZZAZIONE.**

## **Art. 7**

### **Percorsi formativi**

*12-. LA PROVA DI CUI AL COMMA 11, LETT. E), È VALUTATA DA UNA COMMISSIONE NOMINATA DAL COMITATO SCIENTIFICO E COMPOSTA PER ALMENO DUE TERZI DA MEMBRI CHE, SEBBENE RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI CUI AL COMMA 7, NON DEVONO APPARTENERE AL CORPO DOCENTE DEL CORSO.*

*Non si comprende la ragione della esclusione dalla valutazione finale dei docenti dei corsi.*

## **Art. 7**

### **Percorsi formativi**

*Aggiungere un comma finale al fine di prevedere anche per il percorso formativo di specializzazione l'obbligo di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni amministrative di almeno otto anni posto che per conseguire una o più specializzazioni occorre maturare preventivamente una generica cultura giuridica di base ed una maggiore esperienza.*

## **Art. 8**

### **Comprovata esperienza.**

**1. IL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA PUÒ ESSERE CONSEGUITO ANCHE DIMOSTRANDO:**

*A) DI AVERE MATURATO UN'ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI ININTERROTTA E SENZA SOSPENSIONI DI ALMENO OTTO ANNI;*

*B) DI AVERE ESERCITATO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI IN MODO ASSIDUO, PREVALENTE E CONTINUATIVO ATTIVITÀ DI AVVOCATO IN UNA DELLE AREE DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALLA TABELLA A ALLEGATA AL PRESENTE DECRETO, MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE, GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE, COMPROVANTE CHE L'AVVOCATO HA TRATTATO NEL QUINQUENNIO INCARICHI PROFESSIONALI FIDUCIARI RILEVANTI PER QUANTITÀ E QUALITÀ, ALMENO PARI A CINQUANTA PER ANNO.*

*Prevedere alla lettera a che la sospensione cui si fa riferimento sia quella amministrativa ex art. 20 L.247\2012.*



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

*Prevedere alla lettera B che la quantità di incarichi professionali fiduciari sia valutata complessivamente nel periodo di riferimento nella misura non superiore a 150.*

*La previsione di 50 incarichi è comunque eccessiva e sproporzionata non tiene conto che sia in sede giudiziale che stragiudiziale tale quantità si potrà riferire solo a fatti di modesta rilevanza, di tipo seriale e non certo qualitativamente apprezzabili finendo così con lo svilire il requisito della specializzazione in concreto.*

*La verifica dei requisiti diventa discrezionale e soggettiva da parte di un soggetto non idoneo alla valutazione.*

*In ogni caso, occorre bilanciare i tempi di formazione tra i due percorsi formativi (teorico art. 7 e pratico art. 8) perché il seguire 50 incarichi nuovi per anno necessita di un impegno professionale temporale di certo superiore alle 200 ore di formazione.*

*Indipendentemente e oltre la questione della conoscenza teorica della materia e dell'inquadramento tecnico-accademico del problema di diritto, ciò che alla fine ed in atto ci qualifica come specialisti è la effettiva e concreta conoscenza della materia e la pratica applicata del problema.*

*Analogamente, lo specialista in cardiologia non si forma (solo) sui libri di testo e sui banchi delle scuole di specialità; ma prima di tutto egli si forma in reparto, seguendo il Direttore della clinica in corpore vili (come si suol dire), e frequentando la corsia.*

*Lo specialista medico al quale ci si rivolge per un consulto è, innanzi tutto, quel professionista che ha visto molti casi simili a quello di cui si discute e che ha visto più spesso degli altri come quella determinata patologia possa evolvere, risolversi, trasformarsi o complicarsi.*

*Ma se è questo ciò che qualifica la specializzazione professionale, vale a dire la reiterata applicazione pratica ad un determinato ramo della generale disciplina praticata; se questo dunque è nel nostro settore lo "specializzato in diritto di famiglia", perché allora non riconoscere, almeno come criterio concorrente, che la qualifica di avvocato specialista debba essere riconosciuta a chi ha documentalmente ed oggettivamente trattato un numero di questioni in quel settore del diritto per un numero reiterato di anni senza alcun indice numerico ma qualitativo ?*

*Peraltro, il criterio della specializzazione sul campo avrebbe il pregio di non individuare (e, quindi, concentrare) le figure degli specialisti sulla base di meri criteri anagrafici (solo i colleghi più giovani avranno il tempo di dedicarsi alla formazione teorica) o di collocazione territoriale del professionista (perché più vicini al luogo in cui si svolgono i corsi di formazione), ma privilegia il criterio di una accertata, effettiva e dimostrata preparazione sostanziale.*

## **Art. 9**

### **Disposizioni comuni.**

1. L'AVVOCATO SPECIALISTA, OGNI TRE ANNI DALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 5, DICHIARA E DOCUMENTA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE D'APPARTENENZA L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE PERMANENTE NELL'AREA DI SPECIALIZZAZIONE, A NORMA DEGLI ARTICOLI 10 ED 11.

2-. IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI APPARTENENZA:



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

(A) CURA LA TEMPESTIVA TRASMISSIONE AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE DELLA DICHIARAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE, ESPRIMENDO PARERE NON VINCOLANTE SUL MANTENIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALISTA;

(B) OVVERO COMUNICA AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE IL MANCATO DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE.

*Non si comprende perché il parer dei COA deve essere non vincolante.*

*Potrebbe essere invece preferibile che il parere dei COA venga corredato da una valutazione da parte delle scuole forensi che attesi la qualità delle prestazioni specialistiche rese dal richiedente.*

## **Art. 11**

### **Esercizio continuativo della professione nell'area specialistica.**

1. IL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA PUÒ ESSERE MANTENUTO ANCHE DIMOSTRANDO DI AVERE ESERCITATO NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO IN MODO ASSIDUO, PREVALENTE E CONTINUATIVO ATTIVITÀ DI AVVOCATO IN UNA DELLE AREE DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALLA TABELLA A ALLEGATA AL PRESENTE DECRETO, MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE, GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE, COMPROVANTE CHE L'AVVOCATO HA TRATTATO NEL TRIENNIO INCARICHI PROFESSIONALI FIDUCIARI RILEVANTI PER QUANTITÀ E QUALITÀ, ALMENO PARI A CINQUANTA PER ANNO.

*La previsione di 50 incarichi per anno per le ragioni esposte si palesa davvero eccessiva e sproporzionata e in ogni caso non può essere superiore a 25 incarichi per anno per essere equa rispetto al periodo di formazione teorica.*

## **Art. 12**

### **Revoca del titolo**

C 1. IL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA È REVOCATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE, NEI SEGUENTI CASI:

(A) IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE DEFINITIVA CONSEGUENTE AD UN COMPORTAMENTO REALIZZATO IN VIOLAZIONE DEL DOVERE DI COMPETENZA O DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE;

*Non si comprende la rilevanza disciplinare sulla specializzazione quando le medesime attività, non sussistendo riserva di esercizio esclusivo della professione nella materia, può essere esercitata da qualunque avvocato generalista già colpevole di grave sanzione disciplinare.*

## **Art. 12**

### **Revoca del titolo**

C 2. IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU SEGNALAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE O DI TERZI PUÒ DAR CORSO AL PROCEDIMENTO PER LA REVOCAL DEL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA NEI CASI DI GRAVE E COMPROVATA CARENZA DELLE SPECIFICHE COMPETENZE DELL'AREA DI SPECIALIZZAZIONE



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

*Ancora una volta non si comprende chi e come valuta la “comprovata carenza” e, soprattutto, con quale titolo di conoscenza nelle materie specialistiche*

## **Valutazioni GENERALI**

*I*

*Il regolamento, nonostante l'attuale ordinamento professionale è stato incentrato ex lege sul ruolo centrale degli Ordini territoriali (e non certo del CNF organo giurisdizionale), in palese violazione dei principi di sussidiarietà, relega limitati compiti ai consigli dell'ordine in materia di specializzazioni.*

*II*

*Le associazioni specialiste per essere iscritte nel registro tenuto dal CNF devono possedere soprattutto il requisito della “diffusione territoriale”; tale requisito non è certamente legato alla qualità dell'offerta formativa e premia soltanto le organizzazioni di vecchia costituzione o più forti sotto il profilo economico.*

*Non è stato specificato, che le associazioni ed i loro dirigenti, non possano essere soci o in qualsiasi altro modo partecipare a società, associazioni o enti aventi fini di lucro in materia di specializzazione; così come non è stato specificato che la formazione deve essere gestita dalle associazioni iscritte negli elenchi direttamente e senza intermediari;*

*III*

*Ipotizzando che in un anno, composto da 52 settimane; ne siano fruibili concretamente 40 (meno luglio, agosto e settembre, natale, capodanno e pasqua), il numero delle 100 ore annuali verrebbe ripartito in 2,5 ore per settimana.*

*Con lezioni da 4 ore il sabato mattina (9 – 13) e 3 ore il pomeriggio (14 – 17) in poco più di 14 settimane (3 mesi e mezzo) sarebbe esaurito il monte ore previsto.*



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

**Tabella A (articolo 3)**

<b>Aree di specializzazione</b>	<b>Ambito di competenza</b>
❖ Diritto delle persone e della famiglia	Diritto di famiglia Diritto delle associazioni, delle fondazioni e dei comitati Diritto dell'immigrazione Diritto delle successioni Diritto minorile
❖ Diritto della responsabilità civile	Diritto della responsabilità civile per danni a cose e persone.
❖ Diritto penale	Diritto penale
❖ Diritti reali, condominio e locazioni	Diritti di proprietà e altri diritti reali Divisioni Diritto del condominio degli edifici Diritto delle locazioni Diritto agrario
❖ Diritto dell'ambiente	Diritto dell'ambiente.
❖ Diritto amministrativo	Diritto amministrativo
❖ Diritto industriale e della proprietà intellettuale	Diritto industriale e della proprietà intellettuale
❖ Diritto commerciale e della concorrenza	Diritto dell'impresa e delle società Diritto dei contratti commerciali Diritto della concorrenza
❖ Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali	Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali Diritto della crisi da sovraindebitamento
❖ Diritto bancario e finanziario	Diritto bancario e finanziario
❖ Diritto tributario	Diritto tributario e diritto doganale
❖ Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale	Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale
❖ Diritto dell'Unione europea	Diritto dell'Unione europea
❖ Diritto internazionale	Diritto internazionale

*Nella seduta del 25 giugno 2010 il CNF aveva indicato una sola specializzazione in diritto civile del pari del penale, amministrativo, tributario, europeo e internazionale.*



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

*La previsione delle aree appare eccessiva ed irragionevole oltre che sproporzionate; infatti, le specializzazioni della Giustizia Civile sono estremamente settorializzate, mentre quelle della Giustizia Penale, Amministrativa e Tributaria restano inspiegabilmente ampie ed uniche.*

*Invero nel processo penale coesistono una pluralità di riti ed una specificazione di materie (penale-tributario, penale-commerciale, penale-minorile), così come nel diritto amministrativo si riscontrano varie distinzioni (appalti, danno erariale).*

*Non si comprende perché nell'area del diritto di famiglia rientrano le competenze in materia anche di diritto delle associazioni, di diritto dell'immigrazione.*

*Non si comprende cosa significa specialista in diritto della responsabilità civile atteso che in ogni controversia civile viene fatta valere una responsabilità; anche la responsabilità ex art 2043 non può ritenersi esaustiva di una specializzazione atteso che essa spazia dal sinistro stradale alla colpa medica; la responsabilità civile poi può essere extracontrattuale o contrattuale con criteri di conoscenza e preparazione professionale assolutamente distinti.*

*Non si comprende il frazionamento del diritto societario\commerciale in diritto industriale, diritto procedure concorsuali, diritto bancario.*

*Non si comprende la distinzione del diritto internazionale da quello dell'unione europea anche per l'esiguo numero di professionisti che si occupano delle dette materie di regola congiuntamente.*

*Il regolamento poi addirittura ignora la possibilità per il professionista di specializzarsi in talune materie oggetto addirittura d'insegnamento universitario: per esempio, il diritto ecclesiastico, il diritto dell'energia, le procedure (civile, penale ed oramai anche amministrativa), il diritto informatico, il diritto dell'immigrazione, il diritto regionale e degli enti locali, etc.*





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## **PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE**

*(Legge 31 dicembre 2012, n. 247)*

**“TAVOLI” DELL'AVVOCATURA PRESSO IL CNF E**

**“TAVOLI” MINISTERIALI**

***RESOCONTO DEGLI INCONTRI DEI GRUPPI DI LAVORO,***

***MATERIALI PERVENUTI E***

***POSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE***

***Roma, 29 maggio 2014***

**ESTRATTO**

***Dossier di documentazione n. 6/2014***

***a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense***



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

**PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA  
DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE**

*(Legge 31 dicembre 2012, n. 247)*

**RESOCONTO DEGLI INCONTRI DEI GRUPPI DI LAVORO  
ai fini dei cd. "TAVOLI MINISTERIALI"<sup>1</sup>**

**ESTRATTO**

**INDICE**

<i>Premessa</i>	P.	1
<b>Composizione "tavoli" interni presso il CNF e Consiglieri coordinatori dei Gruppi di lavoro</b>	P.	3
<b>Questioni emerse dall'incontro svoltosi in data 23/04/2014 presso il Consiglio nazionale forense</b>	P.	5
<b>Tavoli convocati presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia – <i>Prospetto conferme di partecipazione raccolte dal CNF</i></b>	P.	6

**RESOCONTO DEGLI INCONTRI DEI TAVOLI,  
MATERIALI PERVENUTI  
E POSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

**SPECIALIZZAZIONI**

<b>Resoconto tavolo interno del 23/04/2014</b>	P.	10
<b>Resoconto tavolo interno del 13/05/2014</b>	P.	13
<b>Resoconto tavolo ministeriale del 14/05/2014</b>	P.	17
<b><i>Materiali pervenuti</i></b>		

---

<sup>1</sup> Il presente dossier è a cura di Francesca Mesiti e Riccardo Cremonini, con la supervisione di Giuseppe Colavitti.  
Dossier n. 6/2014

ANF	P.	21
FLEPAR	P.	32
SIAA	P.	36
UIF	P.	37
UCPI, AGI, AIAF, UNCAT e UNCC	P.	40
<b>Documento elaborato dal Consiglio all'esito della seduta amministrativa del 23/05/2014</b>	P.	<b>41</b>
Elenco Dossier pubblicati dall'Ufficio Studi al 29 maggio 2014	P.	44
Composizione Ufficio studi	P.	47



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## ***Premessa***

Il presente dossier raccoglie l'elenco ed il resoconto dei lavori dei c.d. "tavoli" dell'avvocatura, gruppi di lavoro tematici costituiti anche ai fini dei necessari rapporti con il Ministero della Giustizia.

I **tavoli presso il Consiglio Nazionale Forense** sono coordinati dal CNF e partecipati dalle Unioni Regionali degli Ordini forensi e dalla Cassa di previdenza.

A questi si aggiungono i **tavoli costituiti presso il Ministero della Giustizia**, coordinati dall'Ufficio legislativo del Ministero, che prevedono la partecipazione dell'OUA, delle associazioni maggiormente rappresentative e del CNF in rappresentanza degli Ordini

Gli elenchi degli avvocati componenti i tavoli sono da considerarsi *indicativi* e possono essere integrati in qualsiasi momento.

I resoconti dei gruppi di lavoro contenuti nel presente dossier sono stati redatti ad *uso interno* dall'Ufficio studi del CNF, e *non* risultano tutti approvati dai rispettivi coordinatori.

In relazione a ciascun tavolo sono raccolti i materiali pervenuti dalle associazioni, all'esito della riunione dei diversi tavoli ministeriali, nonché un documento di sintesi elaborato dal CNF ed inoltrato al Ministro sulle proposte e questioni esaminate.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## TAVOLI INTERNI PRESSO IL CNF

### COMPOSIZIONE “TAVOLI” INTERNI PRESSO IL CNF E CONSIGLIERI COORDINATORI DEI GRUPPI DI LAVORO

SUPERVISIONE TAVOLI Pres. ALPA

COORDINAMENTO Cons. Mascherin

#### 1) ACCESSO

Coordinamento Cons. **Perfetti**, coadiuvato dal Cons. **De Giorgi**

- Patrizia Corona (Pres. Trento)
- Vincenzo Pecorella (Cons. Napoli)
- Francesco Marullo (Pres. Fori siciliani, Messina)
- Enrico Moscoloni (Segr. Milano)
- Nicolino Zaffina (Cassa)
- Elena Nigro (Coa Torino)
- Angelo Schillaci (Ufficio studi CNF)

#### 2) ORGANIZZAZIONE STUDI PROFESSIONALI

Coordinamento Cons. **Broccardo**, coadiuvata dai Conss. **Picchioni e Piacci**

- Emanuele Prati (Pres. Forli)
- Alessandra Stella (Udine)
- Igino de Cesaris (Cassa)
- Francesca Romani (Ufficio studi CNF)

#### 3) ATTIVAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE CON LA PA (sussidiarietà)

Coordinamento Cons. **Neri**, coadiuvato dal Cons. **Berruti**

- Davide Calabrò (Pres. Frosinone)
- Demetrio Rivellino (Pres. Cambobasso)
- Marco Pilia (Vice Pres. Unione Regionale, Segr. Lanusei)
- Marina Chiarelli (Ufficio studi CNF)

#### 4) SOCIETA'

Coordinamento Cons. **Allorio**, coadiuvato dal Cons. **Merli**

- Diego Manente (Segr. Venezia)



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

- Francesco Greco (Pres. Palermo)
- Carlo Orlando (Pres. Perugia)
- Luca Taormina (Cassa)
- Mario Napoli (Presidente Torino)
- Gianluca Bertolotti (Ufficio studi CNF)

## **5) SPECIALIZZAZIONI**

Coordinamento Cons. **Tacchini**, coadiuvato dai Cons. **Piacci e Damascelli**

- Daniele Grasso (Pres. Venezia)
- Alessandro Vaccaro (Pres. Genova)
- Maurizio Argento (Segr. Unione Forense Sicilia)
- (Eventuale contributo scritto di Sergio Paparo)
- Carlo Bonzano (Ufficio studi CNF)

## **6) OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Coordinamento Cons. **Del Paggio**

- Valter Militi (Vice Pres. Cassa forense)
- Giancarlo Zannier (Pres. Pordenone)
- Stefania Gentile (Ufficio studi CNF)

## **7) COMPENSI PATROCINIO SPESE DELLO STATO**

Coordinamento Cons. **Mascherin**

- Giuseppe Iacona (Pres. Caltanissetta)
- Roberto Uzzau (Cassa)
- Donatella Pau (Oristano)
- Roberto Brizio (COA Torino)
- Nicola Cirillo (Ufficio studi CNF)

## **8) FORME DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA**

Coordinamento Cons. **Pisano**, coadiuvata dal Cons. **Florio**

- Sergio Paparo (Pres. Firenze)
- Mauro Vaglio (Pres. Roma)
- Emmanuele Virgintino (Pres. Bari)
- Giuseppe Calvo (Consigliere COA Catania)
- Antonio Rosa (Pres. Triveneto)
- Ettore Atzori (Pres. Cagliari)
- Remigio Belcredi (Pres. Novara)
- Francesca Mesiti (Ufficio studi CNF)



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## **PROCESSO TELEMATICO**

Coordinamento Cons. **Pasqualin**, coadiuvato dal Cons. **Allorio**

- Antonio Rosa (Pres. Triveneto)
- Sergio Paparo (Pres. Firenze)
- Giuseppe Calvo (Consigliere Catania)
- Alessandro Lovato (Bologna)
- Paolo Giuggioli (Pres. Milano)
- Silvia Izzo (Ufficio studi CNF)



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## ***Questioni emerse dall'incontro svoltosi in data 23.04.2014 presso il Consiglio nazionale forense***

### **1. Accesso:**

- Forme di accesso alla professione ad esempio per numero programmato ;
- Sviluppo e sostegno alle scuole forensi in una prospettiva meritocratica.

### **2. Organizzazione studi professionali:**

- Sviluppo del contratto di collaborazione e incentivi;
- Accesso al credito per i giovani;
- Innovazione tecnologica all'interno degli studi professionali.

### **3. Attuazione di forme di collaborazione con la PA (sussidiarietà):**

- Sussidiarietà dell'avvocato nei compiti della PA;
- Attività dell'avvocato sussidiaria all'interno della volontaria giurisdizione;
- Altre forme di sussidiarietà all'interno della giurisdizione;
- Semplificazione e accelerazione per la fase di realizzo del credito.

### **4. Società:**

- Organizzazione, sviluppo e attuazione dell'esercizio della professione in forma societaria ex ART. 5 legge professionale;
- Misure di sostegno a favore della società tra giovani avvocati.

### **5. Specializzazione:**

- Valorizzazione della specializzazione nel percorso formativo dell'avvocato;
- Misure di favore e di sostegno per i percorsi di specializzazione, con particolare riguardo ai giovani professionisti.

### **6. Obblighi assicurativi:**

- Clausole essenziali della polizza assicurativa ex art. 12 L. 31.12.2012, n. 247.

### **7. Compensi patrocinio a spese dello Stato:**

- Forme di semplificazione della fase di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato con attribuzione di ruoli sussidiari in capo alla Cassa e ai Consigli degli Ordini Territoriali;
- Semplificazione delle formalità di liquidazione.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## TAVOLI MINISTERIALI

### TAVOLI

convocati presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia

**Prospetto conferme di partecipazione raccolte dal CNF**  
aggiornate alle ore 9 del 9 maggio 2014

#### ACCESSO, FORMAZIONE E TIROCINIO

- 13 maggio 2014, ore 16,30

CNF – Vice Pres. Avv. prof. Ubaldo Perfetti

UFFICIO STUDI CNF – avv. Giuseppe Colavitti e avv. Riccardo Cremonini

CASSA FORENSE – avv. Nicolino Zaffina

ANF – avv. Luigi Pansini

OUA – avv. Luca Borghi

UNCC – avv. Ferdinando Testoni Blasco

UNAEP – avv. Andrea Magnanelli

UCPI – avv. Bruno Botti

AIGA – avv. Nicoletta Giorgi

SIAA – avv. Benedetta Lubrano

UNCA (Unione Nazionale Camere Amministrative) – avv. Mario Sanino e avv. Patrizio Leozappa

#### SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

#### E ORGANIZZAZIONE STUDI PROFESSIONALI

- 14 maggio 2014, ore 16,30

CNF – avv. Carlo Allorio, avv. Enrico Merli e avv. Michele Salazar



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

UFFICIO STUDI CNF – avv. Giuseppe Colavitti, avv. Gianluca Bertolotti e avv. Francesca Romani

ANF – avv. Ester Perifano

UNCC – avv. Francesco Storace

UIF – avv. Barbara Lorenzi e avv. Roberto Zazza

AIGA – avv. Alberto Vermiglio

## SPECIALIZZAZIONI

- 14 maggio 2014, ore 11,30

CNF – avv. Ettore Tacchini

UFFICIO STUDI CNF – avv. Giuseppe Colavitti e avv. Nicola Cirillo

UNCC – avv. Laura Jannotta

ANF – avv. Ester Perifano

AGI – avv. Aldo Bottini

UCPI – avv. Vinicio Nardo

UIF – avv. Roberto Zazza

AIAF – avv. Maurizio Bandera

AIGA – avv. Alfonso Quarto

FLEPAR – avv. Sandra Colombino

SIAA – avv. Enrico Lubrano e avv. Salvatore Orestano

## OBBLIGHI ASSICURATIVI

- 16 maggio 2014, ore 11,30

CNF – Cons. tes. Avv. Lucio Del Paggio


UFFICIO STUDI CNF – avv. Giuseppe Colavitti e avv. Stefania Gentile

OUA – avv. Giovanni Previti

ANF – avv. Andrea Zanello

UIF – avv. Paolo Nesta

FLEPAR – avv. Lelio Maritato



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- 15 maggio 2014, ore 11,30

CNF – avv. Roberto Uzzau (Consigliere Cassa Forense che rappresenterà, su delega, il Cons. Segr. del CNF avv. Andrea Mascherin)

UFFICIO STUDI CNF – avv. Giuseppe Colavitti e avv. Nicola Cirillo

UNCM – avv. Paola Lovati

UCPI – avv. Carmela Parziale

AIAF – avv. Gabrielle De Strobel

AIGA – avv. Michele Vaira

## DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE FORENSE ALLA GIURISDIZIONE

- 15 maggio 2014, ore 16,30

CNF – avv. Susanna Pisano

UFFICIO STUDI CNF – avv. Giuseppe Colavitti e avv. Francesca Mesiti

UNCC – avv. Renzo Menoni

ANF – avv. Paola Fiorillo

AGI – avv. Fabio Rusconi

UIF – avv. Elisabetta Rampelli

AIAF – avv. Luisella Fanni

AIGA – avv. Enrico Battisti

FLEPAR – avv. Giacinto Grieco

## RAPPORTI CON LA P. A.

- 16 maggio 2014, ore 16,30

CNF – avv. Claudio Neri e avv. Paolo Berruti

UFFICIO STUDI CNF – avv. Giuseppe Colavitti e avv. Marina Chiarelli

UIF – avv. Enrico Calabrese



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

UNCAT – avv. Salvatore Cantelli

FLEPAR – avv. Tiziana Cignarelli

SIAA – avv. Filippo Lubrano



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## SPECIALIZZAZIONI



### ***Gruppo di lavoro***

*istituito per la disamina dello schema di decreto del Ministro della giustizia volto alla adozione del “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.*

### **Verbale riassuntivo dei lavori della seduta del 23 aprile 2014**

La seduta ha inizio alle ore 14.00. Partecipano ai lavori: Avv. Ettore Tacchini (C.n.f.), Avv. Antonio Damascelli (C.n.f.), Avv. Daniele Grasso (C.o.a. Venezia), Avv. Alessandro Vaccaro (C.o.a. Genova), Avv. Maurizio Argento (Unione forense Sicilia), Avv. Franco Tortorano (Unione Regionale Campania), Avv. Giuseppe Colavitti (Coordinatore Ufficio Studi C.n.f.), Avv. Carlo Bonzano (Ufficio Studi C.n.f.). L’Avv. Ettore Tacchini svolge le funzioni di coordinatore; l’Avv. Carlo Bonzano quelle di segretario.

I lavori hanno inizio con la disamina dello schema di DM inviato dal Ministro della giustizia.

La questione di maggiore interesse e complessità attiene senz’altro alla individuazione delle aree di specializzazione (tabella A); da essa, peraltro, dipende anche il mantenimento o meno della possibilità di conseguire un solo titolo specialistico (art. 3). Sul tema si registrano posizioni eterogenee, ma pur sempre orientate ad una corposa rivisitazione della soluzione proposta dal Ministero (a mero titolo esemplificativo, si segnala la genericità dell’area della “responsabilità civile” e la inspiegabile assenza di aree giuridiche di particolare rilievo).

Stante la complessità del problema e la impossibilità di formulare condivise proposte alternative in tempi brevi, si decide di rinviare la trattazione ad un apposito incontro da tenersi a stretto giro.

Per il resto, dopo alcune considerazioni di ordine generale, si decide di procedere alla raccolta delle osservazioni relative alle singole disposizioni normative (al riguardo, si segnala che è in corso di elaborazione un documento con “testo a



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

fronte” tra la versione ministeriale e quella contenente le modifiche suggerite dal Gruppo di lavoro):

**Art. 6:** viene segnalata la irragionevolezza della previsione (art. 6, comma 2, lett. *b*) volta a precludere il conseguimento del titolo a chi abbia riportato sanzioni disciplinari conseguenti ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza (analoga censura riguarda anche la revoca del titolo per la medesima causa: art. 12, comma 1, lett. *b*). In particolare, si segnala come la sanzione potrebbe riferirsi ad illeciti consumati molti anni prima della presentazione della domanda per il conseguimento del titolo e comunque in relazione a violazioni di assoluta modestia. Dopo ampio dibattito, su proposta dell'avv. Tacchini, all'unanimità, si condivide l'opportunità di conferire efficacia preclusiva alla sola sanzione disciplinare definitiva “interdittiva” ed in tal senso si propone la interpolazione del testo normativo.

**Art. 7:**

- **comma 1:** si suggerisce che la norma faccia riferimento a corsi organizzati “presso” le Università e non “dalle” Università;
- **comma 3:** l'intesa dei Coa con le associazioni non è prevista come meramente eventuale dalla legge, sicché si propone di sopprimere “anche”; d'altronde, viene evidenziato come il concerto con le associazioni abbia finora prodotto sempre risultati apprezzabili. Le altre proposte di modifica avanzate da alcune associazioni non vengono condivise, sicché – per il resto – si propone di mantenere invariato il testo normativo;
- **commi 4 e 5:** si segnala l'opportunità di specificare con maggiore precisione la composizione dei due comitati (scientifico e di gestione). Dopo ampio dibattito, si conviene sulla opportunità di mantenere la presidenza “alternata” dei due comitati, trattandosi di soluzione che sembra garantire il mantenimento di un adeguato equilibrio tra le “categorie” interessate e, conseguentemente, un buon funzionamento del percorso formativo;
- **commi 6, 7 e 8:** si propone di sostituire le previsioni in esame con il testo originariamente proposto dal C.n.f.;
- **comma 9:** stante l'irragionevolezza del limite, si propone di sopprimere il riferimento alla misura massima di un terzo degli iscritti quali legittimati alla partecipazione a distanza;
- si sottolinea la irragionevolezza della **assenza di un limite di anzianità di iscrizione** quale condizione necessaria (unitamente al percorso formativo) per il conseguimento del titolo: potrebbe infatti verificarsi che un neo-avvocato acquisisca il titolo di specialista dopo soli due anni di iscrizione. Sul punto,



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

tuttavia, stante il tenore letterale della legge di riferimento non sembrano potersi introdurre correttivi a livello regolamentare.

**Art. 8:** si ritiene che la trattazione di incarichi professionali fiduciari rilevanti per qualità e *quantità* (art. 8, comma 1, lett. *b*) sia espressione volta a consentire una adeguata valutazione circa la sussistenza dei prescritti requisiti per il conseguimento del titolo; sicché il riferimento ad un numero minimo di incarichi viene considerato ultroneo e fuorviante. All'unanimità, si propone pertanto la soppressione del requisito quantitativo “almeno pari a cinquanta [incarichi] per anno”.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## Tavolo su “Specializzazioni”.

*Roma, 13 maggio ore 15.00*

### **Gruppo di lavoro**

*istituito per la disamina dello schema di decreto del Ministro della giustizia volto alla adozione del “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.*

### **Verbale riassuntivo dei lavori dell’incontro del 13 maggio 2014 ore 15.00**

La seduta ha inizio alle ore 15.00.

Partecipano ai lavori: Avv. Ettore Tacchini (C.N.F.), Avv. Bruno Piacci (C.N.F.), Avv. Simona Ferri (C.O.A. di Genova in sostituzione dell’Avv. Alessandro Vaccaro), Avv. .... (C.O.A. di Palermo in sostituzione dell’Avv. Maurizio Argento), Avv. Carlo Bonzano (Ufficio Studi C.N.F.), Avv. Nicola Cirillo (Ufficio Studi C.N.F.)

Sono assenti giustificati: Avv. Antonio Damascelli (C.N.F.), Avv. Daniele Grasso (C.O.A. Venezia), Avv. Alessandro Vaccaro (C.O.A. Genova), Avv. Maurizio Argento (Unione Regionale Forense Sicilia), Avv. Franco Tortorano (Unione Regionale Forense Campania), Avv. Giuseppe Colavitti (Coordinatore Ufficio Studi C.N.F.).

L’Avv. Ettore Tacchini svolge le funzioni di coordinatore; l’Avv. Carlo Bonzano e l’Avv. Nicola Cirillo quelle di segretari.

I lavori hanno inizio con la disamina dello schema di DM inviato dal Ministro della giustizia per come modificato all’esito della prima riunione del Gruppo svoltasi in data 23 aprile 2014.

Vista l’assenza di alcuni componenti del Tavolo, su proposta del coordinatore, i presenti convengono di rinviare la questione che attiene alla individuazione delle aree di specializzazione (tabella A) e dalla quale, peraltro, dipende anche il mantenimento o meno della possibilità di conseguire un solo titolo specialistico (art. 3).

Per il resto, dopo alcune considerazioni di ordine generale, si decide di procedere alla raccolta delle osservazioni relative alle singole disposizioni normative (al riguardo, si segnala che è in corso di elaborazione un documento con “testo a



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

fronte” tra la versione ministeriale e quella contenente le modifiche suggerite dal Gruppo di lavoro).

**Art. 6:** all’incontro del 23 aprile 2014 era stata segnalata la irragionevolezza della previsione di cui art. 6, comma 2, lett. *b*) volta a precludere il conseguimento del titolo a chi abbia riportato sanzioni disciplinari conseguenti ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza (analoga censura riguarda anche la revoca del titolo per la medesima causa: art. 12, comma 1, lett. *b*). In particolare, si segnalava come la sanzione potrebbe riferirsi ad illeciti consumati molti anni prima della presentazione della domanda per il conseguimento del titolo e comunque in relazione a violazioni di assoluta modestia.

Dopo ampio dibattito, i componenti ritengono di confermare quanto già convenuto in precedenza circa l’opportunità di conferire efficacia preclusiva alla sola sanzione disciplinare definitiva “interdittiva”.

Per il resto, il Gruppo di lavoro ha proposto le seguenti modifiche.

**Art. 7:**

1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati ~~dalle~~ **presso le** Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell’apposito elenco del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

2. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense **anche d’intesa con i consigli dell’ordine degli avvocati e/o le associazioni specialistiche** stipula con gli enti e le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all’esercizio della professione nell’area di specializzazione.

3. I consigli dell’ordine stipulano le predette convenzioni, ~~anche~~ **d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**

4. Le convenzioni di cui ~~ai commi 2 e 3~~ **al comma 2** prevedono l’istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati dall’ente o dall’articolazione di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore e 3 nominati dal CNF **sentiti i consigli dell’ordine degli avvocati e le associazioni specialistiche coinvolti.**

5. Le convenzioni di cui al comma ~~2 e 3~~ **prevede prevedono** l’istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati dall’ente o dall’articolazione di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore e ~~3~~ **nominati dal CNF 2** dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati **ed uno dall’associazione specialistica maggiormente rappresentativa di cui all’art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

6. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

7. Le convenzioni di cui ai ~~comma 2 e 3~~ **al comma 2 prevede prevedono**, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati dal CNF, ~~uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 2 e 3~~, dei quali uno con funzioni di direttore e coordinatore e due nominati dall'ente o articolazione di cui al comma 1.

8. **Le convenzioni di cui al comma 3 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui due nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dei quali uno con funzioni di direttore e coordinatore, due nominati dall'associazione specialistica maggiormente rappresentativa di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed uno nominati dall'ente o articolazione di cui al comma 1.**

9. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

10. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ~~ricercatori universitari~~, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nella specifica area di interesse; il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti sulla proposta e in caso di parità prevale il voto del coordinatore.

11. Il comitato di gestione, approva il programma, nomina i docenti **tenuto conto delle proposte del comitato scientifico**, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.

12. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un *tutor*, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audio che consente ai discenti di interloquire. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.

13. Il comitato di gestione determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza compresi quelli connessi ad attività di organizzazione e supporto della struttura universitaria.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

14. L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:

- (a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a ~~200~~ **250** ore;
- (b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;
- (c) didattica frontale non inferiore a ~~150~~ **100** ore;
- (d) obbligo di frequenza nella misura minima dell'80% della durata del corso;
- (e) previsione di una prova orale **al termine del primo anno di corso il cui mancato superamento preclude l'ammissione al secondo anno di corso;**
- (f) previsione di una prova scritta consistente nella redazione di un atto o parere e una orale al termine del corso** volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato.

15-. Le prove di cui ai comma 14, lett. e) ed f), sono valutate da una commissione nominata dal comitato scientifico sentito il comitato di gestione e costituita per almeno due terzi da componenti che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 10, non devono appartenere al corpo docente del corso.

**Art. 7 bis (proposta congiunta di AGI e UCPI):** il gruppo si riserva la decisione all'esito della prossimo incontro.

**Art. 8:** si ritiene di confermare quanto già convenuto nell'incontro del 23 aprile 2014 per cui la trattazione di incarichi professionali fiduciari rilevanti per qualità e *quantità* (art. 8, comma 1, lett. b) è espressione volta a consentire una adeguata valutazione circa la sussistenza dei prescritti requisiti per il conseguimento del titolo; sicché il riferimento ad un numero minimo di incarichi viene considerato ultroneo e fuorviante. Si conferma, pertanto, la soppressione del requisito quantitativo "*almeno pari a cinquanta [incarichi] per anno*".

Non essendovi altro da trattare, ad ore 20.00, conclusosi l'incontro, viene convocato il prossimo per il giorno 10 giugno 2014 ore 14.00 in Roma alla Via del governo Vecchio n. 03 presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense.

Il Coordinatore del Gruppo  
Avv. Ettore Tacchini  
(*Consigliere CNF*)

I segretari verbalizzanti  
Avv.ti Carlo Bonzano e Nicola Cirillo  
(*Ufficio Studi CNF*)



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## **Tavolo ministeriale su “Specializzazioni”**

convocato presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia

*Roma, il 14 maggio 2014 - ore 11.30*

### **Resoconto sintetico\***

I componenti del tavolo si riuniscono il **14 maggio 2014 alle ore 11.30** in Roma, presso l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia in via Arenula n. 71.

Sono presenti:

<b>Dott. Paolo PORRECA</b>	<i>Vice capo Ufficio legislativo Min. Giustizia</i>
<b>Dott. Carmelo BARBIERI</b>	<i>Ufficio legislativo Ministero Giustizia</i>
<b>Dott. Attilio MARI</b>	<i>Ufficio legislativo Ministero Giustizia</i>
<b>Avv. Ettore TACCHINI</b>	<i>Consiglio Nazionale Forense</i>
<b>Avv. Aldo BOTTINI</b>	<i>Associazione Giuslavoristi Italiani (AGI)</i>
<b>Avv. Maurizio BANDERA</b>	<i>Associazione Italiana per gli Avvocati della Famiglia (AIAF)</i>
<b>Avv. Alfonso QUARTO</b>	<i>Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA)</i>
<b>Avv. Ester PERIFANO</b>	<i>Associazione Nazionale Forense (ANF)</i>
<b>Avv. Sandra COLOMBINO</b>	<i>Federazione Legali Enti Parastatali (FLEPAR)</i>
<b>Avv. Caterina CABIDDU</b>	<i>Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA)</i>
<b>Avv. Elisa MINERVA</b>	<i>Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA)</i>
<b>Avv. Enrico LUBRANO</b>	<i>Società Italiana Avvocati Amministrativisti (SIAA)</i>
<b>Avv. Salvatore ORESTANO</b>	<i>Società Italiana Avvocati Amministrativisti (SIAA)</i>
<b>Avv. Roberto ZAZZA</b>	<i>Unione Forense Italiana (UIF)</i>
<b>Avv. Vinicio NARDO</b>	<i>Unione Camere Penali Italiane (UCPI)</i>
<b>Avv. RAMPIONI</b>	<i>Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (UNAEP)</i>
<b>Avv. Laura JANNOTTA</b>	<i>Unione nazionale Camere Civili (UNCC)</i>

L’incontro inizia alle ore 11.40.

---

\* Il presente resoconto è stato redatto da Nicola Cirillo, ad uso interno dell’Ufficio studi, presente alla riunione ministeriale a supporto del Cons. Tacchini.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

Prende la parola il dott. Carmelo Barbieri, Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia il quale rappresenta, con riferimento all'oggetto del tavolo, che potrebbero analizzarsi i seguenti aspetti:

1. individuazione di ulteriori aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata alla bozza di regolamento inviata al Consiglio Nazionale Forense (da ora CNF) per il parere;
2. eventuale modifica della previsione di cui art. 3 della bozza di regolamento elaborata dal Ministero prevedendo la possibilità che l'avvocato possa conseguire il titolo di avvocato specialista in più di un'area di specializzazione tra quelle stabilite;
3. eventuale modifica della disciplina regolamentare prevista per ottenere il titolo di avvocato specialista attraverso il percorso formativo di cui all'art. 7 della bozza del regolamento;
4. determinazione del numero di incarichi rilevanti per quantità e qualità in presenza dei quali poter ottenere il titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza.

Sentite le proposte, interviene l'avvocato Vinicio Nardo (UCPI) il quale rappresenta che il CNF ha concesso termine per osservazioni e integrazioni sino al 25 maggio a Unioni regionali degli ordini, COA e Associazioni forensi, cui ha trasmesso la bozza di regolamento predisposto dal CNF stesso previa consultazione con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative e restituita con modifiche dell'Ufficio Legislativo del Ministero: non sembra opportuno che il tavolo si interessi del merito delle disposizioni regolamentari per come formulate nella bozza in consultazione.

Piuttosto, atteso che in sede di consultazioni con il Ministro non è stata esclusa l'opportunità di una modifica della previsione di cui all'art. 9 della legge n. 247 del 2012 e pertanto sulla fonte primaria, inevitabilmente il regolamento di attuazione ne subirebbe le conseguenze dovendosi adeguare alla norma per come eventualmente modificata.

L'avv. Aldo Bottini (AGI) concorda con Nardo e pertanto che il confronto sulla bozza di regolamento potrà avvenire solo all'esito della consultazione avviata



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

dal CNF; il tavolo odierno dovrebbe, più correttamente, trattare esclusivamente delle eventuali aspetti problematici che pone l'art. 9 della legge professionale.

In tal senso si esprimono anche gli avvocati Caterina Cabiddu (OUA) e Ester Perifano (ANF).

Il dott. Carmelo Barbieri conferma la disponibilità a che la discussione possa interessare le proposte di modifica dell'art. 9 della legge 247 del 2012 se unanimemente gli intervenuti vi acconsentano.

L'avv. Ettore Tacchini (CNF), condividendo le osservazioni di UCPI e AGI, prende atto della disponibilità del Ministero a valutare la proposta di una eventuale modifica della normativa primaria, proposta che attende di conoscere dagli interventi dei presenti.

Interventi che, pur attenendo anche alla normativa primaria, hanno comunque affrontato gli aspetti problematici dall'articolato della bozza di regolamento in consultazione<sup>†</sup>.

Relativamente all'art. 9 della legge 247 del 2012 la prima proposta di modifica attiene al comma 3 nella parte in cui prevede che i percorsi formativi siano organizzati *presso le facoltà di giurisprudenza*: a dire di tutti i presenti, deve essere

---

<sup>†</sup> Gli interventi in merito all'articolato della bozza di regolamento in consultazione si sono per lo più concentrati sui seguenti aspetti:

- **aree di specializzazione** (modificare la tabella A allegata alla bozza con l'aggiunta di ulteriori aree e la contestuale soppressione di alcune già previste ovvero prevedere dei sottosettori delle aree principali);
- **determinazione del numero delle aree nelle quali l'avvocato potrebbe specializzarsi** (alcuni hanno sostenuto che l'avvocato possa conseguire il titolo in ameno due aree; altri come UCPI, al contrario, che l'avvocato, come correttamente previsto dalla bozza di regolamento, debba poter conseguire il titolo di specialista in una sola area di specializzazione);
- **percorsi formativi** (bisognerebbe dare più spazio di intervento alle associazioni forensi e limitare quello dei COA ed in più prevedere delle modalità di controllo tali da evitare che i corsi possano essere tacciati di poca serietà; inoltre AIGA ed OUA hanno sostenuto che bisognerebbe snellire la disciplina per come prevista dalla bozza di regolamento);
- **comprovata esperienza** (tutti concordano nel ritenere che andrebbe cancellata la previsione numerica o quantomeno notevolmente ridotta. In merito il dott. Carmelo Barbieri dell'Uff. Leg. ha prospettato che il decreto ministeriale deleghi il CNF ad adottare un apposito regolamento volto ad individuare per ogni area stabilita dal Ministero quanti e quali incarichi debbano ritenersi rilevanti per quantità e qualità tali da fondare la comprovata esperienza di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 247 del 2012).



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

fortemente limitato il ruolo dei Dipartimenti di Giurisprudenza il cui apporto non dovrebbe essere completamente escluso ma di sicuro fortemente ridimensionato.

**SIAA** propone che corsi e convenzioni vengano unificati, senza differenziazioni geografiche e che, quanto ai Dipartimenti, vengano esclusi quelli costituiti presso le Università telematiche in quanto non potrebbero assicurare quell'apporto logistico che invece sembra essere necessario e che ai COA vengano fornite linee guida studiate dal CNF; **AIGA** concorda sulla eliminazione del "presso le facoltà di giurisprudenza", pur non escludendone il necessario apporto formativo; **OUA** si riporta alla mozione del congresso di Bari, in tema di modifiche da apportare alla futura (allora) riforma dell'ordinamento professionale e condividendo le proposte avanzate e aggiungendovi la richiesta di uno statuto europeo delle specializzazioni; **UNCC** invita a rafforzare il ruolo delle associazioni specialistiche già previsto nel progetto di riforma della legge professionale, quanto meno relativamente ai percorsi formativi.

Per **ANF**, l'avvocato Ester Perifano sostiene che la norma debba essere modificata al fine di renderla quanto più rispettosa delle indicazioni emergenti in sede europea sia con riferimento alla normativa vigente che ai principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affermando che a suo dire i provvedimenti di attuazione avranno l'effetto di porsi in contrasto con la normativa di libera concorrenza (in proposito cita la sentenza OTOC in materia di formazione).

L'avv. **Tacchini** conclude concordando sulla eliminazione dell'esclusiva ma raccomandando di tenere ferma la necessaria collaborazione con le Università.

Esaurita la discussione, i dott. Mari e Barbieri chiedono ai presenti una sintesi scritta di quanto sostenuto durante l'incontro.

Chiedono poi al Cons. Tacchini (**CNF**) la disponibilità del CNF a raccogliere i documenti che le Associazioni intervenute vorranno far pervenire al fine di elaborare un documento finale da inviare all'Ufficio legislativo entro il 20 maggio p.v.

L'incontro ha termine alle 13.50.



## **SPECIALIZZAZIONI FORENSI** **SCHEMA SINTETICA**

### **Riferimenti normativi**


- l'art. 9, L. 31.12.2012, n. 247 in materia di conseguimento del titolo di specialista;
- l'art. 29, comma 1, lett. e), L. 31.12.2012, n. 247 prevedente la competenza del Consiglio dell'Ordine in materia di organizzazione dei corsi per l'acquisizione del titolo di specialista;
- l'art. 35, comma 1, lett. 5), L. 31.12.2012, n. 247 circa la competenza del CNF per il riconoscimento delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative;
- Il Regolamento CNF 11.4.2013, n. 1, di istituzione e disciplina dell'elenco delle associazioni specialistiche forensi;
- la deliberazione del Consiglio Nazionale del 19.5.2013 istituente la commissione sezioni specialistiche;
- i vari provvedimenti del CNF di riconoscimento delle associazioni specialistiche, pubblicati sul sito istituzionale;
- lo schema di decreto del Ministero della Giustizia avente ad oggetto "*regolamento recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista*";

### **Riflessioni preliminari.**

Lo schema di regolamento diffuso dal Ministero della Giustizia in attuazione delle previsioni dell'art.9, l.247/2012 è il primo atto regolamentare di provenienza governativa, dei 15 (+ 3 deleghe) di sua competenza .

Numerose sono le perplessità che il Regolamento suscita, delle quali si dirà, sia pure non esaustivamente, più avanti.

Appare utile, tuttavia, preliminarmente, segnalare all'attenzione dei responsabili dell'ufficio legislativo del Ministero la opportunità, se non addirittura la necessità, di rileggere le norme regolamentari proposte alla luce della normativa vigente in materia di libera concorrenza , nonché della giurisprudenza affermatasi a livello comunitario per quel che riguarda le attività svolte da Ordini e Istituzioni ordinistiche in genere.



E' noto il concetto secondo il quale , nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che esercita una attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e delle modalità del suo finanziamento (v. in particolare, sentenza Wouters e a., C-309/99, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).


Sempre per giurisprudenza parimenti costante, risulta che costituisce attività economica qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato (v. sentenza Wouters cit., punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

Orbene, laddove all'art.9, co.3, l.247/2012 viene testualmente previsto che "I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al co.1, sono organizzati presso le Facoltà di Giurisprudenza, con le quali il CNF e gli Ordini possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista", non v'è alcun dubbio che si tratti di attività che dovrà essere svolta nel rispetto della normativa sulla libera concorrenza.

A meno di non voler ritenere che la l.247/2012 abbia attribuito al CNF e agli Ordini la possibilità di collaborare, in via esclusiva, con le Università per la realizzazione dei percorsi formativi suddetti.

Il che, però, appare : 1) da una parte, ontologicamente in contrasto con le normative, nazionali e sovranazionali, che regolano, in linea di principio, l'offerta sul mercato di beni e servizi aventi carattere economico; 2) dall'altra, sicuramente in contrasto con la interpretazione, non solo logica , ma anche letterale della norma considerata ( laddove è detto che il CNF e gli Ordini "possono", con ciò, evidentemente, lasciando anche ad altri soggetti quella possibilità).

Ciò in quanto è del tutto evidente che un regolamento come quello proposto ha un impatto diretto sugli scambi economici all'interno del mercato delle specializzazioni forensi e su titoli che, una volta acquisiti, avranno grande rilevanza sul mercato dei "servizi professionali", inducendo il cittadino – consumatore a rivolgersi all'uno piuttosto che all'altro professionista legale.



Rientra, pertanto , nella responsabilità dell'amministrazione interessata, nella specie il Ministero della Giustizia, rispettare le normative vigenti, anche in considerazione della circostanza che il cd.Decreto Salva Italia (Legge 214 del 22/12/2011) attribuisce all'AGCM (art.35, co.1) la legittimazione ad impugnare dinanzi al TAR del Lazio gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica ritenuti lesivi della concorrenza nel mercato.

#### Considerazioni ulteriori.

Al di là delle preliminari considerazioni appena svolte, lo schema di regolamento presenta numerosi elementi di perplessità, inopportunità ed illegittimità che, assai sinteticamente ( essendo la critica comune agli altri partecipanti al tavolo di confronto) di seguito si riportano :

##### **A. L'UNICITÀ DELLA SPECIALIZZAZIONE CONSEGUIBILE**

(art. 2, comma 1, 3 e 6, comma 3, Schema di Regolamento)


L'art. 9, L. 247/2012 consente l'ottenimento del titolo di specialista all'esito di percorsi formativi o per comprovata esperienza professionale.

Solo per tale seconda ipotesi la possibilità di riconoscimento è possibile "in uno dei settori di specializzazione", (comma 4) mentre tale limite **non sembra esistere** per il riconoscimento all'esito di percorsi formativi.

Lo schema di regolamento, invece, estende il limite di un solo titolo dall'ipotesi speciale del riconoscimento per comprovata esperienza, ad entrambe le ipotesi, prevedendo che non solo la specializzazione debba essere una sola, ma che in caso di richiesta di una ulteriore domanda è necessario rinunciare al titolo già conseguito.

**Sotto questo profilo lo schema di regolamento appare adottato in violazione di legge.**

##### **B. LE AREE DI SPECIALIZZAZIONE**



(art. 2, 3 e 4, Tabella A e Schema di Regolamento)

Il testo non contiene una definizione di area di specializzazione, né consente di ricavare dall'assetto regolamentare un criterio razionale e logico.

È palese, alla sola prima lettura, che la individuazione delle materie in cui è possibile ottenere la specializzazione è dunque avvenuta senza seguire un metodo unico e coerente.


Se da un lato si è "spacchettato" il diritto civile in varie aree (diritti delle persone e della famiglia, diritto della responsabilità civile, diritti reali, condominio e locazioni) dall'altro altrettanto non si è fatto in ambito penale.

Sembrerebbe che , mentre per quasi tutte le materie si sia fatto riferimento generale al diritto sostanziale per prefigurare specializzazioni, per il diritto penale si sia avuto riguardo all'ambito in cui l'avvocato svolge la sua attività, cioè il processo penale, cosicché tutto ciò che confluisce in tale ambito darebbe origine al "diritto penale" come specializzazione.

In realtà neppure ciò è ben chiaro, poiché non è dato comprendere se altre aree di specializzazione, quali diritto dell'ambiente, diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, diritto bancario e finanziario, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza e dell'assistenza sociale, limitino il proprio ambito al solo aspetto sostanziale/civilistico o si estendano anche agli aspetti penali oggettivamente insiti nella complessiva materia.

Per il diritto penale, ad esempio, la soluzione più coerente con il sistema adottato col civile dovrebbe comportare lo spacchettamento delle materie in una molteplicità di aree di specializzazione quali il diritto penale societario, il diritto penale tributario e finanziario, il diritto penale ambientale, il diritto penale del lavoro.

Simmetricamente per il diritto civile, ad esempio, la soluzione più coerente con il sistema adottato col penale dovrebbe comportare



l'accorpamento delle materie in una unicità di tutte le aree di specializzazione ipotizzate.

La Tabella ha anche individuato aree di specializzazione, che negli ambiti di competenza, aggregano materie che fra loro hanno poco in comune.

Così non si comprende cosa c'entri con il Diritto delle persone e della famiglia il diritto delle associazioni, delle fondazioni e dei comitati; oppure il Diritto agrario con i Diritti reali, condominio e locazioni.

La Tabella ha trascurato e omesso aree o meglio settori di specializzazione che avrebbero meritato di essere ritenuti specializzanti, quali il diritto della navigazione e il Diritto alimentare (cioè le norme sugli alimenti e la loro commercializzazione).

Sotto questo profilo lo schema di regolamento appare privo di una logica uniforme e comprensibile, essendo necessario definire le aree con un criterio uniforme, per macro aree e micro aree:


- da un lato uniformando la regolamentazione ad un criterio unico ed oggettivo;
- dall'altro lato onerando il CNF della revisione dell'elenco delle associazioni specialistiche.

#### **C. IL RICONOSCIMENTO ALL'ESITO DI PERCORSO FORMATIVO** (artt. 6 e 7, Schema di regolamento)

Su questo aspetto vi sono elementi rilevanti sotto svariati profili:

##### **C.1 IL RUOLO DELL'UNIVERSITÀ**

La legge individua le facoltà di giurisprudenza solo come luoghi in cui sono organizzati i percorsi formativi e non come soggetti ai quali è demandata l'organizzazione di tali percorsi, a meno che non si voglia sostenere che a tale ultimo approdo si perviene sulla base dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 9, ma, in tale ipotesi, parrebbe anomalo che alla affermazione che i corsi formativi devono essere organizzati dalle facoltà di giurisprudenza si pervenga attribuendo



valenza generale ad una norma di spesa.

A fronte del dettato normativo, l'art. 7 del Regolamento prevede come unica fattispecie formativa che i corsi di specializzazione siano organizzati dalle Facoltà di giurisprudenza e che lo strumento attuativo sia rappresentato dalle convenzioni che C.N.F. e C.O.A. dovrebbero stipulare con dette facoltà, quando, invece, la legge si limita a facultizzare C.N.F. e C.O.A. alla stipula delle convenzioni.

La norma di legge è, indubbiamente, mal formulata ma il Regolamento sembra essere andato oltre la delega.

#### C.2 L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Pur essendo il percorso formativo il modo tipico per l'ottenimento del titolo, il regolamento non solo non garantisce, ma nemmeno prevede che debba esservi – almeno per aree geografiche omogenee – l'istituzione di corsi su tutte le specializzazioni.

Ed anche la singolare previsione di una limitata quota di possibili fruitori on line dei corsi, peraltro in percentuale riferita al numero degli iscritti “ordinari”, e nemmeno dei posti disponibili (per cui l'effettiva ammissibilità ai corsi *on line* è incerta, in quanto condizionata dal numero degli altri iscritti), è priva di logica e coerenza.


#### C.3 LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO

Per quanto attiene la frequenza dei corsi di specializzazione la legge 247/2012 (art. 9 c. 2) impone che i percorsi formativi almeno biennali si concludano con “*esito positivo*”.

Identico concetto è ripreso in vari punti nel Regolamento.

L'art. 6, c.2, stabilisce che può presentare domanda l'avvocato che “*ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione*”.

L'art. 7, c. 11 lett. e), dispone che l'organizzazione dei corsi deve prevedere almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato.



Il comma 12 del medesimo art. 7 statuisce che “*La prova di cui al comma 11, lett. e), è valutata da una commissione....*”.

Il Regolamento, quindi, pur richiedendo l’esito positivo delle prove, valutato da apposita commissione, è carente là ove non completa la previsione dettando i criteri in applicazione dei quali il giudizio delle prove, scritte e orali, e del percorso formativo può dirsi concluso con “*esito positivo*”.

**D. IL RICONOSCIMENTO PER COMPROVATA ESPERIENZA**

**(artt. 6, 8 e 11, Schema di Regolamento)**

Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando una comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

L’art. 8 del Regolamento, a tal fine, richiede, fra l’altro:

- che l’avvocato dimostri di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività in una delle aree di specializzazione;
- che tale dimostrazione avvenga mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante la trattazione nel quinquennio di almeno 50 incarichi professionali per anno;
- che tali incarichi siano fiduciari e rilevanti per quantità e qualità.

Salta immediatamente all’occhio il numero eccessivamente elevato di incarichi richiesti per ogni anno, ma ciò che appare ancor più inadeguato e immotivato è che tale numero sia uguale per ogni area di specializzazione, senza, cioè, differenziare fra aree più vaste e meno vaste, fra incarichi seriali e non.

Appare, poi, problematico accettare l’inserimento di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 9 della legge 247/2012, che non menziona la rilevanza, per quantità e qualità, degli incarichi ricevuti, oltre tutto *fiduciari*.



Il Regolamento appare, altresì, censurabile là ove non pone alcun elemento che induca a determinare in modo oggettivo la qualità degli incarichi, il cui apprezzamento, allo stato, è - di fatto - discrezionale. Del tutto inaccettabile è anche la previsione dell'art. 6, c. 4, del Regolamento in cui si prevede che, in caso di domanda per il conseguimento del titolo di specializzazione fondata sulla comprovata esperienza, l'istante sia sottoposto ad un colloquio da parte del C.N.F.

Da un lato è tutta da dimostrare la competenza del C.N.F. (o dei consiglieri del C.N.F. a ciò designati) nella materia specialistica oggetto di colloquio e dall'altro il Regolamento è privo di ogni elemento oggettivo di valutazione che presieda a tale colloquio.

Siamo, insomma, nel pieno della discrezionalità, che diviene massima allorché il C.N.F. può soprassedere dal colloquio se *"appaia superfluo in ragione delle risultanze della documentazione presentata"*.

Sotto questo profilo lo schema di regolamento appare:

- **irrazionale ed immotivato, in relazione al numero di incarichi;**
- **generico quanto alla previsione di criteri di selezione tra gli incarichi;**
- **illogico quanto alla previsione del colloquio, per di più eventuale.**


#### **E. IL MANTENIMENTO DEL TITOLO**

**(artt. 9-11, schema di Regolamento)**

Lo schema di regolamento equipara, al fine del mantenimento del titolo, la frequenza a 25 ore di formazione con lo svolgimento di 50 nuovi incarichi (fiduciari e rilevanti per quantità e qualità).

Tale equipollenza appare non suffragata da alcuna strutturazione logica.

Se cioè la equiparazione di 200 ore di corso biennale a 250 incarichi (fiduciari e rilevanti per quantità e qualità) appariva singolare al fine



del conseguimento del titolo, per non dire impraticabile, la previsione di un nuovo e diverso rapporto di equivalenza per il mantenimento del titolo è obiettivamente incongruo.

Da un lato si impone implicitamente all'avvocato già specializzato, e per quasi tutte le materie, la frequenza a corsi.

Dall'altro lato si amplifica la diversità di trattamento ed il disvalore dell'effettiva esperienza professionale rispetto all'attività di frequenza a corsi formativi.

Comunemente si potrebbe ritenere – e correttamente lo si ritiene – che si acquisisce l'esperienza svolgendo l'attività professionale; è allora corretto sotto molti aspetti che il titolo di specialista non sia riconosciuto solo a chi matura esperienza, ma anche a chi affronta un percorso di studio qualificato.

L'assetto delineato, però, è quello per cui – viste le incongrue diversità di requisito d'accesso e permanenza - la via ordinaria, per non dire esclusiva, per il conseguimento e soprattutto per il mantenimento del titolo diviene in via pratica la frequentazione di corsi.

Il che è confliggente con la norma, e soprattutto con la realtà e la logica.


#### **F. LA REVOCA DEL TITOLO**

**(art. 12, Schema di Regolamento)**

Attesa la funzione di rilevante importanza della attribuzione del titolo per la collettività dei consociati, una disciplina rigorosa verso l'abuso e l'uso in mala fede del titolo appare sicuramente da perseguire, ma anche sufficiente.

Proprio per questa ragione è di particolare importanza per un verso restringere la portata dell'art. 6, 2° co, lett. c ai casi di revoca sanzionatoria, mentre appare poco ponderata la disposizione dell'art. 12, co. 5.

Il redattore del regolamento ha semplificato troppo.



In primo luogo va detto che il riconoscimento del titolo di specialista è un atto attributivo, che può essere rimosso solo con un atto di segno contrario.

Anche allo specialista che rinunci al titolo, quindi, lo stesso dovrà essere revocato, sia pure per rinuncia. E non si vede perché questa revoca debba essere di ostacolo già alla sola richiesta del titolo in altra area.

La revoca può anche conseguire semplicemente al mancato proseguimento dell'attività specialistica; anche questo, e senza un comportamento positivamente illegittimo ex art. 12, 1 co., lett. a), è fonte di perdita per "non uso".

Impedire all'avvocato la richiesta di un nuovo titolo di specialista in altra area, per non aver coltivato, pur mancando di opportunità di esercizio, quello precedentemente e legittimamente conseguito, senza altra condotta deontologicamente illecita, è eccessivo, ciò anche in considerazione del rigore espresso dall'art. 11.


L'eccesso, peraltro, sarebbe facilmente emendabile con l'integrazione della disposizione della lettera c) con il richiamo alla revoca di cui all'art. 12, 1° co, lett. a) lasciando senza ulteriore sanzione la decadenza dal titolo per mancato esercizio continuativo ex art. 11.

Alla luce di tutto quanto esposto e segnalato, l'Associazione Nazionale Forense chiede preliminarmente:

1. la nuova determinazione delle aree di specializzazione, definendone le caratteristiche ed indicando un criterio logico univoco di individuazione;
2. il coordinamento esplicito tra le aree di specializzazione ed il riconoscimento delle associazioni specialistiche;
3. l'adeguata attenzione per i principi di non concentrazione e concorrenza;

Chiede, altresì, che si intervenga :

4. sull'eliminazione dell'unicità del titolo rispettando il disposto dell'art. 9,



L. 247;

5. sulla effettiva garanzia dell'organizzazione e fruibilità dei percorsi formativi in tutto il territorio nazionale;
6. sulla ponderata indicazione – se del caso variabile a seconda delle diverse aree – dei requisiti per il riconoscimento del titolo per comprovata esperienza professionale eliminando comunque il colloquio d'esame;
7. sulla razionale individuazione di diversi ed equilibrati requisiti per il mantenimento del titolo.

Roma, 16 maggio 2014.

Associazione Nazionale Forense



**F.L.E.P.A.R.**

aderente alla CISL - FPS

**FEDERAZIONE LEGALI ENTI del PARASTATO**

SEGRETERIA GENERALE

Via Pierluigi da Palestrina, 8 – 00193 Roma

Tel. 327 3222138 – 338 6394815 06 36437557

[flepar@virgilio.it](mailto:flepar@virgilio.it)

Oggetto: SPECIALIZZAZIONI

l'art. 9 del nuovo ordinamento forense ha introdotto la possibilità di ottenere il titolo di avvocato specialista a seguito della positiva valutazione da parte del CNF in ordine all'effettivo possesso di alcuni requisiti indicati in linea di massima dalla norma ma rimessi nelle parti specifiche ad un regolamento ministeriale..

Di recente è stata approntata una bozza di regolamento che è stata oggetto di esame congiunto da parte del CNF con le Associazioni degli avvocati interessate all'argomento nelle specifico tavolo tenutosi presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia il 14/05/2014.

In tale sede, per la verità, ci si è resi conto di quanto sia necessariamente preliminare rispetto ad ogni disamina particolare delle singole previsioni regolamentari da vagliare, l'armonizzazione del sistema delle specializzazioni previsto dall'art. 9 del nuovo ordinamento professionale con le norme comunitarie. Preso atto che in Europa esiste una articolata varietà di figure professionali riconducibili all'avvocatura, profondamente differenti sotto il profilo della formazione, delle competenze richieste e della funzione non si può omettere la giusta considerazione, anche nella disciplina delle specializzazioni, delle direttive comunitarie relative alla libertà di esercizio dell'attività forense e alla libertà di stabilimento della professione di avvocato (dir. 77/249 CE e 5/98/CE), per quanto possiamo essere convinti che queste siano fondate sull'equivoco che

l

l'avvocato sia figura assimilabile all'imprenditore, e quindi da inserire nella disciplina della concorrenza.

L'Avvocatura italiana, e il suo sistema ordinistico, sono stati purtroppo spesso additati in Europa quali esempi negativi di sistema rivolto a conservare barriere alla circolazione dei servizi e alla realizzazione di un "mercato" interno libero e integrato.

Il rischio paventato è che ci si impelaghi in un "ottimo" sistema italiano di specializzazione che prevede una serie di requisiti, controlli, passaggi, verifiche, griglie di vario genere per gli aspiranti avvocati specialisti italiani che si vedrebbero poi sorpassati da avvocati europei muniti di specializzazioni più flessibili ma ugualmente spendibili.

Ciò posto, è proprio ai fini della disamina della legittimità o meno del sistema delle specializzazioni introdotto dall'art. 9 dell'Ordinamento forense rispetto al contesto normativo europeo, che occorre valutare i singoli punti chiave del nuovo sistema, e dei possibili meccanismi di funzionamento dello stesso, per riuscire a qualificare il sistema stesso come armonizzato o armonizzabile con la normativa comunitaria.

In altri termini, se da un lato è criticabile la previsione ad esempio dell'esclusiva dell'università per il riconoscimento del conseguimento dei titoli al termine del periodo di specializzazione, dall'altro sarebbe oggettivamente impossibile escludere dal percorso del processo di specializzazione proprio l'Università, comunque garante della formazione e delle specializzazioni per istituzione.

Così come non può negarsi il ruolo centrale e da garante di tutto il sistema di cui deve farsi carico il CNF, a tutela dell'uniformità di trattamento di tutto il territorio e di tutti gli avvocati iscritti agli albi (ordinari e speciali).

L'ideale sarebbe partire da un sistema di specializzazione unico valido in tutti i paesi europei ma è evidente che questo è impossibile.

Di contro non si vuole certo un sistema di specializzazione diversificato e liberalizzato a macchia di leopardo sul territorio italiano, posto che è fortemente sentita da tutta l'avvocatura l'esigenza di un sistema comunque uniforme che non preveda diversità di trattamento a parità di condizioni.

E' chiaro che deve essere incentivata e liberalizzata, però, seppure sempre sotto la vigilanza e il controllo dei soggetti preposti, la collaborazione tra università, CNF, COA e Associazioni rappresentative con lo stesso metodo che ha consentito sino ad ora di organizzare e concertare in modo eccellente, e a titolo gratuito la formazione obbligatoria degli avvocati.

Sul conseguimento del titolo per comprovata esperienza più che a criteri fondati su rilevazioni numeriche degli affari trattati, i cui limiti sono concordemente emersi nella discussione al tavolo, si propone di adottare un criterio qualitativo. D'altro canto non è la registrazione di un numero, seppure più basso, che fa la differenza tra uno specialista e un non specialista, quanto piuttosto la verifica della qualità significativa e costante del tipo di affari trattati: Potrebbe considerarsi, in alternativa, il criterio della prevalenza di un determinato tipo di incarichi professionali fiduciari in una determinata materia rispetto alle altre complessivamente trattate.

Con riferimento al numero delle specializzazioni che ogni professionista può conseguire, è chiaro che non porre alcun limite significherebbe banalizzare l'istituto della specializzazione, mentre potrebbe avere un senso consentire più specializzazioni su materie connesse o sovrapponibili.

Infine, il titolo di specialista è previsto per "settore" di materie e non per singole materie.

Le peculiarità dell'Ente presso la cui Avvocatura il professionista dipendente iscritto all'albo speciale opera stabilmente, ad esempio, determinano le prioritarie, ma non per questo esclusive, materie di specializzazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giuseppe Lisi

Tel. 327 3222138 338 6394815 06 36437557

**Oggetto:**all'attenzione dell'avv. Marina Chiarelli - tavoli ministeriali per riforma della professione forense - posizione della Società Italiana Avvocati Amministrativisti sui seguenti tavoli: accesso, formazione e tirocinio - specializzazioni - rapporti con la Pubblica Amministrazione

**Data:**Mon, 19 May 2014 20:17:14 +0200

**Mittente:**Enrico Lubrano <enrico.lubrano@studiolubrano.it>

**A:**<ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it>

**CC:**<carmelo.barbieri@giustizia.it>, <nicola\_cirillo@yahoo.it>

Spett.le Ufficio Studi,

Con riferimento ai tre tavoli ministeriali sopra indicati, **la Società Italiana Avvocati Amministrativisti formula le seguenti considerazioni.**

\*

### **III) SPECIALIZZAZIONI.**

Con riferimento al Tavolo relativo alle specializzazioni, si rilevano i seguenti profili:

- A) laddove fosse possibile intervenire sulla legge n. 247/2012, si richiede di sopprimere il riferimento all'obbligo di svolgimento dei Corsi per la specializzazione presso le Università (art. 9), con tutte le relative conseguenze, anche con riferimento alle Convenzioni;
- B) per quanto riguarda la bozza di Regolamento inviata dal CNF, si rileva quanto segue:
- 1) all'art. 3, si propone una modifica nel senso della facoltà per l'Avvocato di ottenere anche più di una specializzazione (con un massimo di due specializzazioni), anche in considerazione del carattere "comune" di alcune aree indicate nella Tabella allegata (ad esempio, Amministrativo, Ambiente e Concorrenza, in quanto le ultime due costituiscono anche sotto-settori del primo); in alternativa, si chiede di prevedere la possibilità di ottenere una specializzazione "generalista" (ad esempio, Amministrativo) e di consentire, al suo interno, di conseguire anche una (o più) "sotto-specializzazioni" nel settore (ad esempio, Ambiente, Concorrenza, Appalti ecc.), riformulando la Tabella allegata;
  - 2) all'art. 7, si propongono le seguenti osservazioni:
    - a) prevedere un'unica Convenzione-Tipo tra il CNF e le singole Associazioni Forensi (per i relativi settori);
    - b) eliminare la parola "anche" al comma 4, riferita alle Associazioni Forensi, nel senso di renderne obbligatoria la partecipazione alla realizzazione dei Corsi in questione;
    - c) al comma 6, procedere ad uno snellimento delle strutture organizzative dei Corsi;
  - 3) all'art. 8, eliminare il riferimento al numero minimo di incarichi professionali necessari per dimostrare l'esperienza professionale nel settore, sostituendolo con criteri generali di valutazione di adeguatezza e simili.

prof. avv. Enrico Lubrano



## LE SPECIALIZZAZIONI

Non è seriamente dubitabile che la vera questione nodale per l'Avvocatura sia la qualità del servizio; questione prima deontologica che normativa.

Il punto nodale, quindi, non è quello relativo alla specializzazione, stante l'esclusione di ogni riserva per gli specializzati, ma quello relativo all'alfabetizzazione, rispetto al quale le specializzazioni sono un *posterius*.

In questa situazione, porre l'accento sulle specializzazioni, lasciando nel limbo la formazione di base, rischia di far cadere sull'Avvocatura responsabilità che non le appartengono, quali il deficit scolastico ed universitario, la mancanza di filtri reali all'accesso, il disordine ed il deficit qualitativo della giustizia come istituzione.

Ed allora, è sbagliato pensare che il sistema formativo possa essere surrettiziamente usato quale filtro a posteriori.

Tuttavia, il problema di poter attingere livelli qualitativi ottimali, od anche solo sufficienti, con costi e tempi accettabili, è problema comune sia alla formazione di base che alla formazione specialistica.

Entrambe debbono confrontarsi con gli stessi problemi: il numero potenziale dei fruitori, i bassi redditi della maggior parte degli Avvocati, l'insufficienza dei fondi a disposizione delle istituzioni forensi, i costi dei master privati.

Preliminarmente è opportuno osservare che il monopolio di fatto oggi assegnato all'università nella formazione *pre e post* universitaria, non è condivisibile. L'università non ha dato gran prova di sé: da un lato ha licenziato una pleora di giovani inadeguatamente preparati, e dall'altro ha organizzato corsi abilitanti a costi inattingibili per i più.

Su entrambi i versanti ha mostrato, dunque, carenze che non è più possibile giustificare o tollerare.

Successivamente è corretto sottolineare che, conseguenza fisiologica della eventuale assegnazione alle Università della fase relativa alla "specializzazione" del professionista già abilitato, sarebbe il prevalere dell'impostazione didattico scientifica rispetto alla vocazione "pratica", intesa nel senso

migliore del termine, necessaria all'esercizio di una professione che non è solo ricerca ermeneutica, ma soprattutto tutela in contraddittorio di un diritto o di un interesse non necessariamente perseguibili in giudizio, compatibilmente con l'ordinamento e la deontologia.

Ipotizzare che un neolaureato od anche solo un neoavvocato possa conseguire una specializzazione e spenderla sul mercato, crea ampi dubbi di efficienza e di qualità.

Anche l'ipotesi di rimettere al mercato la selezione di qualità non è altrettanto accettabile, perché farebbe gravare in modo eccessivo sul cittadino la funzione formativa dell'errore.

In breve, in entrambe le propsettazioni il risultato sarebbe un "*multa paucis*", principio congruo per un *ex libris*, ma non accettabile come esito dei processi formativi.

In chiusura del discorso, occorre richiamare l'attività di supplenza che l'associazionismo forense ha sin qui svolto, nel tentativo di coniugare l'alto livello qualitativo degli insegnamenti specialistici con il contenimento dei costi e con la cura ed attenzione al principio dell'uniformità dei programmi e della didattica.

È infine bene prendere atto, come insegna l'esperienza, che è il mercato, inteso come domanda di giustizia, a creare la specializzazione; il che, però, presuppone che l'Avvocatura sia in possesso proprio nel momento in cui deve dare risposte dei "fondamentali"; e ciò ci riporta all'assunto iniziale.

\*/\*/\*/\*

In sintesi, questi i criteri base che a giudizio dell'UIF debbono porsi a base della riscrittura dell'art. 9 Lg. 247/12:

- A) pluralità dell'offerta senza attribuzione di monopoli o primazie ad alcun soggetto pubblico o privato che sia;
- B) uniformità dei programmi e della didattica, con margine di integrazione in relazione alle esigenze territoriali (diritto della navigazione per un avvocato altoatesino appare superfluo al contrario che per un collega rivierasco), garantite nell'impostazione e nel controllo da parte del CNF;
- C) definizione delle aree di specializzazione valorizzando le articolazioni interne;
- D) valutazione della possibilità di definire in termini interdisciplinari alcune aree di sub specializzazione (ex: diritto dell'urbanistica in punto di tutela civile, penale ed amministrativa);
- E) limitazione del numero delle specializzazioni conseguibili da uno stesso soggetto;
- F) previsione di requisiti di anzianità per l'accesso alla specializzazione;

G) previsione di un sistema basato su criteri qualitativi e di merito, e non quantitativi, per definire la “comprovata esperienza”.

\*/\*\*/\*\*

Tuttavia l’esposizione non sarebbe completa se non si accennasse ai temi economici organizzativi.

Esclusa la praticabilità di un calmiere, appare opportuno prevedere sistemi di incentivazione:

- creazione di fondazioni da parte degli Ordini, meglio se in forma consorziata su base regionale, con possibilità di accedere anche ad attività economiche non prevalenti;
- tali fondazioni, come altre strutture senza scopo di lucro, potranno essere costituite e gestite da soggetti anche pubblici istituzionalmente vocati;
- le competenze delle Regioni in tema di professioni ex art. 117, 3 c. Cost., dovranno essere implementate, anche prevedendo forme fideiussorie per l’accesso al credito (meglio se agevolato), o borse di studio.

Sarà opportuno predisporre un sistema di abilitazione, e successivamente di controllo, da parte del CNF (eventualmente anche in concorso con altro organismo pubblico competente, ma sarebbe preferibile semplificare) sui soggetti privati, anche a natura di impresa, che interverranno nel processo formativo.

Ed infine, di ogni e qualunque sistema di incremento e supporto all’attività di alta specializzazione dovranno beneficiare, con pari dignità e ruolo, le associazioni forensi, che finora hanno supplito alle inefficienze del sistema, e che non potranno essere lasciate fuori nel momento in cui si decidesse di formalizzare “le specializzazioni”.

\*/\*\*/\*\*

Questa, in estrema sintesi, la nostra opinione, ribadendo, però, che qualunque forma di regolamentazione non potrà prescindere dalla necessità che la specializzazione sia individuata come momento successivo rispetto alla formazione piena dell’Avvocato.

Difatti, il giovane che si abilita alla Professione Forense, dovrà imprescindibilmente essere dotato di quella cultura giuridica generale indispensabile per un corretto approccio alla specializzazione.

E fregiarsi della sua “specializzazione” solo a seguito del compimento dell’iter formativo richiesto.

A cura degli Avv.ti Elisabetta Rampelli e Roberto Zazza



Le Associazioni specialistiche UCPI, AGI, AIAF, UNCAT e UCCI, fanno seguito alla riunione del tavolo ministeriale sulle specializzazioni tenutosi presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia il 14 maggio 2014, al termine della quale è stato ribadito, da parte dei rappresentanti ministeriali, l'invito ai partecipanti a far pervenire, tramite il CNF, le proprie osservazioni politico-programmatiche sui temi discussi, per osservare concordemente quanto segue.

1. Si ribadisce quanto già rilevato durante l'incontro circa la bozza di regolamento della specializzazione (elaborata dal Ministero) di cui all'art. 9 primo comma legge 247/2012. Tale bozza è attualmente all'esame del CNF perché renda il parere previsto dalla predetta norma di legge, previa consultazione delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal CNF (art. 35 lettera l) della legge 247/2012). Nell'ambito di tale procedimento il CNF ha concesso termine ai soggetti coinvolti per osservazioni e integrazioni sino al 25 maggio 2014. Si tratta di un iter disciplinato dalla legge e non ancora concluso, che non può essere sostituito o affiancato da altre forme di consultazione non previste dalla fonte primaria.
2. Sembra piuttosto opportuno, tenuto conto delle aperture emerse in sede ministeriale e della discussione al Tavolo, rappresentare la necessità urgente di intervenire sulla norma primaria, modificando l'art. 9 della legge 247/2012. Quest'ultima norma, in relazione alle circostanze nelle quali è maturata l'approvazione della legge professionale, non appare pienamente coerente con l'impianto generale della riforma e con le necessità della professione e dell'utenza.
3. Per come oggi è formulata la norma, i percorsi formativi all'esito dei quali si può conseguire il titolo di specialista sono organizzati "presso le Facoltà di giurisprudenza". Il che attribuisce una sorta di "esclusiva" all'Università, senza quale non si possono organizzare scuole di specializzazione. CNF e Consigli dell'ordine semplicemente "possono" convenzionarsi con l'Università, che resta il passaggio obbligato per l'organizzazione di tali corsi. Le Associazioni specialistiche non sono neppure menzionate, nonostante il ruolo che altre norme della medesima legge attribuiscono loro.
4. Come hanno convenuto tutti i rappresentanti dell'avvocatura partecipanti al tavolo ministeriale, va dunque eliminata l'esclusiva oggi riservata all'Università, riconoscendo viceversa la centralità del mondo professionale forense e, aggiungono i sottoscrittori del presente documento, delle Associazioni specialistiche riconosciute, che già da tempo organizzano corsi di alta formazione nelle materie di competenza che godono del riconoscimento e del patrocinio del CNF e dei COA.
5. I corsi per il conseguimento del titolo di specialista, che vedono come discenti avvocati già iscritti all'albo, non possono consistere in una riproposizione di lezioni o corsi universitari già a suo tempo seguiti. Nel percorso formativo dello specialista deve assumere rilievo preminente la formazione "professionale", che l'Università di per sé non è attrezzata ad erogare. Il che non significa escludere la collaborazione con l'Università o la partecipazione ai corsi di docenti universitari (oggi largamente coinvolti nei programmi dei corsi organizzati dalle Associazioni specialistiche).
6. Da un lato dunque va eliminata la "necessità" del coinvolgimento universitario nell'organizzazione dei corsi, dall'altro va valorizzato il ruolo delle Associazioni specialistiche riconosciute, che possono farsi garanti della qualità "professionale" dei corsi.
7. Va poi salvaguardata la serietà dei corsi e l'omogeneità dei programmi, per evitare la corsa a specializzarsi in sedi considerate più "facili". Non a caso oggi le scuole di alta formazione nelle materie specialistiche gestite dalle Associazioni riconosciute hanno carattere nazionale.
8. Sul piano pratico la norma dovrebbe essere rivista stabilendo che i corsi sono organizzati a) dal CNF, anche in convenzione con le Associazioni specialistiche; b) dalle Università in convenzione e d'intesa con il CNF o con le Associazioni specialistiche; c) dalle Associazioni specialistiche riconosciute come maggiormente rappresentative e come tali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 35 lettera s) della legge 247/2012, d'intesa con il CNF e con eventuale convenzione universitaria; d) dai COA d'intesa con le Associazioni specialistiche ed eventualmente in convenzione con l'Università.

Roma, 19 maggio 2014



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## **Tavolo ministeriale su “Specializzazioni”**

*convocato presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia il 14 maggio*

*2014 ore 11.30*

### **Documento elaborato dal Consiglio all’esito della seduta amministrativa del 23 maggio 2014**

Alla riunione presso l’Ufficio Legislativo di codesto Ministero del 14 maggio scorso è stato preliminarmente osservato che la bozza di regolamento sulla specializzazione di cui all’art. 9 co. 1 L. 247/12 e attualmente all’esame del CNF perché renda il parere previsto da detta norma, è oggetto di esame da parte dei Consigli dell’Ordine Territoriali e delle Unioni Regionali con termine al 25.05 p.v. per osservazioni ed integrazioni.

L’Ufficio Legislativo ne ha preso atto individuando peraltro quattro temi di discussione:

1. eventuale individuazione di ulteriori aree di specializzazione rispetto a quelle di cui alla tabella A di cui alla bozza di regolamento;
2. eventuale modifica della previsione di cui all’art. 3 di detta bozza consentendo all’avvocato di conseguire il titolo di specialista in più di un’area di specializzazione;
3. eventuale modifiche della disciplina prevista per conseguire il titolo di avvocato specialista attraverso il percorso formativo di cui all’art. 7 della bozza;
4. modifica dei criteri per consentire il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza privilegiando la qualità rispetto alla quantità degli incarichi.

Riservata pertanto ai prossimi giorni la trasmissione a codesto Ministero delle proposte di modifica e di integrazioni da apportare alla bozza di regolamento di seguito alle proposte dei COA territoriali e delle Unioni Regionali e fatte proprie dal CNF, appare rilevante l’invito dell’Ufficio Legislativo a prendere in considerazione un possibile intervento di modifica della norma primaria ed in particolare dell’art. 9 L. 247/12, norma ritenuta non pienamente coerente con l’impianto generale della riforma, ricordando in proposito che la Commissione per la riforma dell’Ordinamento



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

professionale costituita presso questo Consiglio aveva proposto una formulazione diversa.

Più precisamente, il regolamento avrebbe dovuto contenere “... *le prescrizioni organizzative destinate agli Ordini territoriali per l’organizzazione, anche unitamente ad altre istituzioni o associazioni forensi, enti pubblici, istituti di formazione o Università, di Scuole o Corsi di Specializzazione*”.

Ora, la formulazione attuale della norma secondo la quale i percorsi formativi all’esito dei quali si può conseguire il titolo di specialista sono organizzati presso le Facoltà di Giurisprudenza, attribuisce, invece, una sorta di “esclusiva” all’Università, senza la quale non possono essere organizzate Scuole di Specializzazione, mentre CNF e COA possono convenzionarsi con l’Università, che resta passaggio obbligato per l’organizzazione dei corsi, mentre le Associazioni Specialistiche sono menzionate solo nell’art.29, dove è prescritto che il COA agisca di intesa con esse.

Queste ultime, ovviamente, alcune delle quali da tempo organizzano corsi di Alta Formazione nelle materie di specifica competenza, anche nella riunione del 14 scorso hanno fermamente ribadito la necessità che venga riconosciuto il ruolo che loro compete in materia di Specializzazione.

Sembra in effetti anche al CNF che, pur tenendo fermo il ruolo importante dell’Università, il cui coinvolgimento non può essere ovviamente escluso nell’organizzazione di percorsi formativi, vada tuttavia eliminata l’“esclusiva” riservata alle “Facoltà di Giurisprudenza” e valorizzato nel contempo il ruolo della Associazioni maggiormente rappresentative riconosciute dal CNF.

Il CNF ritiene pertanto che l’art. 9 suddetto potrebbe essere riformato nel senso di cui all’originale proposta di cui sopra, in particolare stabilendo che i percorsi formativi siano organizzati:

- dal CNF a mezzo di convenzioni stipulate con l’Università e/o con le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative
- dalle Università d’intesa con il CNF, i COA e/o le Associazioni suddette
- dai COA d’intesa con le Associazioni specialistiche, il CNF ed eventuale convenzione con l’Università
- dalle Associazioni specialistiche d’intesa con il CNF ed eventuale convenzione con l’Università



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Tanto premesso, il CNF si riserva tempestiva trasmissione di osservazioni ed integrazioni relativamente al testo del Regolamento di cui sopra, a disposizione per tutti i chiarimenti che codesto Ministero dovesse ritenere opportuni.

## Elenco Dossier pubblicati dall'Ufficio Studi al 29 maggio 2014

I dossier sono reperibili sul sito web del Consiglio nazionale forense, al seguente indirizzo:

<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/pubblicazioni/studi-e-ricerche.html>

- Dossier n. **1/2011** – Gli avvocati italiani per la ripresa. Giustizia civile ed economia – 15 luglio 2011;
- Dossier n. **2/2011** – Gli avvocati italiani per la ripresa. Giustizia civile ed economia. II edizione riveduta ed ampliata – 26 luglio 2011;
- Dossier n. **3/2011** – La manovra economica 2011 (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Elementi di interesse per la professione forense – 26 luglio 2011;
- Dossier n. **4/2011** – La manovra economica *bis* 2011 (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148). Cosa cambia per l'avvocato – 6 ottobre 2011;
- Dossier n. **5/2011** – Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69). Sintesi dei contenuti, norme e disposizioni richiamate – 3 novembre 2011;
- Dossier n. **6/2011** – Professione, giustizia e crisi. Incontro con le componenti dell'Avvocatura. Il maxi emendamento al ddl A.S. 2968-2969 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”. Testo depositato al Senato il 9 novembre 2011 – 12 novembre 2011;
- Dossier n. **7/2011** – Professione, giustizia e crisi. La legge di stabilità per il 2012. Le norme della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” – 24 novembre 2011;
- Dossier n. **8/2011** – Il decreto “Salva Italia” (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). L'impatto sulle professioni – 27 dicembre 2011;
- Dossier n. **1/2012** – Il decreto-legge 22 gennaio 2012, n. 212 (disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile). Le osservazioni dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 4 gennaio 2012;
- Dossier n. **2/2012** – Legge 17 febbraio 2012, n. 9. Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata

- dal sovraffollamento delle carceri. Le osservazioni dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 21 febbraio 2012;
- Dossier n. **3/2012** – Congresso Nazionale Forense Straordinario. Raccolta dei materiali congressuali a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 12 marzo 2012;
  - Dossier n. **4/2012** – VII Congresso di aggiornamento giuridico forense. Materiali raccolti per la relazione inaugurale a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 15 marzo 2012;
  - Dossier n. **5/2012** – Responsabilità civile dei magistrati. Art. 25 del Disegno Legge n. 3129. Dossier di documentazione e analisi a cura del Consiglio nazionale forense – 19 Marzo 2012;
  - Dossier n. **6/2012** – Le professioni regolamentate nel decreto “Cresci Italia”. Abrogazione delle tariffe, “parametri”, compenso, preventivo e tirocinio. Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e la legge di conversione. Dossier di documentazione e analisi a cura del dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 22 marzo 2012.
  - Dossier n. **7/2012** – Attualità normative – Riforma delle professioni – Parametri – Il filtro in Appello – (*gli approfondimenti dell'ufficio studi*) - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 4 settembre 2012.
  - Dossier n. **8/2012** - La conclusione dei lavori parlamentari sulla riforma forense – Seminario di studi - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Sala del Refettorio, Via del Seminario, 76 - Roma, 4 ottobre 2012.
  - Dossier n. **9/2012** – Professioni e Concorrenza - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 3 ottobre 2012.
  - Dossier n. **10/2012** – Parametri – Seminario di lavoro con gli Ordini – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.
  - Dossier n. **11/2012** – Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali – Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.
  - Dossier n. **12/2012** – Geografia giudiziaria – Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.
  - Dossier n. **13/2012** – La riforma forense – Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.

- Dossier n. **14/2012** – La mediazione e l’Avvocatura italiana (D.Lgs. n. 28/2010) – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma-Parigi, 7-8 novembre 2012.
- Dossier n. **15/2012** – Camere arbitrali presso i Consigli degli Ordini – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 14 dicembre 2012.
- Dossier n. **1/2013** – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 22 gennaio 2013.
- Dossier n. **2/2013** – Le prime bozze dei provvedimenti attuativi della riforma (L. n. 247/2012) – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 19 aprile 2013.
- Dossier n. **3/2013** – CNF n. 2-R-2013. Regolamento per le modalità di accesso allo Sportello per il cittadino – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 19 aprile 2013.
- Dossier n. **4/2013** – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense – Stato dei lavori attuativi e aggiornamenti in materia di geografia giudiziaria – Incontro con le componenti dell’avvocatura – Dossier di documentazione a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 4 maggio 2013.
- Dossier n. **5/2013** – Tematiche istituzionali di attualità – Incontro tra il Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri e il Presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa – Roma, 21 maggio 2013.
- Dossier n. **6/2013** – Il decreto legge del “fare”. Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia – Roma, 16 luglio 2013.
- Dossier n. **7/2013** – Aggiornamenti in materia di geografia giudiziaria – Incontro con le componenti dell’Avvocatura – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 13 settembre 2013.
- Dossier n. **8/2013** – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario – Proposte di legge A.C. 259 (Fucci), A.C. 262 (Fucci), A.C. 1312 (Grillo), A.C. 1324 Calabrò), A.C. 1581 (Vargiu) – Audizione presso la Commissione permanente XII (Affari sociali) – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 13 novembre 2013.
- Dossier n. **9/2013** – La bozza di D.M. Ministero della Giustizia in materia di parametri. Le osservazioni dei Consigli dell’Ordine, delle Unioni e delle associazioni. Le elaborazioni dell’Ufficio studi. Il parere del Consiglio nazionale forense – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 22 novembre 2013.
- Dossier n. **10/2013** – Provvedimenti di attuazione della riforma dell’ordinamento della professione forense (L. 247/12). Seduta amministrativa del 12-13 dicembre 2013 – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 11 dicembre 2013.
- Dossier n. **11/2013** – Le proposte del Consiglio Nazionale Forense di semplificazione e razionalizzazione del sistema giudiziario civile – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 13 dicembre 2013.

- Dossier n. **1/2014** – Avvocati stabiliti e abuso del diritto dell’Unione europea: la raccolta dati dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 9 gennaio 2014.
- Dossier n. **2/2014** – Nuovo codice deontologico forense – Bozza del nuovo codice deontologico, osservazioni pervenute e relazione della Commissione deontologica – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 9 gennaio 2014.
- Dossier n. **3/2014** – Regolamento sulle specializzazioni – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 28 gennaio 2014.
- Dossier n. **4/2014** - Le fonti normative e gli atti ufficiali in materia di istituzione e attività della Scuola Superiore della Magistratura – Dossier di documentazione a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 5 febbraio 2014.
- Dossier n. **5/2014** – Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014). Presentazione ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine e alle altre componenti dell’Avvocatura – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 19 febbraio 2014.

## **UFFICIO STUDI** **Composizione**

**Ubaldo Perfetti**

*(Vice Presidente Consiglio Nazionale Forense e Consigliere Delegato all’Ufficio Studi)*

**Giuseppe Colavitti**

*(Coordinatore)*

**Gianluca Bertolotti**

**Carlo Bonzano**

**Marina Chiarelli**

**Nicola Cirillo**

**Riccardo Maria Cremonini**

**Stefania Gentile**

**Silvia Izzo**

**Francesca Mesiti**

**Francesca Romani**

**Angelo Schillaci**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO**

22100 Como – Viale Spallino, 6 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

Como, 21 maggio 2014

Lodevole  
Consiglio Nazionale Forense  
Via del Governo Vecchio, 3  
00186 **ROMA**



Numero di protocollo: AMM23/05/14.017992E

**OGGETTO:** Osservazioni sullo schema di D.M. sulle specializzazioni

In allegato alla presente, trasmetto le osservazioni dell'Ordine di Como sullo schema in oggetto.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
(Avv. Alessandro Patelli)

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

## OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI D.M. SULLE SPECIALIZZAZIONI

### Art. 1

Nessuna osservazione.

### Art. 2

Nessuna osservazione.

### Art. 3

Nessuna osservazione.

### Art. 4

Nessuna osservazione.

### Art. 5

Nessuna osservazione.

### Art. 6

**comma 2 lett. b):** si propone di inserire dopo “definitiva” la precisazione “non inferiore alla censura”.

### Art. 7

**comma 7:** occorre sostituire “individuato” con “individuati” (refuso dattilografico).

### Art. 8

**Comma 1 (ed unico) lett. b):** 50 incarichi per anno sono decisamente eccessivi e non si fa alcun riferimento quale requisito alternativo alla specifica tipologia o complessità dell’attività prestata. Per esempio: un incarico continuativo per consulenza societaria ha meno valenza rispetto a 100 ricorsi seriali per impugnativa licenziamento e magari nei confronti dello stesso datore?

### Art. 9

Nessuna osservazione.

### Art. 10

**comma 2:** occorre fare maggiore chiarezza sui 75 crediti nel triennio (e almeno 25 per ciascun anno): sono da aggiungere all’obiettivo triennale per la formazione continua “generica” o no? Come si coordinano questi crediti con i crediti formativi da acquisire per la formazione continua “ordinaria” (art. 11 l. 31.12.2012 n. 247 e relativo Regolamento)?

### Art. 11

Si ribadisca, anche per questa disposizione, che n. 50 incarichi rappresenta un numero esagerato.

### Art. 12

**comma 1 lett. a):** si propone di inserire dopo “definitiva” la precisazione “non inferiore alla censura”.

### Art. 13

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

Nessuna osservazione.

## Art. 14

Nessuna osservazione

## Art. 15

Nessuna osservazione.

## Tabella A

Ci sarebbe moltissimo da dire sia sulle "aree di specializzazione" individuate sia sui corrispondenti (per ciascuna area) "ambiti di competenza".

Per quanto concerne le aree, emerge con tutta evidenza la mancata presa di posizione su una scelta di fondo (si punta alle macro aree o alle micro aree?) e il catalogo delle aree risulta al contempo esuberante e lacunoso.

Si constata una estrema ed ingiustificata frammentazione per il civile (peraltro non esaustivamente considerato) e una parimenti ingiustificata genericità per il penale e l'amministrativo.

Gli "ambiti" (non richiesti dalla legge) così come formulati, anziché chiarire, ingenerano confusione; a tacere del fatto che molti "ambiti" del diritto civile non hanno trovato specifica collocazione

Forse sarebbe stato meglio prescindere dagli "ambiti" e optare – almeno per questa fase di avvio e salvo l'aggiornamento delle aree (peraltro previsto dall'art. 4) - per le classiche macro aree: civile, penale, amministrativo, aggiungendo:

- diritto delle persone e famiglia
- diritto tributario
- diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale
- diritto commerciale e fallimentare
- diritto industriale
- diritto bancario e finanziario
- internazionale e comunitario

Ad ogni buon conto, esaminiamo in dettaglio le singole aree (sul presupposto che rimangano queste e così definite) e il rispettivo "ambito di competenza".

### Diritto delle persone e della famiglia

Ha senso che il diritto delle associazioni, delle fondazioni e dei comitati sia qui piuttosto che nell'area del diritto commerciale?

E il "diritto minorile" potrebbe essere anche di natura penale.

### Diritto della responsabilità civile

E' un'area che ha come ambito sé stessa.

Ci si chiede se sia opportuno, visto che non ci sono distinzioni, mettere nello stesso ambito l'infortunistica di RCA insieme con la responsabilità professionale e medica, la responsabilità del datore di lavoro, e così via.

Viene ignorato ogni collegamento con il diritto delle assicurazioni (che magari è da intendersi compreso nell'area del diritto commerciale).

### Diritto penale

Area (macro) che ha come ambito sé stessa.

Comprende tutti gli ambiti del diritto penale (i delitti di sangue con il penale ambientale, societario, tributario, industriale e bancario), all'insegna di "penalisti tutto fare" (ci si chiede dove sia finita la "specializzazione" in capo penale).

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

[www.ordineavvocaticomo.it](http://www.ordineavvocaticomo.it)

## **Diritti reali, condominio e locazioni**

Se ha senso che quest'area abbia una sua autonomia, inserire negli ambiti di competenza il diritto agrario è poco comprensibile (in quanto l'agrario è forse l'unica micro area da considerarsi specializzazione a pieno titolo).

## **Diritto dell'ambiente**

E' un'area che ha come ambito sé stessa.

Ci si chiede se abbia un senso (ci sono aspetti che sfociano nel civile, nel penale, nell'amministrativo, nel commerciale, ecc.).

## **Diritto amministrativo**

E' un'area che ha come ambito sé stessa.

Nessuna osservazione, se non che esiste un contenzioso amministrativo (TAR e C.d.S.) che non è *ratione materiae* di esclusivo appannaggio dell'amministrativo in senso stretto (per esempio, *antitrust*, appalti, pubblico impiego, elettorato, ecc.) e che può riguardare anche materie (o ambiti) che sono oggetto (o potrebbero ben esserlo) di altre aree specialistiche (*antitrust*: diritto commerciale; pubblico impiego: diritto del lavoro, ecc.).

## **Diritto industriale e della proprietà intellettuale**

E' un'area che ha come ambito sé stessa.

Nessuna particolare osservazione, se non che l'area potrebbe, in una logica macro, accorparsi l'area del diritto commerciale e della concorrenza (v. sotto).

## **Diritto commerciale e della concorrenza:**

Vedi sopra.

Se mantiene la sua autonomia, sarebbe opportuno inserire tra gli ambiti anche il diritto delle procedure concorsuali e delle crisi da sovraindebitamento (di cui alla successiva area).

## **Diritto delle esecuzione forzata e delle procedura concorsuali**

E' un'area che, per un verso (esecuzione forzata), ha poco senso mantenere autonoma e, per altro verso (procedure concorsuali), potrebbe essere eliminata con trasferimento delle procedure concorsuali nell'area del diritto commerciale e della concorrenza (v. sopra).

## **Diritto bancario e finanziario**

E' un'area che ha come ambito sé stessa.

Nessuna osservazione, se non che l'area potrebbe – in una logica di macro – essere accorpata con quella del diritto commerciale.

## **Diritto tributario**

E' un'area che ha come ambito sé stessa (con l'aggiunta dell'ambito del diritto doganale).

Nessuna osservazione particolare, se un una riflessione sui risvolti penali.

## **Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale**

E' un'area che ha come ambito sé stessa.

Nessuna osservazione, salvo la necessità di chiarire se vi sia compreso il pubblico impiego.

## **Diritto UE**

E' un'area che ha come ambito sé stessa.

Nessuna osservazione, se non che potrebbe accorparsi il diritto internazionale (v. sotto).

## **Diritto internazionale**

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.36 – Fax 031 / 24.12.07

[www.ordineavvocaticomo.it](http://www.ordineavvocaticomo.it)

E' un'area che ha come ambito sé stessa.

Si potrebbe accorpate all'area del diritto UE (v. sopra).



**Oggetto:** I: Specializzazioni - IUS/06 Diritto della navigazione e dei trasporti

**Mittente:** <giuseppe.colavitti@univaq.it>

**Data:** 09/04/2014 09:05

**A:** Riccardo Cremonini <richcrem@mac.com>, Francesca Mesiti <avv.francesca.mesiti@gmail.com>, CNF Ufficio Studi <ufficiostudi@consigionazionaleforense.it>

Questa la inseriamo tra le osservazioni sul dm spec (per il riepilogo che faremo alla fine della consultazione). Ne era arrivata una anche dai canonisti-ecclesiastici..

Le mail ti raggiungono ovunque con BlackBerry® from Vodafone!

---

**From:** "Carlo Vermiglio" <carlovermiglio@studiovermiglio.it>

**Date:** Tue, 8 Apr 2014 19:16:34 +0200

**To:** <giuseppe.colavitti@ec.univaq.it>

**Subject:** I: Specializzazioni - IUS/06 Diritto della navigazione e dei trasporti

Caro Giuseppe, ci sono anche queste osservazioni

Un abbraccio

Carlo

---

**Da:** Francesca Pellegrino [mailto:fpellegrino@unime.it]

**Inviato:** martedì 8 aprile 2014 18:34

**A:** carlovermiglio@studiovermiglio.it

**Oggetto:** Fwd: Specializzazioni - IUS/06 Diritto della navigazione e dei trasporti

Caro Avv. Vermiglio,

faccio seguito a quanto anticipatoLe dal Prof. Vermiglio, per trasmetterLe per conoscenza la documentazione che la collega Elda Turco, presidente della nostra Associazione di navigazionisti, ha inviato al Prof. Alpa, ai fini dell'inserimento del settore IUS06 (Diritto della navigazione) nella tabella delle specializzazioni forensi.

Grazie per l'attenzione.

Cari saluti, Francesca Pellegrino

---

**Da:** "elda turco" <eldaturco@studioturco.it>

**A:** "Francesca Pellegrino" <fpellegrino@unime.it>

**Inviato:** Martedì, 8 aprile 2014 18:22:40

**Oggetto:** Specializzazioni - IUS/06 Diritto della navigazione e dei trasporti

Inizio messaggio inoltrato:

**Da:** elda turco <eldaturco@studioturco.it>

**Oggetto:** IUS/06 Diritto della navigazione e dei trasporti

**Data:** 08 aprile 2014 16:11:03 CEST

**A:** "alpa@studiolegalealpa.it" <alpa@studiolegalealpa.it>

Caro Guido,

come d'intesa, Ti allego:

All. 1 - lettera da me sottoscritta in qualità di Presidente dell'Associazione di Diritto della Navigazione e dei Trasporti (A.I.DI.NA.T.), indirizzata al Ministro della Giustizia sull'inserimento della materie dello IUS/06 tra le specializzazioni

All. 2 - Decreto Gelmini 25 novembre 2005: "Definizione della classe del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza"

All. 3 - Sentenza del Tar Lazio del 26 settembre 2006, n. 9455

All. 4 - Decreto Mussi del 5 aprile 2007: "Modifica del decreto 25 novembre 2005 - Definizione della classe del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza"

Ti ringrazio di cuore per quanto potrai fare per la materia.

Un caro saluto.  
Elda

-----

Avv. Elda Turco Bulgherini  
Professore ordinario di diritto della navigazione  
Direttore dell'Istituto di diritto pubblico  
Università di Roma Tor Vergata  
Phone: (+39) 0672592459  
Office: (+39) 068088244  
Mobile: (+39) 3358226060  
E-mail: [turco@juris.uniroma2.it](mailto:turco@juris.uniroma2.it)  
E-mail: [eldaturco@studioturco.it](mailto:eldaturco@studioturco.it)

— Allegati: —

---

Lettera Ministro Giustizia.pdf	1,4 MB
Sentenza TAR.doc	40,0 KB
DECRETO Moratti.pdf	21,7 KB
Decreto Mussi G.U 24.9.07.pdf	252 KB

## A.I.D.I.N.A.T.

### Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti

**OGGETTO:** Schema di decreto del Ministro della giustizia recante *“Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*.

Illustre Sig. Ministro;

in qualità di Presidente dell’Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti – A.I.D.I.N.A.T., a cui aderiscono tutti i professori ordinari, associati e ricercatori della materia, mi permetto di rappresentarle la forte preoccupazione della nostra Associazione nel riscontrare che lo Schema di decreto del Ministro della giustizia contenente il *“Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*, non prevede tra le Aree di specializzazione quella in *“Diritto della navigazione e dei trasporti”*.

Nell’intento di ribadire la rilevanza professionale al di là di quella accademica e scientifica, propria delle materie comprese nel raggruppamento disciplinare dello IUS/06 (Diritto della navigazione, Diritto dei trasporti, Diritto aeronautico, Diritto aerospaziale, Diritto delle assicurazioni marittime e Diritto internazionale della navigazione), ricordo che:

- 1) in data 5 aprile 2007<sup>1</sup>, è stato emanato un Decreto del Ministro dell’Università (che si allega) nel quale si prevede l’inserimento del settore scientifico-disciplinare IUS/06 (diritto della navigazione e dei trasporti) nell’ambito delle materie commercialistiche, le quali fanno parte delle attività formative caratterizzanti, stabilite nella tabella allegata al citato decreto 25 novembre 2005 con il quale si era provveduto alla *“Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza”*. Il recepimento della modifica, stabilita nel decreto del 5 aprile 2007 (art. 1, comma 2), ha comportato l’inserimento delle materie incluse nel raggruppamento disciplinare IUS/06 (diritto della navigazione, diritto dei trasporti, ecc.) nei regolamenti didattici universitari ai sensi dell’art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> G.U. 24 settembre 2007, n. 222.

<sup>2</sup> Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in G.U. 12 novembre 2004, n. 266.

2) la modifica del decreto su indicato è intervenuta a seguito della sentenza del Tar del Lazio 26 settembre 2006 n. 9455 (che si allega). Quest'ultima ha ritenuto fondate le motivazioni rappresentate dall'Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti - A.I.D.E.N.A.T. ed ha annullato il citato D.M. del 25 novembre 2005, in quanto illegittimo sia perché in violazione dell'autonomia universitaria (così come riconosciuta dalla normativa di rango costituzionale ed ordinario), sia sotto il profilo dell'irragionevolezza delle scelte, estranee alle finalità fissate dalla legge e dalla stessa Amministrazione. In particolare la sentenza sottolinea che: *"le materie appartenenti al settore IUS/06 hanno assunto notevole rilievo sia nell'ordinamento nazionale che in quello comunitario ed internazionale, basti pensare al codice della navigazione ed alla parte aeronautica dello stesso, oggetto di una recentissima riforma, (decreto legislativo, 9 maggio 2005, n. 96) che affianca i codici civile, penale di procedura civile e di procedura penale. L'importanza del settore è confermata anche a livello di diritto internazionale, nonché di legislazione comunitaria, caratterizzata da una intensa produzione normativa (Trattato CE nonché, soprattutto, direttive e regolamenti) dalla emanazione di documenti di indirizzo politico (Libro Bianco CE, "la politica dei trasporti fino al 2010") alla creazione di reti trans-europee, dall'implementazione di specifici programmi di ricerca nel campo del trasporto (ad es. mobilità sostenibile) e dalla stessa organizzazione della Commissione Europea, delle cui direzioni generali una è riferita alla materia dei trasporti. Anche sotto il profilo occupazionale le materie ricomprese nel settore IUS/06, sono particolarmente rilevanti sia all'interno dell'ordinamento nazionale che in quello europeo, per il rilievo che hanno assunto i traffici commerciali e comunque il diritto dei trasporti nella società".*

Anche in ragione di quanto sopra, l'inserimento del diritto della navigazione e dei trasporti tra le aree di specializzazione risulta indispensabile in quanto l'autonomia e la specialità della materia, determinata dalla sua multidisciplinarietà, coinvolge in modo peculiare aspetti di diritto commerciale, pubblico, amministrativo, penale, processuale ed internazionale. Ne consegue un'attività professionale altamente specializzata, che presuppone una specifica formazione per lo svolgimento dell'attività forense di fronte alle magistrature ordinarie, amministrative ed europee. Basti pensare alle problematiche legate ai vari settori dei trasporti (marittimi, aerei, ferroviari, su strada), anche sotto il profilo della responsabilità e delle tutele dei soggetti coinvolti, al diporto marittimo ed aereo, alla cantieristica, alla pesca, alla logistica, al turismo. Del resto, la peculiarità della materia giustifica l'autonomia del codice della navigazione, che si affianca a quello civile, penale, di procedura civile e di

procedura penale, e che è stato oggetto di una recente riforma (d. lgs. n. 96/2005 e d. lgs. n. 154/2006) nell'intento di adeguarlo alla normativa europea ed internazionale.


Il diritto della navigazione e dei trasporti costituisce, inoltre, il quadro normativo nel cui ambito deve essere garantito il diritto alla mobilità ed il diritto alla continuità territoriale dei cittadini; è emersa, in modo rilevante, la valenza costituzionale della tutela del diritto alla mobilità sostenibile, alla sicurezza ed alla salute, nonché l'esigenza di solidarietà - volta a garantire eque opportunità di accesso ai servizi di trasporto - di tutela della persona "utente-consumatore" e di tutela dell'ambiente.

La specialità del settore è stata recentemente ribadita con l'istituzione dell'Autorità dei trasporti di cui al d. l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27, che ha il compito (art. 37) di garantire, nel rispetto della concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni dei vari comparti dei trasporti ed il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e per i consumatori, nonché la mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale ed urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti. L'importanza della materia è stata anche riconosciuta dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura che organizza periodici incontri di formazione per uditori giudiziari.

Pertanto, si ritiene che l'inserimento della specializzazione in "Diritto della navigazione e dei trasporti" debba coincidere con scelte formative moderne e coerenti alle esigenze dei professionisti del diritto, tenuto conto dell'importanza strategica che i trasporti in genere assumono nello sviluppo economico e sociale in un mercato sempre più globale e competitivo e che si riflettono su cittadini e imprese che richiedono un'assistenza legale sempre più qualificata ai fini della tutela dei loro diritti e degli interessi economici e sociali coinvolti. E' appena il caso di ricordare che la nostra economia dipende largamente dal sistema dei trasporti, (a titolo d'esempio ricordo l'incidenza dei trasporti sulle attività manifatturiere, industriali ed agricole, nonché sul turismo) e ciò si riflette notevolmente sul contenzioso che ne deriva.

Si auspica, quindi, che nella fase di definizione dell'elenco delle specializzazioni, per il titolo di avvocato specialista, sia inserita la specializzazione in "Diritto della navigazione e dei trasporti".

Grata per l'attenzione che vorrà riservare a questa richiesta, Le invio i miei più deferenti saluti.

  
Prof. Avv. Elda Turco Bulgherini

Presidente Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti - A.I.D.N.A.T.  
Professore ordinario di Diritto della navigazione presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

**Decreto 25 novembre 2005 : “Definizione della classe del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza (G.U. n. 293 del 17 dicembre 2005)**

**IL MINISTRO**

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6 comma 3, 7 e 10 comma 4;

Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000) ed il D.M. 18 marzo 2005 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005 );

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 24 febbraio 2005;

Sentita la CRUI, relativamente al termine di cui all'art. 13, comma 2, del predetto D..M. 270/2004;

Visti i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi il 27.07.2005;

Considerata la necessità di dare piena ed integrale attuazione all'articolo 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo la libertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche per assicurare un più proficuo rapporto con la società ed il sistema produttivo;

Ritenuto di accogliere le sole condizioni concordemente poste dalle competenti commissioni parlamentari per il parere favorevole;

**DECRETA**

**Art. 1**

1. 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza di cui all'allegato.

2. Le università procedono all'istituzione del corso di laurea magistrale in giurisprudenza ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale di cui al comma 1.

3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11, del D.M. n.270/2004 e del presente decreto in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007.

## Art. 2

1. Il corso di laurea magistrale si svolge nelle facoltà di Giurisprudenza.
2. Il corso di laurea magistrale in giurisprudenza può essere istituito anche con il concorso di più facoltà della stessa università, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento, nonché con il concorso di più atenei, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270.

## Art. 3

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

## Art. 4

1. Per il corso di laurea magistrale in giurisprudenza i regolamenti didattici di ciascun ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare, in conformità all'allegato al presente decreto e secondo le disposizioni dell'art. 10, comma 1, del D.M. 270.

## Art. 5

1. I regolamenti didattici del corso di laurea magistrale in giurisprudenza determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione al corso di laurea magistrale stesso, ai sensi dell' articolo 6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

## Art. 6

1. I crediti formativi universitari del corso di laurea magistrale in giurisprudenza corrispondono a 25 ore di impegno complessivo per studente.

## Art. 7

1. Le università rilasciano il titolo di laurea magistrale in giurisprudenza con la denominazione della classe di appartenenza.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni del corso di studio stesso e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

Art. 8

1. Resta fermo quanto disposto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 9

1. In deroga alla disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano e l'Università Sannio di Benevento possono procedere alla revisione dell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, previa delibera della competente Facoltà di economia.

Roma, 29 settembre 2005

Il Ministro

(f.to Moratti)

## Numerazione e denominazione delle classi delle lauree magistrale

N° classe	Denominazione	Allegato
LMG/01	<i>Classe delle lauree magistrale in giurisprudenza</i>	

CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN

### GIURISPRUDENZA

CON PERCORSO UNITARIO QUADRIENNALE, SUCCESSIVO ALL'ANNO DI BASE,  
*indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali*

### OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati dei corsi della classe di laurea devono:

- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo
- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi
- possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici
- possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto
- possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.

I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea:

- attuano la completezza della formazione sia di base sia caratterizzante assumendo discipline da ciascuno dei settori scientifico-disciplinari di cui in tabella, ed attuano la coerenza complessiva della formazione orientando i contenuti in rapporto agli obiettivi formativi della classe; al tal fine, in particolare, utilizzeranno le discipline previste negli ambiti di materie affini e integrative per la predisposizione di indirizzi e/o piani di studio coerenti per la formazione dei diversi settori professionali cui la laurea dà accesso;
- assicurano la coerenza ad un progetto formativo che sviluppi i profili tecnici e metodologici idonei a contrastare la rapida obsolescenza, nonché a garantire una consistente fecondità, delle conoscenze e competenze acquisite
- assicurano, per consentirne la loro utilizzazione nei corsi di formazione post-laurea per le professioni legali, mediante appositi insegnamenti caratterizzati da appropriate metodologie, l'acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza:
  - a. degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari
  - b. della deontologia professionale, della logica ed argomentazione giuridica e forense, della sociologia giuridica, dell'informatica giuridica
  - c. del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.

**ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI**

<i>Attività formative</i>	<i>Ambiti disciplinari</i>	<i>Settori scientifico-disciplinari</i>		
<b>A) di base</b>	<b>Storico-giuridico</b>	IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità	<b>28</b> <b>(1)</b>	<b>86</b>
		IUS/19 Storia del diritto medioevale e moderno		
	<b>Filosofico-giuridico</b>	IUS/20 Filosofia del diritto	<b>15</b> <b>(2)</b>	
	<b>Privatistico</b>	IUS/01 Diritto privato	<b>25</b> <b>(3)</b>	
	<b>Costituzionalistico</b>	IUS/08 Diritto costituzionale  IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico  IUS/11 Diritto ecclesiastico e diritto canonico	<b>18</b> <b>(3)</b>	
<b>B) Caratterizzanti</b>	<b>Penalistico</b>	IUS/17 Diritto penale	<b>15</b>	<b>130</b>
	<b>Commercialistico</b>	IUS/04 Diritto commerciale	<b>15</b>	
	<b>Economico e pubblicistico</b>	SECS/P/03 Scienza delle finanze	<b>15</b> <b>(4)</b>	
		IUS/12 Diritto tributario		
		SECS/P/01 Economia politica SECS/P/02 Politica economica SECS/P/07 Economia aziendale		
		SECS/S/01 Statistica		
	<b>Comparatistico</b>	IUS/02 Diritto privato comparato	<b>9</b>	
		IUS/21 Diritto pubblico comparato		
<b>Comunitaristico</b>	IUS/14 Diritto dell'Unione europea	<b>9</b>		
<b>Amministrativistico</b>	IUS/10 Diritto amministrativo	<b>18</b>		
<b>Internazionalistico</b>	IUS/13 Diritto internazionale	<b>9</b>		

	Processualcivilistico	IUS/15 Diritto processuale civile	14 (5)	
	Processualpenalistico	IUS/16 Diritto processuale penale	14 (5)	
	Laburistico	IUS/07 Diritto del lavoro	12	
<b>CFU minimi vincolati</b>				<b>216</b>
<b>CFU riservati all'autonomia dell'Università</b>				<b>84</b>
<b>CFU totali per il conseguimento del titolo</b>				<b>300</b>

- (1) Di cui almeno 12 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune e da suddividere in parti uguali tra i due settori
- (2) Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune ed almeno 6 da destinare al perseguimento delle finalità di cui al punto b. degli obiettivi formativi qualificanti
- (3) Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune
- (4) Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale e almeno 5 nel settore IUS/12
- (5) Assicurano anche il perseguimento delle finalità di cui al punto a. degli obiettivi formativi qualificanti

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III,  
composto dai Signori:

Stefano Baccarini	Presidente
Germana Panzironi	Consigliere, relatore
Giulia Ferrari	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1655/06 Reg. Gen., proposto da Turco Elda, in proprio e in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Italiana di diritto della Navigazione e dei Trasporti, rappresentata e difesa dall' avv. Mario Sanino ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 180;

c o n t r o

il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, l'Università degli Studi di Roma Tre, in persona dei rispettivi rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;

per l'annullamento

del decreto del Ministro dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca del 25-11-2005;

di ogni atto connesso, ivi compreso il d.m. n. 270/04 avente ad oggetto "modifiche al regolamento recante norme concernenti

l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con d.m. 3-11-1999 n. 509;

VISTO il ricorso ed i relativi allegati;

VISTI l'atto di costituzione dell'amministrazione intimata;

VISTI gli atti tutti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 7/6/2006 il relatore cons. Panzironi, e gli avvocati come da verbale di udienza;

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti in epigrafe, deducendo la violazione di legge e l'eccesso di potere.

Premetteva in fatto che il decreto del 29-9-2005, recante definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, pur avendo tra i suoi fini quello di indirizzare i laureati in vari campi di attività, comprese quelle del settore del diritto comparato, internazionale e comunitario, non comprendeva tra le attività formative indispensabili le materie ricomprese nel settore IUS/06 (diritto della navigazione, diritto dei trasporti e diritto aerospaziale).

Pertanto tutti i professori afferenti al settore proponevano un esposto in cui chiedevano che il suddetto decreto prevedesse tra le attività formative indispensabili, le materie del settore IUS/06.

Tale richiesta non veniva in sostanza accolta da parte del Ministero che adottava il decreto 25-11-2005 senza apportare le modifiche richieste.

Avverso siffatta determinazione l'istante anche in rappresentanza dei docenti universitari di materie afferenti al predetto settore, propongono ricorso denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 117 Cost., dell'art. 17 della l. n. 127/97 e l'eccesso di potere sotto vari profili.

Le amministrazioni intimata si sono costituite in resistenza al ricorso chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza il ricorso è andato in decisione.

### DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

La questione in esame attiene alla legittimità del Decreto Ministeriale avente ad oggetto la "definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza", con particolare riferimento alla disciplina delle attività formative e di base necessarie per il conseguimento della laurea.

Il decreto individua puntualmente le materie di base caratterizzanti il corso assegnando alle stesse i relativi crediti.

Con il primo gruppo di censure la ricorrente evidenzia una violazione dell'autonomia universitaria poichè il Decreto Ministeriale definisce in modo troppo dettagliato le materie "caratterizzanti" e "di base" ed attribuisce alle stesse puntualmente i crediti formativi,

per complessivi duecentosedici dei trecento crediti previsti per la laurea magistrale in giurisprudenza.

La censura appare fondata alla luce del sistema introdotto dal legislatore con l'art. 17, comma 95, L. n. 127/1997, che attribuisce un importante rilievo al contributo dei singoli Atenei nella definizione dei propri ordinamenti didattici, stabilendo che l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma di laurea è disciplinato dagli atenei in conformità a criteri generali definiti da decreti del Ministero, il quale delinea, con riferimento ai corsi di diploma universitario, la durata degli stessi, l'eventuale serialità dei corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari.

Ove vi sia una disciplina estremamente dettagliata che elenca le materie e la loro valenza in termini di credito formativo, l'apporto dell'Università diviene del tutto marginale, dal momento che ad esse rimane da gestire concretamente soltanto un quarto dei crediti totali che possono assegnare anche a materie non rientranti tra le attività formative "di base" o "caratterizzanti", tutte individuate dall'Amministrazione.

Il Decreto, peraltro, si pone in contraddizione con la sua stessa premessa che riconosce "la necessità di dare piena ed integrale attuazione all'art. 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun

ateneo la libertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici....”

Tale eccessiva rigidità dell'ordinamento didattico è stata rilevata anche dal CUN che, nel parere obbligatorio reso all'Amministrazione sullo schema di decreto, riteneva necessario assegnare alla disponibilità dei singoli Atenei, al fine di salvaguardarne l'autonomia costituzionalmente garantita, almeno cento dei trecento crediti formativi complessivi.

L'Amministrazione, tuttavia, non ha tenuto in alcun conto le osservazioni del CUN, né ha fornito alcuna motivazione circa le ragioni che l'hanno indotta a disattendere tali indicazioni.

Nessuna sufficiente motivazione è contenuta nella relazione illustrativa del decreto che non evidenzia le ragioni poste a fondamento delle scelte dell'Amministrazione, dimostrando, viceversa, l'erroneità e il travisamento in cui è incorso il Ministero.

In particolare, il richiamo al disposto dell'art. 10 del DM 270/2004 - che consente per i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali che il numero di crediti determinati per decreto superi la soglia del 50% del totale - è, nel caso di specie, incoerente.

La norma, infatti, pone un limite del 50% del totale dei crediti superabile soltanto a certe condizioni, e nei limiti della ragionevolezza e della proporzione, che non appaiono nelle

ragioni addotte dall'Amministrazione a fronte di un superamento della soglia così consistente.

Il Collegio, in accoglimento delle censure proposte, ritiene che il D.M. impugnato non applichi correttamente l'art.10 del D.M n. 270/2004.

Parimenti fondata è la doglianza con cui si censura il difetto di motivazione del decreto.

Non risultano, infatti, in alcun modo esplicitati i criteri e i principi che l'Amministrazione ha seguito per l'individuazione delle materie di base e caratterizzanti e nella attribuzione alle stesse dei relativi criteri formativi.

Giova evidenziare, a tal proposito, che le materie appartenenti al settore IUS/06 II settore giuridico del diritto alla navigazione dei trasporti hanno assunto notevole rilievo sia nell'ordinamento nazionale che in quello comunitario ed internazionale, basti pensare al codice della navigazione ed alla parte aeronautica dello stesso, oggetto di una recentissima riforma, (decreto legislativo, 9 maggio 2005, n. 96) che affianca i codici civile, penale di procedura civile e di procedura penale.

L'importanza del settore è confermata anche a livello di diritto internazionale, nonché di legislazione comunitaria, caratterizzata da una intensa produzione normativa (Trattato CE nonché, soprattutto, direttive e regolamenti.) dalla emanazione di documenti di indirizzo politico (Libro Bianco CE, "la politica

del trasporti fino al 2010”) alla creazione di reti trans - europee, dall'implementazione di specifici programmi di ricerca nel campo del trasporto (ad es. mobilità sostenibile) e dalla stessa organizzazione della Commissione Europea, delle cui direzioni generali una è riferita alla materia dei trasporti.

Anche sotto il profilo occupazionale le materie ricomprese nel settore IUS/06, sono particolarmente rilevanti sia all'interno dell'ordinamento nazionale che in quello europeo, per il rilievo che hanno assunto i traffici commerciali e comunque il diritto dei trasporti nella società.

Alla luce di quanto esposto si ritiene l'illegittimità del decreto del Ministero sotto il profilo dell'irragionevolezza delle scelte, estranee alle finalità fissate dalla legge e dalla stessa Amministrazione.

Conclusivamente il Collegio accoglie il ricorso siccome fondato e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Sussistono ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P Q M

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglie il ricorso siccome fondato e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

La presente decisione sarà eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 7-6-2006.

Il Presidente

L'estensore